



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 9 aprile 2003

€ 3,00

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2002

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 30 dicembre 2002, n. 388/SASM.

Concessione della proroga per la rendicontazione definitiva al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, di tutti gli interventi previsti nel progetto integrato «Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina».

pag. 4263

2003

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2003, n. 8.

Testo unico in materia di sport e tempo libero.

pag. 4266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 marzo 2003, n. 062/Pres.

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione, tramite Friulia-Lis S.p.A., di agevolazioni alle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria di cui all'articolo 49 della legge regionale 12/2002. Approvazione.

pag. 4282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 marzo 2003, n. 063/Pres.

Regolamento per la definizione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera h) della legge regionale 1/2003. Approvazione.

pag. 4285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 marzo 2003, n. 064/Pres.

Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti dell'Istituto faunistico regionale. Approvazione.

pag. 4286

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2003, n. 065/Pres.

Approvazione modifica al Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per il rimborso costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.

pag. 4288

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 marzo 2003, n. 070/Pres.

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico. Approvazione.

pag. 4289

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2003, n. 078/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Forni Avoltri (Udine) valido per il periodo 1999-2010.

pag. 4291

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2003, n. 079/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Paularo (Udine) valido per il periodo 2001-2012.

pag. 4292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 marzo 2003, n. 080/Pres.

Aggiornamento elenco dei beni immobili del patrimonio regionale attribuiti alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza della Direzione regionale delle foreste e della caccia.

pag. 4293

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 marzo 2003, n. 081/Pres.

Aggiornamento elenco dei beni immobili del patrimonio regionale attribuiti alla disponibilità, alla

gestione ed alla vigilanza della Direzione regionale dei parchi.

pag. 4294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 marzo 2003, n. 082/Pres.

Legge regionale 26/1995, articolo 10. Comitato tecnico consultivo per la politica industriale. Sostituzione Segretario e Segretario sostituto.

pag. 4295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 marzo 2003, n. 083/Pres.

Delega all'Assessore effettivo dott.ssa Alessandra Guerra in materia di tutela e promozione delle identità linguistiche e culturali.

pag. 4295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 marzo 2003, n. 086/Pres.

Decreto legislativo 230/1995, articolo 29 e successive modifiche. Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine. Autorizzazione alla detenzione ed impiego di radioisotopi presso l'Istituto di radioterapia e di medicina nucleare.

pag. 4296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 marzo 2003, n. 088/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Gemona del Friuli (Udine) valido per il periodo 2001-2012.

pag. 4298

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALL'ARTIGIANATO, ALLA COOPERAZIONE, AL LAVORO, ALLE PROFESSIONI ED AI PARCHI 20 marzo 2003, n. 69.

Presenza d'atto dell'iscrizione della società «Baker Tilly Sofiresa S.r.l.» di Milano nell'elenco regionale delle società di revisione per gli Enti cooperativi della Regione Friuli-Venezia Giulia in sostituzione della società «Sofiresa S.r.l.» a seguito della modifica della denominazione sociale.

pag. 4299

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 20 marzo 2003, n. 1.

I.P.A.B. «Fondazione Casa De Senibus-Asilo d'Infanzia» di Aiello del Friuli (Udine). Nomina componente del Consiglio di amministrazione.

pag. 4299

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE 25 marzo 2003, n. 86/ART.

Decreto del Presidente della Regione n. 070/Pres. del 18 marzo 2003. Approvazione dello schema di domanda di contributo per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico.

pag. 4300

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AUTONOMO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 27 marzo 2003, n. 35.

«Programma regionale della cooperazione allo sviluppo». Approvazione e pubblicazione ai fini della fissazione dei termini per la presentazione delle schede progettuali per l'anno 2003.

pag. 4305

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 17 marzo 2003, n. EST. 358-D/ESP/4628. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Consorzio per lo sviluppo, industriale di Tolmezzo CO.S.IN.T., per la realizzazione della mensa aziendale e servizi vari, in Comune di Villa Santina.

pag. 4308

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 26 marzo 2003, n. AMB. 346/VIA/147.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione dell'opera denominata «Collegamento stradale tra la S.S. 464 a Sequals e la S.S. 13 a Gemona», nei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in

Provincia di Udine. Proponente: Provincia di Pordenone. Individuazione delle autorità e del pubblico interessati.

pag. 4311

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 20 marzo 2003, n. 342.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Asilo Infantile Cedolin Anna in Marin» di Casiacco di Vito d'Asio (Pordenone).

pag. 4313

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 20 marzo 2003, n. 343.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Giardino d'Infanzia» di Trep-pò Carnico (Udine).

pag. 4314

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 24 marzo 2003, n. 345.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Asilo Infantile Marco Volpe» di Spilimbergo (Pordenone).

pag. 4314

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 420.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Direzione regionale della formazione professionale.

pag. 4315

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 482. (Estratto).

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio tecnico regionale. Approvazione obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003.

pag. 4320

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 febbraio 2003, n. 500. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Gemona del Friuli (Udine). Autorizzazione all'alienazione di terreno soggetto ad usi civici.

pag. 4324

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 febbraio 2003, n. 525.

Contratto collettivo di lavoro del personale regionale - area dirigenziale 1994-1997: articolo 25, comma 2. Disciplina attuativa.

pag. 4325

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 marzo 2003, n. 641.

Programma d'iniziativa comunitaria INTER-REG III A/Phare CBC Italia-Slovenia, programmazione 2000-2006, misura 2.2, azione 2.2.2 approvazione delle iniziative da ammettere a finanziamento e autorizzazione alla spesa. (euro 2.511.205,18).

pag. 4327

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 marzo 2003, n. 649.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Omari Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trasaghis.

pag. 4329

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 marzo 2003, n. 650.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa San Giorgio Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste.

pag. 4329

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 marzo 2003, n. 651.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Fau Soc. Coop. a r.l.», con sede in Zuglio.

pag. 4330

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 marzo 2003, n. 652.

Articolo 2540 C.C. - Sostituzione del liquidatore della cooperativa «May Day Soc. Coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste.

pag. 4330

DIREZIONE REGIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

Trasferimento di sezione di 2 società cooperative iscritte al Registro regionale.

pag. 4331

Cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative della società cooperativa «Elison Cooperativa Sociale - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Cordenons.

pag. 4331

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

pag. 4331

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

pag. 4332

Comune di Fanna. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4332

Comune di Fiumicello. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4332

Comune di Muggia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di ini-

ziativa pubblica relativo al Centro storico-zona omogenea «A1».

pag. 4332

Comune di San Giorgio di Nogaro. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Piano di recupero-comparto n. 5».

pag. 4332

Comune di San Pietro al Natisone. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4332

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano insediamenti produttivi - zona D2/H2 in località Cjalcine.

pag. 4332

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4333

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Servizio del Libro fondiario

Ufficio tavolare di

Cervignano del Friuli

(Udine)

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Joannis, pp.cc. 650/1 e 650/4.

pag. 4333

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Joannis, p.c. 654/11.

pag. 4333

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Pubblicazioni disposte dall'articolo 103, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Seduta n. 419 del 6 marzo 2003. Interrogazioni a ri-

sposta orale e interpellanze e interrogazioni a risposta scritta evase e non evase (di cui sono scaduti i termini) dall'1 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002.

pag. 4334

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 26 febbraio 2003. «Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 35. Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.».

pag. 4346

Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 19 marzo 2003. «Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2003, n. 035/Pres. Legge regionale 12/2002, articolo 56, comma 1, lettera B). Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche. Approvazione.».

pag. 4346

PARTE TERZA CONCORSI E AVVISI

Agenzia regionale per l'impiego - Trieste:

Incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti dall'Agenzia regionale per l'impiego a soggetti esterni nel corso del secondo semestre 2002.

pag. 4346

Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura del Friuli-Venezia Giulia - ERSA - Gorizia:

Decreto del Commissario straordinario 9 ottobre 2002, n. 94. Piano di sviluppo rurale, misura c - formazione professionale - sottomisura c1 - settore agricolo - Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi e lista di quelli esclusi, relativi al Regolamento approvato con DCA n. 9/2002 del 24 gennaio 2002.

pag. 4346

Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - Ronchi dei Legionari (Gorizia):

Bando di gara a procedura ristretta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell'ampliamento del piazzale di sosta aeromobili - primo stralcio funzionale. Lavori da eseguire nell'ambito aeroportuale, in presenza di esercizio, totalmente in zona doganale.

_____ pag. 4358

Comune di Casarsa della Delizia (Pordenone):

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la vendita di immobili comunali siti in Comune di Casarsa.

_____ pag. 4361

Comune di Gemona del Friuli (Udine):

Tariffe del servizio acquedotto comunale anno 2002-2003.

_____ pag. 4361

Comune di Moimacco (Udine):

Statuto comunale adeguato al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

_____ pag. 4361

Comune di Monfalcone (Gorizia):

Avviso di pubblicazione delle forniture e dei servizi che il Comune di Monfalcone svolgerà nel corso dell'anno 2003.

_____ pag. 4377

Comune di Pavia di Udine (Udine):

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Percoto Nord 5» interessante i terreni di proprietà dei signori Scremin Irene, Bortolossi Franco ed Osso Giuseppe siti in Percoto via don Sturzo.

_____ pag. 4377

Comune di Pocenia (Udine):

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro del Capoluogo - variante 2.

_____ pag. 4378

Comune di Santa Maria La Longa (Udine):

Avviso di approvazione del nuovo Statuto comunale.

_____ pag. 4378

Comune di Teor (Udine):

Classificazione della struttura ricettiva turistica alberghiera denominata «Al Donatore».

_____ pag. 4378

Comune di Terzo di Aquileia (Udine):

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata - Driul Maria Grazia.

_____ pag. 4379

Comune di Tolmezzo (Udine):

Elenco indicativo dei beni e servizi (importi presunti I.V.A. esclusa) che l'Amministrazione comunale di Tolmezzo prevede di aggiudicare nel corso dell'anno 2003, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 6 del D.P.R. n. 573/1994.

_____ pag. 4379

Comune di Villa Vicentina (Udine):

Statuto comunale aggiornato ai sensi del decreto legislativo 267/2000.

_____ pag. 4379

Comune di Zuglio (Udine):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 9 al Piano particolareggiato di ricostruzione di Formeaso.

_____ pag. 4396

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Unità Terr Rete Triveneto - Zona Monfalcone - Monfalcone (Gorizia):

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

_____ pag. 4397

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Centro Alta Tensione Friuli-Venezia Giulia - Monfalcone (Gorizia):

Pubblicazione dell'estratto del decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Trieste di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

pag. 4404

ISOGAS S.r.l. - Ronchi dei Legionari (Gorizia):

Tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovano nella condizione di clienti non idonei, in vigore dall'1 gennaio al 31 marzo 2003.

pag. 4407

Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» - Trieste:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico in disciplina «cardiologia».

pag. 4408

Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 14 posti di operatore socio sanitario categoria B - livello economico BS - fascia 0.

pag. 4414

Concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario educatore professionale; riduzione da due a un posto. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 2 ottobre 2002.

pag. 4421

Azienda per i servizi sanitaria n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine):

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - categoria «D» - tecnico sanitario di radiologia medica.

pag. 4421

Centro di riferimento oncologico - C.R.O. - Aviano (Pordenone):

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 16 posti di collaboratore professionale sanitario - in-

fermiere - cat. «D», fascia iniziale a tempo indeterminato.

pag. 4421

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica - Trieste:

Bando per la concessione di agevolazioni finanziarie a ricercatori per la loro specializzazione presso strutture di ricerca estere.

pag. 4429

Ente parco naturale Prealpi Giulie - Resia (Udine):

Approvazione graduatoria degli idonei e dichiarazione di ammissibilità del concorso per un segretario contabile-amministrativo. Delibera del Consiglio direttivo 27 febbraio 2003, n. 6.

pag. 4437

 PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2002

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 30 dicembre 2002, n. 388/SASM.

Concessione della proroga per la rendicontazione definitiva al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, di tutti gli interventi previsti nel progetto integrato «Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina».

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AUTONOMO
PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come integrato dall'articolo 13 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, che istituisce il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2000 n. 0477/Pres. e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stato approvato il Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 13 marzo 1998, modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1201 del 24 aprile 1998, con la quale si approva, ai sensi e agli effetti del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, il documento d'indirizzo programmatico per la gestione delle risorse attribuite al Fondo con il bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e il bilancio di previsione per l'anno 1997;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3190 del 30 ottobre 1998, con la quale si dettano direttive per l'attuazione dell'indirizzo programmatico adottato con la citata deliberazione giuntale n. 738 del 1998;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 308/SASM del 20 dicembre 1999 con il quale si approva la graduatoria dei progetti presentati in risposta al bando (decreti del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna n. 7/SASM del 27 gennaio 1999 e n. 126/SASM del 27 luglio 1999) e si ammette, tra l'altro, a finanziamento il progetto integrato denominato «Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina» presentato dall'omonima Comunità montana con sede in Meduno, utilmente collocato in graduatoria e interamente finanziabile con le risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna per una somma complessiva di euro 1.609.537,93;

VISTO il decreto n. 41/SASM del 9 maggio 2002 con il quale, tra l'altro, si approva il nuovo quadro economico del progetto integrato «Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina» conseguente al recepimento, da parte della Comunità montana succitata, del finanziamento aggiuntivo disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1621 dell'11 maggio 2001;

VISTO la delibera del Commissario straordinario della Comunità montana Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina n. 104 del 19 dicembre 2002 con la quale viene richiesta al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna una proroga per la rendicontazione definitiva di tutti gli interventi previsti dal progetto integrato in argomento al 31 luglio 2003, nonchè un assestamento delle risorse relative alle misure del progetto medesimo;

RITENUTO pertanto, in considerazione delle motivazioni addotte dalla richiamata Comunità montana puntualmente descritte nel succitato atto deliberativo, di concedere la proroga richiesta ed autorizzare l'assestamento delle risorse;

VISTA la legge ed il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Per quanto esposto in premessa è concessa una proroga, per la rendicontazione definitiva al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, di tutti gli interventi previsti nel progetto integrato «Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina» al 31 luglio 2003.

Art. 2

Per le stesse motivazioni è approvato il quadro finanziario del progetto di cui al precedente articolo 1, così come determinato dalla delibera del Commissario straordinario della Comunità montana Val d'Arzino - Val Cosa - Val Tramontina n. 104 del 19 dicembre 2002 e riportato nella tabella allegata quale parte integrante del presente atto che sostituisce il quadro finanziario, precedentemente approvato, con decreto n. 41/SASM del 9 maggio 2002.

Art. 3

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 30 dicembre 2002

BORTOTTO

Allegato

Progetto integrato: VAL D'ARZINO - VAL COSA - VAL TRAMONTINA Proponente: COMUNITA' MONTANA VAL D'ARZINO-VAL COSA-VAL TRAMONTINA		FONDO MONTAGNA	FINANZIAMENTO PUBBLICO	FINANZIAMENTO PRIVATO	TOTALE
ASSE 1 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE PRIMARIO					
Azione 1	Sostegno agli investimenti nel settore agricolo forestale.	€ -	€ -	€ -	€ -
Azione 2	Sostegno agli investimenti per la realizzazione o adeguamento di strutture agrituristiche.	€ 200.000,00	€ -	€ 299.035,31	€ 499.035,31
Azione 3	Iniziative collettive di commercializzazione dei prodotti agroalimentari all'interno del "paniere dei prodotti della montagna pordenonese".	€ -	€ -	€ -	€ -
Azione 4	Interventi di promozione dei prodotti del paniere, allo scopo di divulgare all'interno e all'esterno della regione la conoscenza dei prodotti tipici e facilitarne la distribuzione ed il consumo.	€ 44.673,52	€ -	€ -	€ 44.673,52
ASSE 2 INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI TURISMO RURALE					
Azione 1	Sostegno all'adeguamento e all'ampliamento di strutture ricettive alberghiere, ristorative e commerciali.	€ 159.826,71	€ -	€ 162.482,27	€ 322.308,98
Azione 2	Sostegno alla realizzazione di un progetto di albergo diffuso.	€ 190.795,17	€ -	€ 213.760,05	€ 404.555,22
Azione 3	Realizzazione di strutture ed infrastrutture turistiche finalizzate ad attività sportive, storico-culturali, ambientali, ricreative, potenziamento di campeggi, utilizzo di risorse ambientali a scopi salustici, ecc di iniziativa pubblica.	€ 443.091,43	€ 207.177,78	€ -	€ 650.269,21
Azione 4	Realizzazione di strutture ed infrastrutture turistiche finalizzate ad attività sportive, storico-culturali, ambientali, ricreative, ecc.... di iniziativa privata.	€ -	€ -	€ -	€ -
Azione 5	Realizzazione di un progetto integrato di animazione e promozione turistica sportiva, naturalistica, culturale e del tempo libero.	€ 78.482,79	€ -	€ -	€ 78.482,79
ASSE 3 SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLE PMI					
Azione 1	Aiuti alle imprese per lo sviluppo di iniziative esistenti, di nuove iniziative e di nuove attività imprenditoriali di produzione e di servizio.	€ 296.507,70	€ -	€ 572.800,17	€ 869.307,87
Azione 2	Realizzazione, completamento e/o adeguamento di strutture produttive pubbliche insistenti su aree già infrastrutturate.	€ 32.570,87	€ 10.856,96	€ -	€ 43.427,83
ASSE 4 SERVIZI TRASVERSALI					
Azione 1	Sviluppo e consolidamento della rete e dei servizi informativi agli Enti Pubblici, alle imprese e ai cittadini.	€ 41.316,55	€ -	€ -	€ 41.316,55
Azione 2	Sostegno alle imprese, agli enti pubblici e ai teleoperatori per l'acquisizione delle attrezzature hardware e software per il lavoro a distanza e per la relativa formazione preventiva degli operatori.	€ 3.623,98	€ -	€ 3.623,98	€ 7.247,96
Azione 3	Sostegno alle creazioni di un parco progetti finalizzato ad interventi di sviluppo locale.	€ 129.816,08	€ -	€ -	€ 129.816,08
ASSE 5 SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO INTEGRATO					
Azione 1	Stesura del progetto integrato.	€ 6.197,48	€ -	€ -	€ 6.197,48
Azione 2	Consulenza e assistenza per attività di gestione.	€ 30.987,41	€ -	€ -	€ 30.987,41
		€ 1.657.889,69	€ 218.034,74	€ 1.251.701,78	€ 3.127.626,21

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: BORTOTTO

2003

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2003, n. 8.

Testo unico in materia di sport e tempo libero.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.

2. Al fine di sostenere la pratica dello sport, delle attività fisico-motorie e del tempo libero, intese quali strumenti per il miglioramento delle prestazioni e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, di tutelare il benessere, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, la Regione interviene favorendo la realizzazione di un sistema di impianti e attrezzature sportive e del tempo libero, lo sviluppo e la diffusione dell'associazionismo sportivo e del tempo libero, nonché le iniziative sportive con valenza anche turistica.

Art. 2

(Commissione regionale per lo sport)

1. E' istituita, presso la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo dell'Amministrazione regionale per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regio-

nale, e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

2. La Commissione è composta da:

- a) l'Assessore regionale allo sport, che la presiede;
- b) il direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero;
- c) un rappresentante del Comitato regionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- d) un rappresentante di ciascuno dei Comitati provinciali del CONI;
- e) un rappresentante di ciascuna Provincia;
- f) quattro rappresentanti degli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi a livello regionale, tenuto conto del numero delle società sportive o ricreative affiliate e del numero di tesserati;
- g) due rappresentanti di associazioni sportive amatoriali, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle stesse operanti a livello interprovinciale;
- h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;
- i) un rappresentante del Centro universitario sportivo (CUS), designato congiuntamente dalle Università degli studi regionali.

3. In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale allo sport, la Commissione è presieduta dal direttore della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.

4. I rappresentanti degli enti e organismi che compongono la Commissione sono designati entro sessanta giorni dalla data di richiesta della designazione. Decorso tale termine, la Commissione può esercitare le sue funzioni purché sia stato designato un numero di componenti non inferiore alla metà più uno.

5. La Commissione è convocata dal Presidente ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La presenza di tecnici ed esperti di settore è autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.

8. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero.

CAPO II

Interventi per l'impiantistica sportiva

Art. 3

(Contributi regionali)

1. Al fine di promuovere e sostenere il potenziamento e la qualificazione degli impianti sportivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, anche senza personalità giuridica, regolarmente costituiti, e a soggetti privati convenzionati con i Comuni per assicurare l'uso pubblico della struttura, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso:

- a) contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni sulla spesa ammissibile, in misura del 7 per cento del capitale mutuato;
- b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile.

Art. 4

(Determinazione della spesa ammissibile)

1. La spesa ammissibile per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il recupero, l'adeguamento e il miglioramento di impianti sportivi comprende:

- a) il costo dell'opera;
- b) la quota per le spese generali e di collaudo;
- c) il prezzo di acquisto dell'area necessaria.

2. La spesa ammissibile per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi in disuso può comprendere, previo accertamento di congruità da parte della struttura regionale competente, oltre al prezzo di acquisto degli immobili e delle pertinenze:

- a) il prezzo delle attrezzature fisse e mobili;
- b) il prezzo degli arredi.

Art. 5

(Domande di concessione dei contributi)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di:

- a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche, da cui risulti l'uso della medesi-

ma, i costi, le forme di gestione e il bacino d'utenza previsti;

- b) preventivo di spesa.

Art. 6

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. I contributi annui costanti sono erogati al beneficiario pubblico o privato o all'istituto di credito mutuante, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione. L'Amministrazione regionale riconosce agli enti pubblici la facoltà di cedere detti contributi annui all'istituto di credito mutuante.

Art. 7

(Contributi per impianti natatori)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi pluriennali, di durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori.

2. Nel caso di interventi realizzati con lo strumento della finanza di progetto, i contributi sono concessi a copertura del prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), indipendentemente dall'assunzione del mutuo.

3. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate del preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'opera, delle sue caratteristiche tecniche, delle modalità di utilizzo e dell'economicità della gestione.

4. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

Art. 8

(Realizzazione di una struttura integrata per gli sport motoristici)

1. Per la completa attuazione delle finalità della presente legge, la Regione promuove la realizzazione,

in ambito regionale, di una struttura integrata destinata alla pratica degli sport motoristici.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, la struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero emana un invito pubblico per la presentazione di proposte, da parte di soggetti pubblici e privati, dirette all'individuazione della struttura da realizzare e della sua ubicazione. L'invito pubblico definisce i requisiti dei soggetti proponenti e le modalità e i termini di presentazione delle proposte nonché i criteri di valutazione delle stesse, con particolare riguardo alla compatibilità ambientale della struttura e al suo livello di finanziamento con risorse private. Le proposte presentate sono corredate dell'assenso formale del Comune competente per territorio. Possono essere presentate anche proposte comprendenti l'ampliamento e l'adeguamento funzionale di strutture esistenti.

3. La struttura ha le seguenti caratteristiche:

- a) sviluppo pista non inferiore a milleduecento metri e non superiore a millequattrocento metri;
- b) destinazione funzionale anche per attività di prova, collaudo, intrattenimento nel settore motoristico, ricerca e promozione nel settore della sicurezza stradale;
- c) idonea gestione.

4. Per la realizzazione dell'intervento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 14/2002.

5. La legge finanziaria regionale successiva all'attuazione delle procedure di cui al comma 2 stabilisce le modalità d'intervento della Regione per la realizzazione della struttura, per una spesa complessiva non superiore a un terzo di quella ammissibile.

Art. 9

(Uso degli impianti)

1. Gli impianti sportivi che fruiscono di contributi regionali sono utilizzati da tutte le associazioni ricreative, amatoriali e sportive nonché dai gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del bacino d'utenza.

2. Entro un anno dal completamento dell'intervento, il soggetto proprietario adotta apposito regolamento d'uso che tiene conto della disposizione di cui al comma 1. Copia del regolamento è depositata presso l'impianto, a disposizione degli utilizzatori che la richiedono, ed è inviata al soggetto finanziatore.

3. Gli impianti ammessi ai contributi di cui alla presente legge non possono essere alienati, dati in locazione o utilizzati per finalità diverse da quelle previste dal decreto di concessione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi e per

gli effetti di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

CAPO III

Interventi per la straordinaria manutenzione dell'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature

Art. 10

(Trasferimenti alle Province)

1. La Regione è autorizzata a trasferire alle Province risorse finanziarie dirette alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative, anche di carattere aziendale, seppure prive di personalità giuridica, regolarmente costituite, per:

- a) interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi;
- b) l'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all'attività sportiva e ricreativa.

CAPO IV

Sostegno ad attività e manifestazioni sportive e del tempo libero e interventi regionali diretti

Art. 11

(Contributi, finanziamenti e interventi regionali diretti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, per iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero, per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti nonché per attività a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.

2. I contributi sono concessi solo per manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, ferme restando le competenze attribuite alle Province, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo. I finanziamenti sono concessi anche in deroga al termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 12, comma 1.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare anche direttamente gli interventi di cui al presente articolo.

Art. 12

(Concessione e rendicontazione dei contributi e finanziamenti)

1. Le domande di concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 11 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si svolge la manifestazione o attività per la quale è chiesto il contributo o finanziamento, corredate di:

- a) relazione illustrativa della manifestazione o dell'attività;
- b) dettagliato preventivo di spesa.

2. La Giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.

3. I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, possono essere concessi in deroga al termine di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di impossibilità di programmare l'intervento entro la scadenza ivi prevista.

4. I beneficiari dei contributi e finanziamenti forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo della manifestazione o attività, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo o finanziamento concesso.

5. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 4 o la non realizzazione della manifestazione o attività comportano la revoca del contributo o finanziamento concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonché l'esclusione dal contributo o finanziamento per i tre anni successivi.

6. Le disposizioni di cui comma 5 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione o attività sia dovuta a causa di forza maggiore.

Art. 13

(Priorità ed esclusioni)

1. Le domande di concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 11 hanno priorità se l'ente o la società che organizza la manifestazione sportiva dimostra una concreta attività antidoping tra gli atleti partecipanti.

2. Sono escluse dal finanziamento le manifestazioni sportive organizzate da enti o società che hanno registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti.

3. La Giunta regionale determina con regolamento i criteri per l'individuazione dei casi di priorità e di esclusione.

CAPO V

Interventi per la Scuola regionale dello sport del CONI

Art. 14

(Contributi per la formazione degli operatori, dei dirigenti e degli amministratori di associazioni e società sportive)

1. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e società sportive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia contributi annui, a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola regionale dello Sport, anche in collaborazione con il corso di laurea in scienze motorie, per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate.

Art. 15

(Concessione e rendicontazione dei contributi)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell'anno nel quale si svolgono le iniziative per le quali è chiesto il contributo, corredate di:

- a) relazione illustrativa delle iniziative;
- b) preventivo di spesa.

2. Entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero il bilancio consuntivo e una sintetica relazione dell'attività, nonché l'elenco analitico della documentazione giusti-

ficativa di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

CAPO VI

Interventi per la tutela del talento sportivo

Art. 16

(Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera e al Comitato regionale del CONI)

1. Al fine di valorizzare il talento sportivo degli atleti nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali:

- a) al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera, per la pratica dell'atletica leggera;
- b) al Comitato regionale del CONI, per la pratica di discipline sportive individuali, nell'ambito di indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 17

(Regolamento per la concessione del finanziamento)

1. La Giunta regionale determina con regolamento i criteri e le modalità di concessione del finanziamento di cui all'articolo 16.

2. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

CAPO VII

Interventi a favore dei soggetti diversamente dotati

Art. 18

(Contributi per il sostegno della pratica sportiva dei soggetti diversamente dotati)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati contributi in conto capitale, nella misura

massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.

2. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di:

- a) relazione illustrativa riguardante la manifestazione e l'utilizzo dei mezzi, dell'equipaggiamento e delle attrezzature;
- b) dettagliato preventivo di spesa.

3. La Giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.

4. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo della manifestazione, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

5. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 4 o la non realizzazione della manifestazione o intervento comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonché l'esclusione dal contributo per i tre anni successivi.

6. Le disposizioni di cui comma 5 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione sia dovuta a causa di forza maggiore.

CAPO VIII

Interventi per l'informatizzazione dei servizi

Art. 19

(Contributi per l'acquisto di tecnologia informatica)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile, ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva, e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi dei medesimi e dei relativi comitati provinciali, al fine di favorire i servizi di supporto alle società e associazioni sportive.

2. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in mate-

ria di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di una relazione sulla necessità del prodotto e del preventivo di spesa.

3. Il contributo è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione fiscale della spesa sostenuta.

CAPO IX

Interventi per la promozione dell'attività sportiva in ambito scolastico e universitario

Art. 20

(Promozione dell'attività sportiva nella scuola dell'obbligo)

1. Al fine di promuovere l'attività sportiva nella scuola dell'obbligo, la Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le federazioni sportive operanti in ambito regionale.

2. Sono condizioni necessarie per la stipula delle convenzioni l'intesa con almeno uno dei Centri servizi amministrativi provinciali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la partecipazione di istruttori sportivi qualificati secondo la normativa vigente e la possibilità di utilizzo di infrastrutture alberghiere o sportive site in ambito regionale.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, di concerto con l'Assessore regionale al turismo, determina con regolamento i criteri per la concessione dei contributi. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero entro il 31 maggio di ogni anno.

4. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).

Art. 21

(Contributi annui per i Centri universitari sportivi)

1. Al fine di sostenere le attività promozionali di diffusione dell'attività sportiva nell'ambito universitario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle Università degli studi di Trieste e Udine per i Centri universitari sportivi, a sostegno del funzionamento e delle attività sportive e del tempo libero dagli stessi promosse.

2. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/1999.

CAPO X

Interventi per la tutela dell'attività sportiva e motoria

Art. 22

(Assistenza legale ai dirigenti volontari di enti e associazione sportive senza fini di lucro)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro contributi, di importo stabilito annualmente dalla Giunta regionale, per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica, con esclusione di quelli imputabili a dolo o colpa grave. I contributi sono erogati in via anticipata e in unica soluzione.

2. La domanda di concessione dei contributi è presentata alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento giudiziario. La domanda indica le generalità del richiedente, la carica ricoperta nell'ente o associazione, il legale patrocinante e una breve relazione dei fatti.

3. Al termine del procedimento il dirigente presenta alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero la parcella quietanzata dell'avvocato difensore e copia della sentenza. La mancata presentazione di tali documenti comporta la restituzione del contributo e l'impossibilità di ottenerne altri.

Art. 23

(Tutela dei praticanti)

1. L'attività motoria generalizzata, se effettuata a pagamento o comunque soggetta a una tassa d'ingresso e di associazione è svolta sotto la responsabilità di un tecnico qualificato e su presentazione di certificazione medica, attestante l'idoneità fisica del praticante. L'obbligo della nomina del tecnico qualificato deve essere inserito nel regolamento d'uso degli impianti di cui all'articolo 9, comma 2.

2. La Giunta regionale determina con regolamento le modalità di assistenza tecnica e i criteri di individuazione dei tecnici qualificati.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la revoca degli incentivi previsti dalla presente legge e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro a carico del gestore dell'attività. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Art. 24

(Tutela della salute in ambito sportivo)

1. L'Amministrazione regionale adotta programmi d'intervento mirati a promuovere un corretto stile di vita e la tutela della salute, con particolare riguardo alla lotta antidoping, mediante attività di sensibilizzazione e informazione da svolgere nelle scuole e nei confronti degli atleti e degli operatori sportivi e di formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie nonché del personale tecnico sportivo per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.

2. Gli interventi sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle istituzioni scolastiche, del CONI e delle organizzazioni sportive, secondo il programma e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale allo sport, di concerto con l'Assessore regionale alla sanità.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere e stipulare un'apposita convenzione con le competenti strutture medico-sportive nazionali per il potenziamento e la diffusione dei controlli antidoping nel territorio regionale nell'ambito delle attività sportive agonistiche organizzate da associazioni e gruppi appartenenti alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva e alle organizzazioni dello sport amatoriale. Tale convenzione prevede, in particolare, le modalità di coinvolgimento diretto degli organizzatori delle attività sportive agonistiche nella lotta antidoping.

4. L'Amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni sportive che hanno aderito e partecipato ai programmi di cui al comma 1.

5. La legge finanziaria regionale determina l'entità della spesa degli interventi di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/1999.

CAPO XI

Interventi per il tempo libero

Art. 25

(Manifestazioni nell'ambito del tempo libero)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, per sostenere manifestazioni nell'ambito del tempo libero.

2. I contributi sono concessi solo per manifestazioni di interesse regionale, ferme restando le competenze

attribuite alle Province e ai Comuni, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 10/1988.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare anche direttamente le manifestazioni di cui al comma 1.

Art. 26

(Interventi a sostegno della danza folcloristica)

1. Nell'ambito dell'azione di tutela e di promozione del patrimonio culturale e linguistico delle sue comunità, la Regione riconosce il ruolo svolto dalle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica e ne sostiene le iniziative e le attività, secondo indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale, mediante la concessione di contributi annui, a titolo di concorso nelle spese necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali.

2. I contributi possono essere utilizzati per le attività di ricerca, per l'organizzazione di corsi, di seminari e di laboratori didattici, per la redazione e la riproduzione di materiali di studio e di divulgazione, per l'acquisto di materiale connesso all'esercizio dell'attività, quali pubblicazioni, attrezzature, equipaggiamenti, nonché per le spese di trasporto per la partecipazione a manifestazioni di danza folcloristica in Italia e all'estero. Il programma delle attività culturali deve essere riservato alla conoscenza, alla divulgazione e alla promozione delle tradizioni di danza folcloristica della regione.

Art. 27

(Interventi a favore dei militari di leva)

1. L'Amministrazione regionale, in ottemperanza agli impegni assunti con il Protocollo d'intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e Quinto Corpo d'Armata, è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni anche non riconosciute, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva.

Art. 28

(Concessione e rendicontazione dei contributi)

1. Le domande di concessione dei contributi di cui agli articoli 25, 26 e 27 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha luogo l'intervento, corredate di:

a) relazione illustrativa dell'attività o della manifestazione;

- b) preventivo di spesa;
- c) limitatamente alle associazioni di cui all'articolo 26, relazione sintetica dell'attività svolta dall'associazione nel corso della sua vita sociale, da cui risulti la sua rappresentatività e il radicamento sul territorio in cui opera.

2. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite annualmente in base alle domande pervenute nel termine e secondo le modalità di cui al comma 1, nell'ambito degli indirizzi di programma stabiliti dalla Giunta regionale.

3. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, del bilancio consuntivo della manifestazione o attività, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa e dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

4. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 3 o la non realizzazione della manifestazione o attività comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 7/2000, nonché l'esclusione dal contributo per i tre anni successivi.

5. Le disposizioni di cui comma 4 non si applicano qualora la non realizzazione della manifestazione o attività sia dovuta a causa di forza maggiore.

CAPO XII

Interventi per l'attività sportiva amatoriale

Art. 29

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di sostenere l'attività sportiva amatoriale promossa dalle associazioni operanti nel territorio regionale, in favore delle stesse trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi II, IV, VIII e XI della presente legge, secondo le modalità e procedure ivi previste.

CAPO XIII

Ispezioni e controlli, sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione dei contributi e finanziamenti

Art. 30

(Facoltà ispettive e di controllo)

1. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli, in qualsiasi momen-

to, in relazione ai contributi e finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal capo I del titolo III della legge regionale 7/2000.

Art. 31

(Sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione dei contributi e finanziamenti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sospendere l'erogazione dei contributi e finanziamenti di cui alla presente legge, a revocare i medesimi e a chiedere la restituzione delle somme erogate, secondo quanto disposto dal capo II del titolo III della legge regionale 7/2000.

CAPO XIV

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 32

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2 fanno carico, a decorrere dall'anno 2004, all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e a carico delle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni successivi relativamente alle variazioni riguardanti limiti d'impegno:

- a) per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 29, comma 1, sono autorizzati tre limiti d'impegno decennali, di cui due a decorrere dall'anno 2004, rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, e uno a decorrere dall'anno 2005 di 500.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi annui costanti a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso» e con lo stanziamento complessivo di

- 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e 1.450.000 euro per l'anno 2005, in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2014 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per le medesime annualità derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera f);
- b) per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, a carico del capitolo 6143 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, istituzioni, società e associazioni sportive, gruppi sportivi aziendali, soggetti privati, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le opere accessorie, e per il recupero, l'adeguamento, il miglioramento e l'acquisizione in proprietà di impianti in disuso - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento complessivo di 2.049.000 euro, suddiviso in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera f);
- c) per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzato a decorrere dall'anno 2004 il limite d'impegno decennale di 660.000 euro. Le annualità relative sono iscritte sul capitolo 6130 (2.1.232.4.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi pluriennali a soggetti pubblici, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che tali soggetti stipulano per la costruzione di impianti sportivi natatori» e con lo stanziamento complessivo di 1.320.000 euro, suddiviso in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 in corrispondenza alle annualità autorizzate per gli anni medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2013 fanno carico al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero III) della lettera f);
- d) per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6118 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi» e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero IV) della lettera f);
- e) per le finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6119 (2.1.233.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Trasferimenti alle Province diretti alla concessione di contributi in conto capitale a Comuni, singoli o associati, enti e istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e ricreative anche di carattere aziendale per l'acquisto di attrezzature fisse e mobili necessarie all'attività sportiva e ricreativa» e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero V) della lettera f);
- f) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), d), j), l), n), t), u) e v), sono revocati:
- I) i tre limiti d'impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2004 e di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, autorizzati dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sul capitolo 6137 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 2.400.000 euro, suddivisi in ragione di 950.000 euro per l'anno 2004 e di 1.450.000 euro per l'anno 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2014

grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;

- II) la spesa complessiva di 2.049.000 euro, suddivisa in ragione di 1.049.000 euro per l'anno 2004 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2005, autorizzata rispettivamente per 1.049.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e per 1.000.000 di euro relativi all'anno 2005 dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6140 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
- III) il limite d'impegno decennale di 660.000 euro a decorrere dall'anno 2004, autorizzato dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6138 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di complessivi 1.320.000 euro, suddivisi in ragione di 660.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005; la revoca relativa alle annualità per gli anni dal 2006 al 2013 grava sul corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi;
- IV) la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 258.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 258.000 euro relativi all'anno 2005 dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6141 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
- V) la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 103.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 47.000 euro relativi all'anno 2004 e per 150.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 6167 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

3. Sono autorizzate le seguenti variazioni di spesa, in parte compensative, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, il cui stanziamento è elevato di complessivi 550.000 euro, suddivisi in ragione di 275.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, in relazione alle autorizzazioni delle maggiori spese di cui alle lettere e), i) e j):

- a) per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragio-

ne di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6049 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero» e con lo stanziamento complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);

- b) per le finalità previste dall'articolo 11, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6051 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Finanziamenti a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo» e con lo stanziamento complessivo di 3.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto II della lettera k);
- c) per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 1 e dell'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6145 (1.1.152.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere l'organizzazione di manife-

- stazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero programmate dopo il 28 febbraio» e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto III della lettera k);
- d) per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6148 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi annui al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia a titolo di concorso nelle spese sostenute dalla Scuola regionale dello sport per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate» e con lo stanziamento complessivo di 150.000 euro, suddiviso in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto IV della lettera k);
- e) per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6041 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'organizzazione di manifestazioni sportive» e con lo stanziamento complessivo di 400.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
- f) per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, relativamente all'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6158 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi in conto capitale alle associazioni sportive di soggetti diversamente dotati per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti» e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto V della lettera k);
- g) per le finalità previste dall'articolo 25, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6164 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi a soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'ambito del tempo libero» e con lo stanziamento complessivo di 600.000 euro, suddiviso in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto I della lettera k);
- h) per le finalità previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6166 (1.1.162.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi annui alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica, nonché ad associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, a titolo di concorso nelle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività culturali» e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al punto VI della lettera k);
- i) per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6048 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associa-

- zioni, gruppi sportivi e ricreativi aziendali, comitati nonché organizzazioni del tempo libero, senza fini di lucro, e associazioni che promuovono l'attività sportiva amatoriale, per l'attuazione di iniziative di carattere ricreativo, sociale e culturale a favore dei militari di leva» e con lo stanziamento complessivo di 50.000 euro, suddiviso in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
- j) per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6159 (1.1.162.2.08.06) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi ai dirigenti volontari non retribuiti di enti e associazioni sportive senza fini di lucro per il patrocinio legale in caso di coinvolgimento in fatti connessi alla propria carica» e con lo stanziamento complessivo di 100.000 euro, suddiviso in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
- k) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), o), w), x), z) e bb) sono revocati:
- I) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 1.057.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 443.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6053 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
- II) la spesa di complessivi 3.000.000 di euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente per 1.135.000 euro relativi all'anno 2004 dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per 365.000 euro relativi all'anno 2004 e per 1.500.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6080 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
- III) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6070 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
- IV) la spesa di complessivi 150.000 euro, suddivisa in ragione di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 75.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 79, della legge regionale 3/2002, e per 75.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6061 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
- V) la spesa di complessivi 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 51.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6090 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
- VI) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per 154.000 euro relativi all'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6054 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.
4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 alla funzione - obiettivo n. 9 - programma 9.8 - Rubrica n. 44 - spese correnti - con la denominazione «Spese dirette nel settore dello sport e del tempo libero», con riferimento al capitolo 6147 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Spese per la realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale, di informazione, educazione e promozione attinenti lo sport e il tempo libero e di iniziative sportive di rilievo nazionale e internazionale o di particolare interesse sociale ed educativo» e con lo stanziamento complessivo di 360.000 euro, suddiviso in ragione di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
5. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.1056 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 6273 (1.1.141.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Spese per sostenere manifestazioni di interesse regionale nell'am-

bito del tempo libero» e con lo stanziamento complessivo di 90.000 euro, suddiviso in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 5, all'articolo 18, comma 5, all'articolo 22, comma 3, all'articolo 28, comma 4 e all'articolo 31, comma 1, affluiscono all'unità previsionale di base 3.7.720 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 137 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed ai corrispondenti capitoli di entrata per gli anni successivi.

7. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.1.323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:

- a) per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6149 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Finanziamento annuo al Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica dell'atletica leggera» e con lo stanziamento complessivo di 206.000 euro, suddiviso in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero I) della lettera c);
- b) per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico del capitolo 6157 (1.1.159.2.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Finanziamento annuo al Comitato regionale del CONI per l'assegnazione di borse di studio agli atleti e ai tecnici, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi promozionali, per l'assegnazione di premi alle società di appartenenza e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con le

università degli studi o istituti scientifici regionali, limitatamente alla pratica di discipline sportive individuali» e con lo stanziamento complessivo di 308.000 euro, suddiviso in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui al numero II) della lettera c);

- c) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere s) e aa), sono revocate:
- I) la spesa di complessivi 206.000 euro, suddivisa in ragione di 103.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata, per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 103.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6057 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;
- II) la spesa di complessivi 308.000 euro, suddivisa in ragione di 154.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, e per 154.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6091 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

8. Sono autorizzate le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 9.8.44.2.328 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005:

- a) per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, e dall'articolo 29, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento al capitolo 6163 (2.1.239.3.08.09) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato al citato bilancio - alla Rubrica n. 44 - Servizio delle attività ricreative e sportive - con la denominazione «Contributi ai comitati regionali delle federazioni sportive affiliate al CONI e degli enti di promozione sportiva e alle realtà rappresentative delle associazioni amatoriali operanti a livello interprovinciale, per l'acquisto di tecnologia destinata all'informatizzazione dei servizi di supporto alle società e associazioni sportive» e con lo stanziamento complessivo di 102.000 euro, suddiviso in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
- b) in relazione al disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettere q) e r), è revocata la spesa complessiva di 102.000 euro, suddivisa in ragione di 51.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, rispettivamente autorizzata per l'anno 2004, dall'articolo 7, comma

93, della legge regionale 3/2002, e per 51.000 euro relativi all'anno 2005, dall'articolo 6, comma 101, della legge regionale 1/2003, sul capitolo 6161 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

9. Al maggior onere complessivo di 1.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 3, lettere e), i) e j), e ai commi 4 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del precitato bilancio - capitolo 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 30 del prospetto D/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Art. 33

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare:

- a) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive);
- b) la legge regionale 28 ottobre 1980, n. 57 (modificativa della legge regionale 43/1980);
- c) la legge regionale 9 maggio 1981, n. 27 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
- d) la legge regionale 28 giugno 1982, n. 43 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
- e) la legge regionale 23 agosto 1982, n. 62 (modificativa e di interpretazione autentica della legge regionale 43/1980);
- f) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 60 (modificativa e di finanziamento della legge regionale 43/1980);
- g) l'articolo 26 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
- h) la legge regionale 9 maggio 1986, n. 19 (modificativa della legge regionale 43/1980);
- i) la legge regionale 18 luglio 1991, n. 29 (modificativa della legge regionale 43/1980);
- j) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 23 (modificativa della legge regionale 43/1980);

- k) il comma 2 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
- l) l'articolo 58 (modificativo della legge regionale 43/1980) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
- m) il comma 29 (modificativo della legge regionale 43/1980) dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
- n) i commi 76 e 77 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- o) i commi 91 e 92 (modificativi della legge regionale 43/1980) dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002;
- p) l'articolo 31 (Iniziativa speciali a favore dei militari di leva) della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 (Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili);
- q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6 (Interventi regionali per i servizi di supporto alle attività sportive);
- r) l'articolo 59 (modificativo dell'articolo 4 della legge regionale 6/1991) della legge regionale 9/1999;
- s) la legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 (Interventi regionali a tutela del talento atletico);
- t) l'articolo 68 (Contributi per interventi su impianti sportivi) della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
- u) i commi 13, 14, 15, 16 e 17 (concernenti contributi per la realizzazione di impianti sportivi natatori) dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997;
- v) i commi 4 (modificativo del comma 13 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997) e 5 (modificativo del comma 15 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997) dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
- w) i commi 52, 53 e 54 (concernenti contributi per iniziative sportive di rilievo nazionale, internazionale, di particolare interesse sociale ed educativo) dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

- x) i commi 60, 61, 62 e 63 (concernenti contributi alle associazioni operanti nel settore della danza folcloristica) dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998;
- y) il comma 66 (modificativo del comma 62 dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998) dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
- z) i commi 13 e 14 (concernenti contributi per l'attività sportiva delle associazioni di portatori di handicap) dell'articolo 11 della legge regionale 4/1999;
- aa) i commi 1 e 3 (concernenti l'estensione degli interventi di cui alla legge regionale 16/1994) dell'articolo 8 della legge regionale 13/2000;
- bb) i commi 77, 78 e 79 (concernenti contributi per l'attività della Scuola regionale dello sport del CONI) dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002.

Art. 34

(Decorrenza dell'efficacia)

1. La presente legge, a eccezione degli articoli 1, 8, 20, 21, 24 e 32, ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 3 aprile 2003

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 6

- Il capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, reca: «Finanziamento di lavori pubblici».

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, è il seguente:

Art. 4

(Concessione per la realizzazione e per la gestione di opere pubbliche e di pubblica utilità)

(omissis)

3. Il concedente, in relazione alla gestione economica dell'opera e fatto salvo il caso di equilibrio tra la tariffa di mercato e quella sociale, può intervenire nei modi e alle condizioni che seguono:

- a) con la previsione di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati; nel qual caso il soggetto concedente deve assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori; il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili;

(omissis)

- Per il titolo del capo XI della legge regionale 14/2002 vedi nota all'articolo 6.

Nota all'articolo 8

- Il testo degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 14/2002 è il seguente:

Art. 41

(Commissione regionale dei lavori pubblici)

1. Al fine della semplificazione dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernente l'attuazione di lavori pubblici, il soggetto pubblico o privato attuatore dell'intervento può richiedere la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio dei provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa vigente. In tale ipotesi non trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000. La convocazione della Commissione regionale può essere altresì richiesta da soggetti beneficiari di contributi pubblici per l'attuazione di opere non soggette alla normativa dei lavori pubblici che la Giunta regionale dichiara di preminente interesse regionale.

2. Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e comunque quando la normativa vigente attribuisce a organi collegiali o politici la competenza al rilascio di provvedimenti autorizzatori o finali, partecipa alla Commissione regionale il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento.

3. La Commissione regionale esamina ai fini valutativi i progetti, valuta i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

4. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadono in aree classificate parchi e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria, la Commissione regionale non può assumere determinazioni positive in presenza del voto negativo del rappresentante della struttura competente alle valutazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni.

5. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la struttura tecnica competente per territorio incaricata di provvedere all'organizzazione della Commissione regionale, nonché sono disciplinati la composizione della Commissione medesima, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali deve essere assunto il provvedimento finale.

Art. 42*(Semplificazione delle procedure valutative)*

1. La Commissione regionale, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.

2. La Commissione regionale si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare come definito dall'articolo 8, comma 3, nonché dal regolamento di cui all'articolo 4, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e nei siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta previsti dalla normativa vigente.

4. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto è inviato alle autorità individuate in base all'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, ed è data informazione al pubblico mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito telematico della Regione. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di incidenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, la Commissione regionale opera sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41, comma 5.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai lavori pubblici relativi a impianti di smaltimento rifiuti.

Art. 43*(Snellimento delle procedure autorizzatorie)*

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta e pareri, la Commissione regionale esamina il progetto definitivo, predisposto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, nonché del regolamento di cui all'articolo 4, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 42.

2. Le procedure di competenza della Commissione regionale sostituiscono tutte le altre procedure di controllo ed esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, a esclusione di quelle di competenza delle amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Qualora alla Commissione regionale partecipino i rappresentanti di amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 490/1999, il provvedimento finale della Commissione regionale e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'articolo 151, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo. Il pronunciamento favorevole in seno alla Commissione regionale del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui al comma 2 dell'articolo 138 della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Commissione regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge regionale 3/2001.

4. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l'accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciati sulla base del provvedimento finale assunto dalla Commissione regionale.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 32*(Vincolo di destinazione dei beni immobili)*

1. Il soggetto beneficiario degli incentivi regionali ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.

3. In caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultrinquennale, dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione del bene.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi e regolamenti di settore qualora siano più favorevoli al beneficiario.

5. In via eccezionale e per accertate sopravvenute ragioni di interesse pubblico la durata dei vincoli di destinazione può essere abbreviata nei confronti di soggetti pubblici con deliberazione della Giunta regionale.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è il seguente:

Art. 36*(Sviluppo della cultura dello sport e del tempo libero)*

1. Sono di competenza della Regione:

- la promozione a livello regionale della cultura dello sport e del tempo libero;
- il sostegno e il finanziamento di enti, associazioni ed organismi cui è riconosciuta una speciale funzione di interesse regionale;
- gli interventi a sostegno di manifestazioni, convegni ed attività formative di interesse regionale.

2. Le Province provvedono agli interventi concernenti il sostegno delle attività ricreative e sportive svolte da enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli di cui alla lettera b) del comma 1.

3. I Comuni esercitano le funzioni di promozione delle attività ricreative e sportive di base.

Nota all'articolo 12

- Il capo II del titolo III della legge regionale 7/2000 reca: «Sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi».

Nota all'articolo 18

- Per il titolo del capo II del titolo III della legge regionale 7/2000 vedi nota all'articolo 12.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, è il seguente:

Art. 4*(Altre leggi di spesa)*

1. Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. Le altre leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo, nonché le quote a carico del bilancio dei singoli esercizi.

Nota all'articolo 21

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 7/1999 vedi nota all'articolo 20.

Nota all'articolo 24

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 7/1999 vedi nota all'articolo 20.

Nota all'articolo 25

- Per il testo dell'articolo 36 della legge regionale 10/1988 vedi nota all'articolo 11.

Nota all'articolo 27

- Il Protocollo d'intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e Quinto Corpo d'Armata, sottoscritto in data 9 ottobre 1986, concerne lo sviluppo dei rapporti tra la comunità civile e la comunità militare rappresentata dal Comitato Misto Interforze.

Nota all'articolo 28

- Per il titolo del capo II del titolo III della legge regionale 7/2000 vedi nota all'articolo 12.

Nota all'articolo 30

- Il capo I del titolo III della legge regionale 7/2000 reca: «Controlli».

Nota all'articolo 31

- Per il titolo del capo II del titolo III della legge regionale 7/2000 vedi nota all'articolo 12.

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge

n. 65

- d'iniziativa dei consiglieri De Gioia, Baiutti e Puati, presentato al Consiglio regionale in data 12 aprile 1999 e assegnato alla III Commissione permanente in data 26 aprile 1999;

n. 143

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 15 giugno 2000 e assegnato alla III Commissione permanente in data 24 luglio 2000;
- abbinati dalla III Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Regolamento interno; esaminati dalla Commissione stessa nelle sedute di data 26 gennaio 2000, 24 ottobre 2001, 2 ottobre 2002 e 5 novembre 2002, con scelta, in tale ultima seduta, del disegno di legge n. 143 quale testo base; testo base approvato dalla Commissione a maggioranza, con modifiche, nella seduta di data 5 novembre 2002, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Bortuzzo, De Gioia e Molinaro e, di minoranza, del consigliere Alzetta;
- esaminati dal Consiglio regionale, nel testo base proposto dalla Commissione, nella seduta pomeridiana di data 26 febbraio 2003, nelle sedute uniche di data 27 febbraio 2003 e 5 marzo 2003 e nella seduta antimeridiana di data 6 marzo 2003; testo approvato dal Consiglio regionale a maggioranza, con modifiche, nella seduta di data 6 marzo 2003;

- trasmesso al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1925-03 del 26 marzo 2003.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2003, n. 062/Pres.

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione, tramite Friulia-Lis S.p.A., di agevolazioni alle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria di cui all'articolo 49 della legge regionale 12/2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - locazioni industriali di sviluppo - Friulia-Lis S.p.A., per l'attuazione di interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane;

VISTO l'articolo 6, comma 3 della stessa legge regionale n. 18/2000, ai sensi del quale le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con interesse non superiore al 3 per cento e sono rimborsate entro 10 anni. La provvista di cui al comma 2 è integrata con ulteriore provvista della Friulia-Lis S.p.A., per un importo non inferiore a quello sottoscritto, dall'Amministrazione regionale;

RILEVATO che, come disposto dall'articolo 10 della citata legge regionale n. 18/2000, il succitato aiuto di Stato è stato regolarmente notificato alla Commissione europea dalle autorità italiane;

VISTO che la CE ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto in questione, ritenendo che soddisfi tutte le condizioni per essere considerato compatibile con il Trattato CE, e ne ha autorizzato l'applicazione per il periodo 2000-2006, come da nota del 6 novembre 2001, prot. 292034;

CONSIDERATO inoltre che, sulla base dell'istruttoria svolta, la CE ha fornito precisazioni e chiarimenti sull'applicazione dell'aiuto di stato stesso;

CONSIDERATO che l'articolo 49 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato» riproduce integralmente la norma di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale n. 18/2000;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, della citata legge regionale 12/2002, di procedere all'approvazione di apposito Regolamento concernente le misure di aiuto, i criteri e le modalità di intervento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la legge regionale 18/2000, articolo 6, commi da 2 a 6;

VISTA la legge regionale 12/2002, articolo 49;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 27 febbraio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione, tramite Friulia-Lis S.p.A., di agevolazioni alle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria di cui all'articolo 49 della legge regionale 12 aprile 2002, n. 12», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 14 marzo 2003

TONDO

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione, tramite Friulia-Lis S.p.A., di agevolazioni alle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento stabilisce le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a mezzo locazione finanziaria (leasing) da parte della Friulia-Lis S.p.A. ai sensi dell'articolo 49 comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 2

(Imprese finanziabili)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 1 le imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 nonché le cooperative artigiane, le società consortili ed i consorzi tra imprese artigiane anche in forma cooperativa, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo stesso.

Art. 3

(Operazioni finanziabili)

1. Sono finanziabili:

- a) Contratti di locazione finanziaria, di seguito indicata leasing, mobiliare, della durata massima di anni cinque. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di euro 150.000,00, anche con riferimento a più operazioni di leasing mobiliare.
- b) Contratti di leasing immobiliare, della durata minima di anni otto. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di euro 515.000,00, per operazione.

2. Fino all'importo complessivo di euro 515.000,00 possono essere cumulate più operazioni di diversa categoria.

3. Gli importi massimi suindicati potranno essere superati dalla Friulia-Lis S.p.A. applicando alla differenza le condizioni correnti di istituto.

4. Non sono ammesse le operazioni di sub-locazione, né quelle aventi per oggetto beni preventivamente ceduti dallo stesso conduttore alla società di leasing (operazioni di *leas-back*).

5. Sulla base del presente regime i finanziamenti possono essere concessi soltanto se la domanda d'aiuto è stata presentata dal beneficiario prima che inizi l'esecuzione del progetto da sovvenzionare.

Art. 4

(Contenuto del contratto di leasing)

1. I contratti di leasing indicati all'articolo 3 possono riguardare la locazione di beni mobili o immobili quali attrezzature e fabbricati, che contribuiscono alla creazione di nuovi stabilimenti, all'ampliamento di stabilimenti esistenti o all'avvio di attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente fra le quali, in particolare, l'acquisizione, l'ammodernamento, l'ampliamento e la ristrutturazione di laboratori e l'acquisto di attrezzature e macchinari funzionali all'attività esercitata.

Art. 5

(Forma e intensità dell'aiuto, costi ammissibili, cumulo)

1. Gli aiuti sono concessi quando l'acquisizione dei beni è finanziata attraverso contratto di leasing per cui l'impresa locataria dispone di una promessa di vendita del bene da parte del locatore. L'acquisto del bene al termine del periodo di leasing non è obbligatorio. Il

bene tuttavia deve essere conservato per cinque anni dalla conclusione dell'iniziativa.

2. L'aiuto è accordato, attraverso Friulia-Lis S.p.A., sotto forma di parziale abbuono dei costi finanziari dei contratti di leasing della durata di cinque anni per attrezzature e di otto anni per i fabbricati.

3. Il tasso variabile da applicare agli interventi di leasing è pari all'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

4. Il tasso da applicare durante il periodo contrattuale è comunque variabile in più e in meno nella misura delle variazioni dell'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

5. La variazione del tasso contrattuale è applicata a partire dal secondo canone avente scadenza successiva alla variazione stessa.

6. Il tasso d'interesse agevolato, relativo al contratto di locazione finanziaria, non dovrà comunque superare il limite massimo d'aiuto raggiungibile, espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (E.S.L.) e calcolato secondo il metodo stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0224/Pres. del 10 maggio 1993.

7. Dato che i costi del leasing sono fissati in rapporto al tasso «EURIBOR», non devono comunque essere superate le intensità massime del 7,5 e 15%, rispettivamente per le medie e piccole imprese, qualunque sia la variazione del tasso «EURIBOR».

8. Gli aiuti concessi sulla base di questo regime non possono essere cumulabili con alcun altro aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 87, par. 1 del Trattato CE, né con altri finanziamenti comunitari che riguardino gli stessi costi ammissibili.

Art. 6

(Vincoli ed obblighi del soggetto beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo:

- a) di non cedere il contratto di locazione a terzi;
- b) di non cedere a terzi i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria;
- c) di utilizzare direttamente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale;
- d) di trasmettere alla Friulia-Lis S.p.A., entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la puntuale osservanza del rispetto dei vincoli di utilizzo dei beni.

2. Nel caso di mancato invio della dichiarazione di cui alla lettera d) del comma 1 nel termine ivi indicato, la Friulia-Lis S.p.A. - previo eventuale sollecito una

volta soltanto - effettua un sopralluogo per verificare la situazione di fatto esistente e laddove venissero verificate anomalie ne dà urgente comunicazione all'Amministrazione regionale per le conseguenti determinazioni circa l'agevolazione.

3. Dei vincoli e degli obblighi deve farsi espressa menzione nel contratto e, sempre in detta sede, il soggetto beneficiario deve espressamente impegnarsi ad acconsentire agli accertamenti che dovessero rendersi necessari in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Friulia-Lis S.p.A. del sopravvenire di fatti e circostanze collidenti con i vincoli ed obblighi di cui si tratta, ivi compresa la cessazione dell'attività produttiva dovuta a qualsivoglia causa, compresi il fallimento e la liquidazione volontaria.

Art. 7

(Ammissibilità)

1. A conclusione dell'istruttoria, che deve avvenire nelle modalità e nei tempi previsti dalla convenzione, la Friulia-Lis S.p.A. deve soddisfare le domande ritenute ammissibili all'intervento, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Art. 8

(Notifica CE)

1. Il presente Regolamento non è soggetto all'obbligo della notificazione alla CE, di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, in quanto è già stato notificato in via preventiva il progetto di aiuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 18/2000, integralmente riprodotto dall'articolo 49 della legge regionale 12/2002 ed il presente provvedimento si attiene a quanto autorizzato dalla CE.

2. Il regime notificato è stato valutato nell'ambito del Regolamento (CE) n. 70/2001 dalla Commissione europea del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese (Gazzetta Ufficiale L 10 del 13 gennaio 2001, pag. 33).

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato» e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11

(Durata)

1. Il presente Regolamento resta in vigore nei limiti dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2003, n. 063/Pres.

Regolamento per la definizione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera h) della legge regionale 1/2003. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 3, comma 8, lettera h), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che stanziava un fondo pari a 300.000 euro a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, relativamente all'importo di fine esercizio per l'anno 2002 e all'importo della retribuzione per l'anno 2002;

CONSIDERATO che la norma sopra citata prevede, altresì, che le modalità di presentazione della domanda e i criteri di riparto vengano definiti con apposito Regolamento;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere senza ritardo all'individuazione delle anzidette modalità e dei criteri per l'assegnazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera h), della legge regionale 1/2003, prevedendo, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la copertura del totale degli oneri sostenuti nell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 27 febbraio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la definizione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera h), della legge regionale 1/2003, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 marzo 2003

TONDO

Regolamento per la definizione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera h), della legge regionale 1/2003.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di presentazione della domanda e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera h), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato.

Art. 2

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Per accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 1 i Comuni interessati presentano alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, apposita domanda indicante il nominativo del personale proveniente a seguito di mobilità dalle Ferrovie dello Stato, l'importo di fine esercizio per l'anno 2002 e l'importo della retribuzione ordinaria per il medesimo anno.

2. La domanda di cui al comma 1 deve pervenire al competente Ufficio entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente Regolamento.

3. Ai fini del rispetto del termine trova applicazione quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 3

(Criteri di riparto ed erogazione)

1. L'assegnazione spettante a ciascun Comune è determinata sulla base dell'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria ed all'importo di fine esercizio relativo all'anno 2002.

2. Qualora l'ammontare complessivo delle richieste dovesse risultare superiore allo stanziamento del fondo l'importo dell'assegnazione spettante a ciascun beneficiario verrà ridotto in misura proporzionale.

3. L'erogazione è disposta in unica soluzione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2003, n. 064/Pres.

Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti dell'Istituto faunistico regionale. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che stabilisce, per le esigenze operative, che le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2, riguardante «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

VISTE le norme sulla contabilità generale dello Stato;

RITENUTO di approvare il Regolamento per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio nonché di quelle informatiche, di libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'Istituto faunistico regionale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 27 febbraio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti dell'Istituto faunistico regionale», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 marzo 2003

TONDO

Regolamento per l'acquisto di beni e servizi per le esigenze operative correnti dell'Istituto faunistico regionale.

Art. 1

(Spese dell'Istituto faunistico regionale)

1. Le spese dirette che l'Istituto faunistico regionale sostiene ai sensi dell'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle:

- a) per l'acquisto di attrezzature d'ufficio, quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo;
- b) per le forniture di pannelli e lavagne luminose;
- c) per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, quali video registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione;
- d) per l'acquisto di macchine di calcolo; materiali di ricambio, di consumo ausiliario e accessorio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;
- e) per l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale elemento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;
- f) per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente e indifferibile.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2

(Limiti di importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguire ai sensi del presente Regolamento non può superare 5.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore dell'Istituto faunistico regionale dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di Funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 devono contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, devono essere specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta deve cadere su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati al comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata nessuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di 2.500,00 euro al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquistare sia fissato in modo univoco dal mercato;
- e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di

quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

- f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del Servizio competente per materia, ad eccezione della fattispecie di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 6

(Ordinazione del bene)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Direttore dell'Istituto faunistico regionale, su proposta del Funzionario delegato, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del direttore dell'Istituto faunistico regionale.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito provviste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione dei beni mobili)

1. Al vice consegnatario dell'Istituto faunistico regionale è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 marzo 2003, n. 065/Pres.

Approvazione modifica al Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per il rimborso costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 128, comma 9 ter della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che prevede la designazione, da parte del comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza regionale, di un coordinatore e dispone per il personale assegnato all'Agenzia la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza;

ATTESO che ai sensi del succitato articolo 128, comma 9 ter della legge regionale 13/1998, la Giunta regionale può deliberare la conservazione, la modifica o l'integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale e che trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all'articolo 19, comma 3 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, in materia di distacco;

VISTO l'articolo 1, comma 4 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, che prevede l'anticipazione dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N., di cui all'articolo 128, comma 9 ter della legge regionale 13/1998, da parte delle amministrazioni di appartenenza;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 4 della legge regionale 2/2001 la Regione assicura il rimborso dei costi medesimi, nell'ambito dei

trasferimenti agli Enti locali, anche tramite un Ente individuato quale capo fila;

VISTO l'articolo 3, comma 32 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che autorizza l'Amministrazione regionale a rimborsare i costi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 2/2001, agli Enti che li hanno anticipati o all'Ente individuato quale capofila, previa presentazione di idonea documentazione inerente i costi effettivamente sostenuti;

VISTO il successivo comma 33 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2002 che prevede la presentazione delle istanze di rimborso alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, corredata della documentazione di cui al succitato comma 32;

VISTO il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0182/Pres. del 24 giugno 2002, che determina i criteri e le modalità di riparto del fondo per il rimborso dei costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.;

EVIDENZIATO che all'articolo 2 dell'anzidetto Regolamento si fa riferimento, quale documentazione da allegare alla domanda di rimborso, alla deliberazione di assenso ed autorizzazione all'incarico dell'Ente locale di appartenenza del personale interessato;

RILEVATO, altresì, che la documentazione relativa all'autorizzazione dell'incarico da parte dell'Ente di appartenenza pare superflua, in quanto già acquisita dall'A.Re.Ra.N., in sede di affidamento dell'incarico;

RITENUTO pertanto di dover sostituire l'articolo 2 del citato Regolamento escludendo tra la documentazione da allegare alla domanda, la deliberazione di assenso ed autorizzazione all'incarico dell'Ente locale di appartenenza del personale interessato;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 495 del 27 febbraio 2003;

DECRETA

E' approvato la modifica al «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per il rimborso costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.», di cui all'articolo 3, commi 32 - 34 della legge regionale 3/2002, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0182/Pres. del 24 giugno 2002, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 marzo 2003

TONDO

Modifica al Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per il rimborso costi relativi al trattamento economico e alle competenze accessorie del personale messo a disposizione dell'A.Re.Ra.N.

Art. 1

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0182/Pres. del 24 giugno 2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

1. Alla domanda di rimborso di cui all'articolo 1 deve essere allegata copia della deliberazione dell'A.Re.Ra.N. con la quale viene affidato l'incarico, con l'indicazione degli estremi della deliberazione di Giunta regionale di approvazione del trattamento economico.».

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 marzo 2003, n. 070/Pres.

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO, in particolare, l'articolo 54 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico;

VISTO, inoltre, l'articolo 75 della succitata legge regionale ai sensi del quale con Regolamento d'esecuzione devono essere stabilite le misure d'aiuto, i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'articolo 54;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 470 del 27 febbraio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico», nel testo allegato al presente provvedimento facente parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 marzo 2003

TONDO

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1 le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane (AIA) di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002 ed i loro consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane ed iscritti nella separata sezione dell'AIA, operanti nei settori di cui all'articolo 16 del «Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della

legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato» approvato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres.

Art. 3

(Definizione)

1. Ai fini del presente Regolamento, per centri urbani si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali.

Art. 4

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili situati nei centri urbani, adibiti o da adibire a laboratori di artigianato artistico;
- b) acquisto di arredi, attrezzature, ivi compresi automezzi e macchinari, destinati ad uso esclusivo dei laboratori di cui alla lettera a).

2. In relazione alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. I lavori di cui al comma 1 lettera a) possono essere oggetto di contributo se l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda di contributo, è in regola con le normative vigenti in materia di urbanistica.

Art. 5

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, Serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis», accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento CE n. 69/2001, sono esclusi dai benefici previsti dal presente Regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2 che operano nel settore del trasporto e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE.

Art. 6

(Intensità ed ammontare del contributo)

1. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile nei limiti di cui ai commi 2 e 3.

2. L'ammontare minimo del contributo per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) è pari a 10.000,00 euro, l'ammontare massimo è pari a 100.000,00 euro.

3. L'ammontare minimo del contributo per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) è pari a 2.500,00 euro, l'ammontare massimo è pari a 50.000,00 euro.

4. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 7

(Procedimento per la concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo uno schema di domanda approvato con decreto del Direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono presentate alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

3. Le domande possono essere presentate tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati secondo le modalità previste dall'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

4. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa, il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda.

5. Il contributo è concesso entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

6. La competente Direzione regionale comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione necessaria per l'erogazione prevista dall'articolo 8 nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su eventuali altri contributi «de minimis» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti la data del provvedimento di concessione del contributo.

Art. 8

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato su presentazione delle fatture o di altra idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

Art. 9

(Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)

1. Gli interventi devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo, entro diciotto mesi dalla data di concessione dello stesso.

2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di sei mesi.

3. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto del contributo per la durata di cinque anni e dei beni mobili per la durata di due anni dalla data di concessione dello stesso.

4. Nel caso di cessione o di trasformazione dell'azienda prima della scadenza del vincolo di destinazione, l'agevolazione può essere confermata purché l'impresa subentrata o trasformata sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica della stessa natura, da utilizzarsi per le medesime funzioni. Tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dalla competente Direzione regionale.

6. Il beneficiario invia annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 3.

Art. 10

(Domande inevase)

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 11

(Ispezioni e controlli)

1. La Direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato» e dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2003, n. 078/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Forni Avoltri (Udine) valido per il periodo 1999-2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 10 e 130 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del suindaco Regio decreto n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo

lo 52 in cui viene disposto che, le Comunità montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani di gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il verbale dell'1 giugno 1999 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Forni Avoltri (Udine);

VISTO il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Forni Avoltri (Udine) valido per il periodo 1999-2010 elaborato dai dott. for. Fabio Troviero e Matteo Corradin iscritti all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano dell'1 ottobre 2002 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ne propone l'approvazione;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste del 10 ottobre 2002 n. 972 con il quale è stato approvato il suindicato piano di gestione forestale;

VISTO il verbale di deliberazione n. 49 del 27 novembre 2002 del Consiglio comunale di Forni Avoltri con il quale lo stesso adotta il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio del Comune di Forni Avoltri non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dalla relata di pubblicazione del 16 novembre 2002;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato Regio decreto n. 3267/1923 ed il relativo Regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 508 del 27 febbraio 2003;

DECRETA

- il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Forni Avoltri valido per il periodo 1999-2010 elaborato dai dott. for. Fabio Troviero e Matteo Corradin iscritti all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 10 ottobre 2002 n. 972, è reso esecutivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 20 marzo 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 marzo 2003, n. 079/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Paularo (Udine) valido per il periodo 2001-2012.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 10 e 130 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del suindicato Regio decreto n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio

silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani di gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il verbale del 23 luglio 2001 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Paularo (Udine);

VISTO il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Paularo (Udine) valido per il periodo 2001-2012 elaborato dal dott. for. Giuseppe Vanone, iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 18 novembre 2002 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ne propone l'approvazione;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste del 22 novembre 2002 n. 1244 con il quale è stato approvato il suindicato piano di gestione forestale;

VISTO il verbale di deliberazione n. 44 del 14 dicembre 2002 del Consiglio comunale di Paularo con il quale lo stesso adotta il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio del Comune di Paularo non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dalla relata di pubblicazione del 4 gennaio 2003;

CONSIDERATO che per i progetti di intervento, previsti dal piano in oggetto, ricadenti in Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) dovrà essere effettuata una valutazione d'incidenza come stabilito dalla D.G.R. 18 luglio 2002 n. 2600;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato Regio decreto n. 3267/1923 ed il relativo Regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 27 febbraio 2003;

DECRETA

- il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Paularo valido per il periodo 2001-2012 elaborato dal dott. for. Giuseppe Vanone, iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 22 novembre 2002 n. 1244, è reso esecutivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 20 marzo 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 marzo 2003, n. 080/Pres.

Aggiornamento elenco dei beni immobili del patrimonio regionale attribuiti alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza della Direzione regionale delle foreste e della caccia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed in particolare l'articolo 79, che attribuisce all'Azienda dei parchi e delle foreste la gestione dei beni mobili ed immobili definiti con apposito decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 giugno 1997, n. 0199/Pres. con il quale sono stati attribuiti alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali i beni immobili del patrimonio regionale suscettibili di interesse forestale;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 816 del 15 marzo 2002 la Giunta regionale ha ridenominato l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali in Direzione regionale dei parchi, ha soppresso il Servizio delle foreste regionali posto alle dipendenze dell'Azienda dei parchi delle foreste regionali ed ha istituito presso la Direzione regionale delle foreste il Servizio per la gestione delle foreste regionali, che ne ha assunto le competenze;

VISTI i decreti del Presidente della Regione n. 0122/Pres. del 2 maggio 2002 e n. 0257/Pers. del 21 agosto 2002 con i quali sono stati individuati i beni immobili del patrimonio immobiliare regionale confermati alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza rispettivamente della Direzione regionale dei parchi e della Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3 ed in particolare l'articolo 1, comma 13 e seguenti che autorizza l'Amministrazione regionale ad attuare progetti di dismissione dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile della regione attraverso operazioni di cartolarizzazione di proventi derivanti dalle dismissioni medesime;

VISTE le deliberazioni n. 4125 e n. 4126 entrambe del 6 dicembre 2002 con cui la Giunta regionale ha disposto di modificare l'indirizzo politico per l'anno 2002 - ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 18/1996 del Servizio gestione immobili e del Servizio tecnico gestione immobili - e di aggiornare l'elenco dei beni immobili oggetto di dismissione includendo alcuni beni attribuiti alla disponibilità, alla gestione e alla vigilanza della Direzione regionale delle foreste;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare l'elenco dei beni immobili del patrimonio regionale di cui ai citati decreti del Presidente della Regione n. 0122/Pres. del 2 maggio 2002 e n. 0257/Pres. del 21 agosto 2002, decurtandolo dei beni immobili ritenuti non più strategici per l'attività ed il raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dalla Direzione regionale delle foreste, ridenominata, a decorrere dal 2 gennaio 2003, giusta deliberazione giuntale n. 3837 del 14 novembre 2002, Direzione regionale delle foreste e della caccia;

DECRETA

1. Per il perseguimento dei compiti ed il raggiungimento dei fini istituzionali indicati nella legge regionale 42/1996, restano attribuiti alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza della Direzione regionale delle foreste e della caccia i beni immobili del patrimonio regionale, come individuati nei succitati decreti del Presidente della Regione ad eccezione dei seguenti:

- terreno in Comune di Duino Aurisina - foreste triestine - località Medeazza
- terreno in Comune di Trieste - foreste triestine - Bosco Venezia
- terreno in Comune di Trieste - foreste triestine - Bosco Pucich
- terreno in Comune di Trieste - foreste triestine - Bosco Tommasin - località Opicina
- terreno in Comune di Trieste - foreste triestine - Bosco Givenza - località Prosecco
- terreno in Comune di Attimis - Bosco Zuccola di Macottis - località Felettis
- terreno in Comune di Attimis - Bosco di Attimis - località Forame
- terreno e fabbricato in Comune di Gorizia, via Ponte del Torrione, 40 - località Piuma - stazione e viaio forestale

- terreno in Comune di Trieste - foreste triestine - Bosco Naron - località Contovello.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 marzo 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 marzo 2003, n. 081/Pres.

Aggiornamento elenco dei beni immobili del patrimonio regionale attribuiti alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza della Direzione regionale dei parchi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed in particolare l'articolo 79, che attribuisce all'Azienda dei parchi e delle foreste la gestione dei beni mobili ed immobili definiti con apposito decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 11 giugno 1997, n. 0199/Pres. con il quale sono stati attribuiti alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali i beni immobili del patrimonio regionale suscettibili di interesse forestale;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 816 del 15 marzo 2002 la Giunta regionale ha ridenominato l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali in Direzione regionale dei parchi, ha soppresso il Servizio delle foreste regionali posto alle dipendenze dell'Azienda dei parchi delle foreste regionali ed ha istituito presso la Direzione regionale della foreste il Servizio per la gestione delle foreste regionali, che ne ha assunto le competenze;

VISTA la legge regionale n. 30 del 31 dicembre 1999 con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'Istituto faunistico regionale;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0122/Pres. del 2 maggio 2002 con il quale sono stati individuati i beni immobili del patrimonio immobiliare regionale confermati alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza della Direzione regionale dei parchi, ivi compresa l'azienda denominata «Volpares» e situata in Comune di Palazzolo dello Stella ed in Comune di Muzzana del Turgnano;

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3 ed in particolare l'articolo 1, comma 13 e seguenti che autorizza l'Amministrazione regionale ad attuare progetti di dismissione dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare disponibile della regione attraverso operazioni di cartolarizzazione di proventi derivanti dalle dismissioni medesime;

VISTE le deliberazioni n. 4125 e n. 4126 entrambe del 6 dicembre 2002 con le quali la Giunta regionale ha disposto di modificare l'indirizzo politico per l'anno 2002 - ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 18/1996 del Servizio gestione immobili e del Servizio tecnico gestione immobili - e di aggiornare l'elenco dei beni immobili oggetto di dismissione includendo anche la sopra descritta Azienda «Volpares» attribuita alla disponibilità, alla gestione e alla vigilanza della Direzione regionale dei parchi;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare l'elenco dei beni immobili del patrimonio regionale di cui al citato decreto del Presidente della Regione n. 0122/Pres. del 2 maggio 2002, decurtandolo del bene immobile Azienda «Volpares» ritenuta non più strategica per l'attività ed il raggiungimento dei fini istituzionali perseguiti dalla Direzione regionale dei parchi;

DECRETA

1. Per il perseguimento dei compiti ed il raggiungimento dei fini istituzionali indicati nella legge regionale 42/1996, restano attribuiti alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza della Direzione regionale dei parchi i beni immobili del patrimonio regionale, come individuati nel decreto del Presidente della Regione n. 0122/Pres. del 2 maggio 2002 ad eccezione del seguente:

- Azienda «Volpares» sita nei Comuni di Palazzolo dello Stella e Muzzana del Turgnano.

2. Fino alla dismissione del bene sopra indicato ai sensi dell'articolo 1, comma 13 e seguenti della legge regionale 3/2000, la Direzione dei parchi continuerà la gestione e la vigilanza necessarie.

3. La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio rimane competente dell'adozione di tutti gli altri atti non precedentemente indicati relativi ai beni immobili in questione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 marzo 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 marzo 2003, n. 082/Pres.

Legge regionale 26/1995, articolo 10. Comitato tecnico consultivo per la politica industriale. Sostituzione Segretario e Segretario sostituto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 ed in particolare l'articolo 10, che sostituisce l'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 23 modificato dall'articolo 6 della legge regionale 8/1993 e che prevede la costituzione del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0254/Pres. dell'11 luglio 2001, con il quale è stato costituito il predetto Comitato e con il quale si è provveduto a nominare la dott.ssa Annalisa Perusin e la sig.ra Susanna Medeot, entrambe in servizio presso la Direzione regionale dell'industria, rispettivamente Segretario e Segretario sostituto del Comitato in parola;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere ad un rinnovo della Segreteria del predetto organo collegiale;

RITENUTO di assegnare le funzioni di Segretario del suddetto Comitato al sig. Renato Grozic, consigliere giuridico-amministrativo legale e quelle di Segretario sostituto alla rag. Rosa Bertozzo, segretario amministrativo, entrambi in servizio presso la Direzione regionale dell'industria;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 12 marzo 2003;

DECRETA

Le funzioni di Segretario e di Segretario sostituto del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, operante presso la Direzione regionale dell'industria, vengono assegnate, rispettivamente, al sig. Renato Grozic, consigliere giuridico amministrativo legale e alla rag. Rosa Bertozzo, segretario amministrativo, entrambi in servizio presso la Direzione regionale dell'industria, in sostituzione della dott.ssa Annalisa Perusin e della sig.ra Susanna Medeot.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 marzo 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 marzo 2003, n. 083/Pres.

Delega all'Assessore effettivo dott.ssa Alessandra Guerra in materia di tutela e promozione delle identità linguistiche e culturali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0227/Pres. del 19 giugno 2001 con il quale, a seguito dell'elezione da parte del Consiglio regionale nella seduta del 15 giugno 2001

degli Assessori effettivi della Giunta regionale, si è provveduto alla loro preposizione alle Direzioni regionali ed ai Servizi autonomi, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7;

RILEVATO che con detto decreto l'Assessore effettivo dott.ssa Alessandra Guerra è stato preposto alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

VISTO altresì il proprio decreto n. 0231/Pres. del medesima con il quale detto Assessore effettivo è stato delegato a trattare gli affari di competenza della Direzione regionale degli affari europei e del Servizio del volontariato e a firmare gli atti relativi, venendo così ad assumere, anche in base agli incarichi conferiti col provvedimento sopracitato, la denominazione di Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, agli affari europei e al volontariato;

VISTA la deliberazione giuntale 3 febbraio 2003 n. 266 recante «Strutture regionali e incarichi dirigenziali - Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Istituzione del Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 19 marzo 2003 con la quale, a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima, viene, tra l'altro, istituito il citato Servizio autonomo;

RICONOSCIUTA l'opportunità di affidare all'Assessore effettivo dott.ssa Alessandra Guerra, ai sensi del combinato disposto degli articoli 24 e 25 della legge regionale 7/1988, la delega a trattare gli affari di competenza del neoistituito Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento, l'Assessore effettivo dott.ssa Alessandra Guerra è delegato a trattare gli affari di competenza del Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali e a firmare gli atti relativi.

Detto Assessore, anche in base agli incarichi conferiti e alle deleghe affidate, rispettivamente, con decreti n. 0227/Pres. e 0231/Pres. del 19 giugno 2001 assume la denominazione di Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, agli affari europei, al volontariato e per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 25 marzo 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 marzo 2003, n. 086/Pres.

Decreto legislativo 230/1995, articolo 29 e successive modifiche. Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine. Autorizzazione alla detenzione ed impiego di radioisotopi presso l'Istituto di radioterapia e di medicina nucleare.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA l'istanza prot. n. 8974 del 22 luglio 2002 con la quale il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine chiede, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 230/1995 l'aggiornamento delle autorizzazioni rilasciate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0223/Pres. del 4 luglio 2000 e n. 0439/Pres. del 5 dicembre 2000, per la detenzione e impiego dei seguenti radioisotopi:

- Iodio-125 - in forma sigillata - a scopo radioterapeutico, per il trattamento della prostata,
 - Samario-153 e Ittrio-90 per terapie metaboliche,
- come quanto specificato nell'allegato n. 1 che fa parte integrante dell'istanza;

VISTA la relazione tecnica degli esperti qualificati dott. Renato Padovani e dott.ssa Maria Rosa Malisan del 19 luglio 2002;

VISTE le dichiarazioni di accettazione dell'incarico rese, rispettivamente:

- dagli esperti qualificati dott. Renato Padovani e dott.ssa Maria Rosa Malisan;
- dal medico autorizzato dott. Giorgio di Paolo il 22 luglio 2002;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 23 luglio 2002 dal Gruppo tecnico per l'applicazione del decreto legislativo 230/1995 e la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, ricostituito con deliberazione della Giunta regionale n. 2075 del 14 giugno 2002;

VISTA la deliberazione n. 947 del 16 dicembre 2002, con la quale il Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» prende atto delle relazioni tecniche e dell'accettazione dell'incarico degli esperti qualificati dott. Renato Padovani e dott.ssa Maria Rosa Malisan e dell'accettazione dell'incarico da parte del medico autorizzato dott. Giorgio Di Paolo ed esprime il parere favorevole di competenza;

VISTI i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 0223/Pres. del 4 luglio 2000 e n. 0439/Pres. del 5 dicembre 2000 con i quali il Direttore dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» è autorizzato alla detenzione ed impiego di radioisotopi;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento delle autorizzazioni sopraccitate;

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con Regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241;

VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 257;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

VISTO lo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

IN CONFORMITA' alla deliberazione della Giunta regionale n. 563 del 12 marzo 2003;

DECRETA

Art. 1

Al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine viene rilasciato il nulla osta, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 230/1995 e successive modifiche per la detenzione e impiego dei seguenti radioisotopi presso l'Azienda ospedaliera medesima:

- sorgente sigillata di iodio-125 a scopo terapeutico per il trattamento del tumore della prostata;

- Samario-153 e aumento dell'attività di ittrio-90 per terapie metaboliche;

secondo quanto specificato nell'allegato n. 1 e nella relazione tecnica che fanno parte integrante dell'istanza, e precisamente:

- presso l'Istituto di radioterapia - sezione di curieterapia: I-125 con attività massima di detenzione di 7,4 GBq e con attività d'impiego annuo di 185 GBq;

- presso l'Istituto di medicina nucleare - sezione di terapia metabolica: Samario-153 con attività massima di detenzione di 6 GBq e con attività d'impiego annuo di 150 GBq e Ittrio-90 con attività massima di detenzione di 3,7 GBq e con attività d'impiego annuo di 150 GBq.

Art. 2

Viene sostituita parte della tabella riepilogativa allegata al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0223/Pres. del 4 luglio 2000 per quanto riguarda la detenzione e l'impiego di radioisotopi dell'Istituto di radioterapia - sezione di curieterapia che viene suddivisa con l'Istituto di medicina nucleare - sezione di terapia metabolica - come da sottostante tabella:

Reparto	radioisotopo	impiego	attività massima in detenzione	attività impiego annuo
Istituto di Radioterapia Sezione di Curioterapia	Iridio-192	In fili per curieterapia		
	Cesio-137	In tubi per terapia		
	Iodio 125	In semi	7,4 GBq	185 GBq
Istituto di Medicina Nucleare Sezione di Terapia Metabolica	Iodio-131	Terapia	22.2 GBq	962 GBQ
	Renio-186	Terapia	1.85 GBq	--
	Fosforo-32	Terapia	740 MBq	
	Samario-153	Terapia	6 GBq	150 GBq
	Ittrio-90	Terapia	3,7 GBq	150 GBq
	Stronzio-89	Terapia	185 MBq	--
	Erbio-169	Terapia	37 MBq	--

Art. 3

Il presente nulla osta aggiorna le autorizzazioni precedenti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 0223/Pres. del 4 luglio 2000 e n. 0439/Pres. del 5 dicembre 2000, per la detenzione e l'impiego di radioisotopi dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» di Udine per l'esecuzione.

Trieste, lì 25 marzo 2003

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 marzo 2003, n. 088/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Gemona del Friuli (Udine) valido per il periodo 2001-2012.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 10 e 130 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del regolamento per l'applicazione del suindicato Regio decreto n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni

volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani di gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il verbale del 20 agosto 2001 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Gemona del Friuli (Udine);

VISTO il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Gemona del Friuli valido per il periodo 2001-2012 elaborato dai dott. for. Erika Andenna, Giulio Goi e Gianfranco Dreossi iscritti all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del citato piano del 24 giugno 2002 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine ne propone l'approvazione;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste dell'1 luglio 2002 n. 373 con il quale è stato approvato il suindicato piano di gestione forestale;

VISTO il verbale di deliberazione n. 33 del 30 settembre 2002 del Consiglio comunale di Gemona del Friuli con il quale lo stesso adotta il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'albo pretorio del Comune di Gemona del Friuli non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dalla relata di pubblicazione del 13 febbraio 2003;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato Regio decreto n. 3267/1923 ed il relativo regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 559 del 12 marzo 2003;

DECRETA

- il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Gemona del Friuli valido per il periodo 2001-2012 elaborato dai dott. for. Erika Andenna, Giulio Goi e Gianfranco Dreossi iscritti all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste dell'1 luglio 2002 n. 373, è reso esecutivo.

- Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 marzo 2003

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALL'ARTIGIANATO, ALLA COOPERAZIONE, AL LAVORO, ALLE PROFESSIONI ED AI PARCHI 20 marzo 2003, n. 69.

Presca d'atto dell'iscrizione della società «Baker Tilly Sofiresa S.r.l.» di Milano nell'elenco regionale delle società di revisione per gli Enti cooperativi della Regione Friuli-Venezia Giulia in sostituzione della società «Sofiresa S.r.l.» a seguito della modifica della denominazione sociale.

L'ASSESSORE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALL'ARTIGIANATO, ALLA COOPERAZIONE, AL LAVORO, ALLE PROFESSIONI E AI PARCHI

VISTO il decreto n. 33 del 17 febbraio 1995, con il quale si provvedeva alla iscrizione nell'elenco regionale delle società di revisione di cui all'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19 della «Sofiresa S.r.l.», con sede in Milano;

PRESO ATTO della intervenuta modifica della denominazione sociale della predetta società in «Baker Tilly Sofiresa S.r.l.», con sede in Milano, come da documentazione acquisita in atti e accertamento della validità della stessa;

VISTO l'articolo 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19;

DECRETA

La società «Baker Tilly Sofiresa S.r.l.», con sede in Milano, figura iscritta al n. 22 dell'elenco regionale delle società di revisione per gli Enti cooperativi aventi sede nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione

ne della società «Sofiresa S.r.l.», a seguito della intervenuta modifica della denominazione sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 20 marzo 2003

VENIER ROMANO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 20 marzo 2003, n. 1.

I.P.A.B. «Fondazione Casa De Senibus-Asilo d'Infanzia» di Aiello del Friuli (Udine). Nomina componente del Consiglio di amministrazione.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 novembre 1969, n. 05144/Pres. con il quale è stato approvato lo Statuto della Fondazione «Casa De Senibus-Asilo d'Infanzia» di Aiello del Friuli, in Provincia di Udine, successivamente modificato con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 59 del 4 luglio 1983;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, di durata quadriennale, è composto da cinque persone, compreso il Presidente, scelte fra i cittadini probi aventi i requisiti previsti dalla legge n. 6972/1890, residenti a Joannis, frazione di Aiello del Friuli, nominate dall'Assessore regionale per le autonomie locali su designazione dei capifamiglia della frazione suddetta, convocati dal Sindaco di Aiello del Friuli;

CONSIDERATO che, il 27 agosto 2002, la signora Ermenegilda Andrian ha rassegnato le proprie dimissioni sia da Presidente, sia da membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente, in anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato prevista per il 20 settembre 2005;

VISTA la deliberazione n. 20 del 4 settembre 2002, con la quale il Consiglio medesimo ha deciso di accettare le dimissioni suddette;

PRESO ATTO che l'Ente, nella giornata di domenica 2 febbraio 2003, ha provveduto, secondo le procedure previste dalle norme statutarie vigenti, all'elezione del membro del Consiglio di amministrazione con funzioni di Presidente, in sostituzione di quello dimissionario dianzi citato, nella persona della signora Cristina Gregorat, nata a Palmanova il 15 maggio 1970, residente in Aiello del Friuli (frazione di Joannis), via L. da Vinci, 30;

RICHIAMATO l'articolo 8 dello Statuto istituzionale che attribuisce la nomina formale all'Assessore regionale per le autonomie locali;

VISTO l'articolo 9 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, successivamente integrato dall'articolo 1 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991 n. 49;

DECRETA

di nominare componente del Consiglio di amministrazione, con funzioni di Presidente, dell'I.P.A.B. «Fondazione Casa De Senibus-Asilo d'Infanzia» di Joannis, in Comune di Aiello del Friuli, fino a compimento del quadriennio 2001-2005, la signora Cristina Gregorat, nata a Palmanova il 25 maggio 1970, residente ad Aiello del Friuli (frazione di Joannis), via Leonardo da Vinci, n. 30.

Il Presidente della Fondazione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 20 marzo 2003

CIRIANI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE
25 marzo 2003, n. 86/ART.

Decreto del Presidente della Regione n. 070/Pres. del 18 marzo 2003. Approvazione dello schema di domanda di contributo per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO, in particolare, l'articolo 54 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi nel limite massimo del 50 per cento della

spesa ammissibile, finalizzati a promuovere l'artigianato artistico;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 070/Pres. del 18 marzo 2003, con cui viene approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati a promuovere l'artigianato artistico»;

VISTO il comma 2, articolo 7, del succitato Regolamento, con cui viene stabilito che gli interessati presentano domanda di contributo alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, secondo uno schema di domanda approvato dal Direttore regionale competente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di domanda di cui all'allegato «A», facente parte integrante del presente decreto;

DECRETA

1. E' approvato per i motivi indicati in premessa, lo schema di domanda di contributo nel testo di cui all'allegato «A», facente parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 marzo 2003

BELLI

Allegato «A»

BOLLO € 10,33

FAC - SIMILE DI DOMANDA

Alla
Direzione regionale dell'artigianato e della
cooperazione
Servizio per lo Sviluppo dell'Artigianato
Via Giulia 75/1
34126 TRIESTE

Oggetto: contributi finalizzati a promuovere
l'artigianato artistico nei centri urbani.
L.R. 22 aprile 2002, n. 12, articolo 54.

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di titolare/legale
rappresentante
(nome e cognome)
dell'impresa _____
(denominazione)
con sede legale in _____
(via, n. civico, CAP, Comune, Provincia)
Codice fiscale/Partita IVA _____
N. telefono: _____ N. fax: _____ E-mail: _____
Sede stabilimento: _____
(via, n. civico, CAP, Comune, Provincia)
Iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (AIA): data _____ provincia _____
numero _____

chiede

di ottenere il contributo finalizzato a favorire l'artigianato artistico previsto dall'articolo 54 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, recante "Disciplina organica dell'artigianato", per le seguenti iniziative (barrare le voci che interessano):

- 1. lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili situati nei centri urbani, adibiti o da adibire a laboratori di artigianato artistico e relative spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- 2. acquisto di arredi, attrezzature, ivi compresi automezzi e macchinari, destinati ad uso esclusivo dei laboratori di cui al precedente punto 1).

Nota: la domanda può essere presentata anche a Udine presso la Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - Via Uccellis12/f - 33100 Udine (UD).

PREVENTIVO DI SPESA

	LIRE	EURO
1. lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili situati nei centri urbani, adibiti o da adibire a laboratori di artigianato artistico;		
2. spese di progettazione, direzione lavori e collaudo;		
3. acquisto di arredi, attrezzature, ivi compresi automezzi e macchinari, destinati ad uso esclusivo dei laboratori di cui al punto 1.		
TOTALE		

chiede

- che il pagamento dell'eventuale contributo concesso sia effettuato mediante la modalità di seguito indicata (barrare la casella prescelta):
- accreditalmento sul conto corrente bancario n.
intestato a
aperto presso la Banca Filiale/Agenzia di
indirizzo
codice ABI: CAB:
- accreditalmento sul conto corrente postale n.
intestato a

dichiara

- di esonerare codesta Amministrazione regionale e la sua Tesoreria da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possono incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni in ordine alle modalità di pagamento del contributo concesso e si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni da apportare alla modalità di erogazione del contributo prescelta;

Al fine della concessione del contributo, **consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate**, il sottoscritto

dichiara

avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

avvalendosi della disposizione di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà):

- che l'impresa è in attività;
 - che l'impresa è proprietaria dell'immobile oggetto dell'investimento;
- ovvero**
- che ne ha la disponibilità (specificare il titolo e la durata della stessa).....
-
- che l'unità immobiliare è in regola con le normative vigenti in materia urbanistica;
 - di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento approvato con D.P.Reg. n.70/Pres. di data 18/03/2003 che disciplina la concessione del contributo di cui all'articolo 54 della L.R. 22/04/2002, n.12;
 - che l'impresa non ha ottenuto altri contributi pubblici a fronte del medesimo programma di investimento;
 - che l'investimento è localizzato nella zona omogenea A dello strumento urbanistico generale comunale;
- ovvero**
- che l'investimento è localizzato nella zona omogenea B dello strumento urbanistico generale comunale;
 - che l'impresa:
 - non ha beneficiato di agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica, in regime "de minimis" nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- ovvero**
- ha beneficiato, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, delle seguenti agevolazioni pubbliche, in regime "de minimis"

1° agevolazione

Soggetto concedente:

Atto di concessione:
(indicare i dati relativi al decreto di concessione).....

Tipo di agevolazione:

Importo Euro:

2° agevolazione

Soggetto concedente:

Atto di concessione:
(indicare i dati relativi al decreto di concessione).....

Tipo di agevolazione:

Importo Euro:

3° agevolazione

Soggetto concedente:

Atto di concessione:
(indicare i dati relativi al decreto di concessione).....

Tipo di agevolazione:

Importo Euro:

Totale agevolazioni "de minimis" percepite dall'impresa negli ultimi tre anni:

Importo	Lire	Euro
---------	------	------

Il sottoscritto infine

si impegna

- a rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti, nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi e la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;
- a non avvalersi a qualsiasi titolo, per quanto concerne l'oggetto del contributo, di prestazioni e servizi resi dal coniuge, da parenti ed affini fino al secondo grado ovvero da soci (ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000);
- a non superare il limite di contributi "de minimis" assegnabile ad una stessa impresa, indicato dal Regolamento (CE) 69/2001 della Commissione in € 100.000,00 nell'arco di un triennio, ed a comunicare alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione ogni eventuale variazione dei dati già comunicati;

dichiara

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e rilascia, a tal fine, l'autorizzazione al predetto trattamento;

dichiara altresì*

- di avvalersi dell'assistenza del Centro di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane denominatoavente sede in Viatel n.e autorizza l'Amministrazione regionale a trasmettere allo stesso eventuali comunicazioni relative alla presente domanda.
ovvero
- di non avvalersi dell'assistenza del Centro di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane.

(* da compilarsi, qualora ci si avvalga dello stesso, dopo la costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica di cui all'art. 72 della L.R. 12/2002.)

Si allega: - fotocopia di un documento di identità, qualora la sottoscrizione non venga apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle domande;
- preventivi di spesa;
- relazione tecnico - illustrativa dettagliata sull'intervento programmato.

Luogo e data

.....

Timbro dell'impresa e del legale rappresentante

.....

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: BELLI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AUTONOMO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI 27 marzo 2003, n. 35.

«Programma regionale della cooperazione allo sviluppo». Approvazione e pubblicazione ai fini della fissazione dei termini per la presentazione delle schede progettuali per l'anno 2003.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AUTONOMO PER I RAPPORTI INTERNAZIONALI

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1282 del 20 aprile 2001, concernente l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi, al cui Capo XV, articolo 67, lettera e), dichiara le competenze del Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

VISTA la legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 concernente «Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale»;

VISTO il «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale» approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 4289 del 19 dicembre 2001, il quale prevede che dal 2002 le schede progettuali dovranno pervenire al Servizio autonomo per i rapporti internazionali (S.A.R.I.) entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (B.U.R.) del Programma medesimo;

CONSIDERATO che le funzioni amministrative di attuazione del Programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale, tramite il Servizio autonomo per i rapporti internazionali;

RITENUTO necessario disporre la ripubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (B.U.R.) del citato «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo» ai fini della fissazione del termine per la presentazione delle schede progettuali per l'anno 2003;

DECRETA

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia (B.U.R.) del «Programma regionale della cooperazione allo sviluppo», approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 4289 del 19 dicembre 2001, ai fini della fissazione del termine per la presentazione delle schede progettuali per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale (B.U.R.).

Trieste, 27 marzo 2003

PELLEGRINI

PROGRAMMA REGIONALE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLE ATTIVITA' DI PARTENARIATO INTERNAZIONALE

(legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19)

Premessa

In considerazione dell'esperienza maturata sul piano delle relazioni internazionali, è intendimento della Regione accompagnare, ove possibile, le iniziative di cooperazione internazionale, con contatti e accordi con il Paese o la Regione estera interessati all'intervento.

Tale approccio istituzionale appare particolarmente utile per creare l'ambiente più favorevole per garantire la realizzazione dei progetti.

Le relazioni internazionali della Regione diventano, quindi, strumento di supporto all'attività di cooperazione, ma anche la stessa attività di cooperazione diventa strumento dell'azione internazionale della Regione.

Tale visione appare peraltro coerente con il principio enunciato dalla legge n. 49 del 1987 in cui si afferma che la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dello Stato italiano.

Gli interventi di cooperazione dovranno essere perciò attuati preferibilmente in Paesi o Regioni ove già esistono elementi di contatto con la nostra Regione.

La legge individua tre campi di intervento, convergenti ma distinti: la cooperazione allo sviluppo, il partenariato internazionale e gli interventi per l'emergenza.

Nella prima rientrano gli studi, i progetti ed i trasferimenti di risorse - promossi dai soggetti istituzionali e della società civile regionale - volti al miglioramento delle condizioni democratiche, sociali ed economiche dei PVS. Il secondo comprende i gemellaggi, le collaborazioni economiche, i trasferimenti di know how che Enti, associazioni ed imprese regionali mettono in atto per favorire la crescita e lo sviluppo nei PVS e nei PECO. I progetti per l'emergenza sono realizzati dalla Regione, tramite la competente Direzione regionale della protezione civile, per far fronte a casi urgenti determinati da calamità o conflitti, situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.

Priorità settoriali

Per quanto riguarda le attività di cooperazione la legge regionale n. 19 del 2000 individua le seguenti finalità: crescita economica e sociale; soddisfacimento dei bisogni primari; miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie; conservazione del patrimonio ambientale; avanzamento del livello di istruzione; mantenimento dell'identità culturale; promozione e difesa della democrazia, dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro; promozione dei diritti umani e di una cultu-

ra di pace nella cooperazione allo sviluppo mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario; attività di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamità e/o conflitti bellici; miglioramento della condizione dell'infanzia.

Le finalità sopra elencate vengono perseguite tenendo in considerazione il principio delle pari opportunità fra i generi nella realizzazione degli interventi.

Priorità geografiche

La Regione si rivolge prioritariamente ai Paesi che occupano le ultime posizioni in base ai criteri e agli indici di sviluppo, quantitativi e qualitativi, elaborati dagli Organismi internazionali, tiene tuttavia in debita considerazione i programmi di politica estera dello Stato italiano e le priorità che la stessa si è attribuita in materia di attività internazionale.

I programmi hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle del Paese partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.

Settori di intervento:

1. Sviluppo economico (agricolo, rurale, artigianato, piccola imprenditorialità)
2. Formazione - Informazione
3. Promozione sociale
4. Sanità e politiche sociali
5. Tutela dei diritti umani
6. Tutela del patrimonio ambientale
7. Commercio equo e solidale
8. Assistenza tecnica e finanziaria

Aree geografiche (in ordine di priorità)

1. Area balcanica
2. Mediterraneo
3. America latina
4. Africa
5. Medio oriente

Tipi di interventi ammissibili

1. P.I.R. - Programmi di iniziativa regionale - nei quali la Regione propone l'iniziativa e ne affida la realizzazione, in parte o totalmente, preferibilmente a soggetti regionali.
2. La Regione cofinanzia le iniziative ritenute ammissibili, proposte da soggetti regionali idonei a presentare richiesta.

Criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici o privati da coinvolgere nella predisposizione e realizzazione delle azioni progettuali.

I requisiti sono:

1. Una sede operativa ed il radicamento sul territorio del Friuli Venezia Giulia del soggetto proponente.
2. L'esperienza maturata nello specifico settore di intervento, dimostrata mediante la presentazione di una relazione sull'attività svolta negli ultimi anni.

I soggetti individuati come proponenti sono i seguenti:

- Enti locali e loro comitati e coordinamenti.
- Organizzazioni non governative accreditate al MAE e terzo settore iscritte nel Registro regionale del volontariato nella sezione della cooperazione internazionale allo sviluppo.
- Università ed Enti di ricerca e di formazione.
- Associazioni di categoria e associazioni di imprese pubbliche e private senza finalità di lucro.
- Aziende sanitarie e altre istituzioni di rilievo sanitario e/o sociale.
- Associazioni rappresentative del Friuli-Venezia Giulia all'estero.
- Associazioni di immigrati stranieri presenti in Friuli-Venezia Giulia, iscritte nel Registro regionale di competenza.
- Imprese private fornitrici di servizi di assistenza tecnica.
- Istituzioni religiose.

Criteri di ammissibilità dei progetti

Le azioni progettuali devono essere rispettose delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19/2000, e in particolare:

1. essere volte al sostegno delle azioni di autosviluppo delle popolazioni destinatarie degli interventi ed assicurare la sostenibilità del progetto stesso;
2. garantire la partecipazione attiva della popolazione locale;
3. ricorrere prioritariamente a professionalità e imprenditorialità locali, a tecnologie e metodologie rispettose della cultura, degli usi e delle situazioni locali, nonché al ricorso a beni e attrezzature reperibili nei PVS destinatari degli interventi;
4. i programmi e i relativi progetti che la Regione intende finanziare, ai sensi della presente legge, devono prevedere l'accertamento di compatibilità ambientale ed essere rispettosi dello sviluppo delle buone prassi e della tutela dei minori;
5. prevedere una percentuale di finanziamento da parte del soggetto promotore non inferiore al 15% del costo totale del progetto, così ripartito: 5% in apporti monetari e 10% in apporto di risorse umane e

beni materiali (per questi ultimi dovranno essere indicati gli elementi necessari alla loro valutazione in termini monetari);

6. il costo delle eventuali costruzioni e/o attrezzature non deve superare nell'insieme il 70% del costo complessivo del progetto;
7. l'acquisto di materiali, attrezzature o servizi necessari alla realizzazione del progetto dovrà essere effettuato, di preferenza, nel Paese destinatario dell'intervento;
8. le spese generali non potranno superare il 10% del costo totale del progetto;
9. le spese per il personale italiano operante all'interno del progetto non dovranno superare il 70% del costo complessivo, salvo casi di motivate e particolari esigenze.

Misura della partecipazione finanziaria regionale

I contributi vengono concessi in misura non superiore al 60% del costo totale del progetto, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri di ammissibilità, ai punti 5, 6 e 7.

Per i soggetti privati i contributi vengono concessi in misura non superiore al 40% del costo totale del progetto, tenuto conto di quanto stabilito nei criteri di ammissibilità, ai punti 5, 6 e 7.

Progetti di cooperazione allo sviluppo e attività di partenariato internazionale

I progetti sono valutati dal Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale, previa istruttoria del Servizio autonomo per i Rapporti internazionali, ai fini della loro approvazione da parte della Giunta regionale.

Le funzioni amministrative di attuazione del programma regionale sono svolte dalla Giunta regionale avvalendosi del Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

Criteri di ripartizione fra partenariato internazionale e progetti di cooperazione allo sviluppo

La percentuale di ripartizione fra partenariato internazionale e cooperazione allo sviluppo sarà valutata in funzione dei progetti identificati secondo i criteri di selezione di seguito descritti.

Criteri di valutazione dei progetti

Il quadro del sostegno da assegnare ai progetti di sviluppo è determinato sulla base di punteggi che permettono di stilare una graduatoria di merito.

Per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi si tiene conto dei seguenti macrocriteri:

1. *la genesi dell'iniziativa*: si valuta l'origine della proposta, sia in termini di bisogni o interessi che l'hanno fatta emergere sia riguardo ai soggetti che

l'hanno espressa, con preferenza alle proposte che scaturiscono direttamente dall'interno dei gruppi di potenziali beneficiari - da 1 a 5 punti;

2. *gli attori dell'iniziativa*: si valutano la capacità, le competenze, l'affidabilità del soggetto proponente e dei rispettivi partner locali nonché i relativi ruoli ricoperti nel progetto. Sono valutate positivamente le collaborazioni che realizzano sinergie operative; altrettanto positivamente sono valutate le capacità di autofinanziamento degli attori - da 1 a 5 punti;
3. *la coerenza interna del progetto*: si valutano i bisogni e le opportunità, gli obiettivi, le risorse, l'attuazione previsti dal progetto e le relazioni reciproche, l'adeguatezza del progetto alla realtà della zona su cui interviene ed il relativo coordinamento con gli altri interventi in campo, nonché la sostenibilità, la durabilità e le prospettive future - da 1 a 5 punti.

Inoltre vengono prese in considerazione le seguenti azioni:

- il progetto è realizzato in Paesi o Regioni con i quali esistono elementi di contatto e/o interesse con la Regione Friuli Venezia Giulia - da 1 a 3 punti;
- la proposta prevede il coinvolgimento di una realtà istituzionale locale del Paese destinatario, che ha già espresso formalmente il suo interesse a partecipare al progetto - da 1 a 3 punti;
- la proposta ha già ottenuto il cofinanziamento del MAE italiano, dell'Unione europea, o di altri organismi internazionali, oppure il contributo regionale si rivela essenziale per l'ottenimento del finanziamento stesso - da 1 a 3 punti;
- la proposta prevede attività formativa - da 1 a 3 punti;
- valutazione generale motivata del progetto - da 1 a 5 punti.

Scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali

Dal 2002 le schede progettuali dovranno pervenire al Servizio autonomo per i rapporti internazionali entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Programma regionale sulla cooperazione allo sviluppo.

Per il 2001 saranno prese in considerazione le schede progettuali presentate successivamente alla data della conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo (23 luglio 2001) e comunque entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.).

Attività di supporto alla cooperazione

Formazione ed informazione

L'attività di formazione è destinata ai funzionari ed agli amministratori di Enti locali, nonché agli operatori in materia di cooperazione internazionale.

Le iniziative di informazione sono finalizzate ad ampliare la diffusione della conoscenza delle problematiche dello sviluppo, del commercio equo e solidale, riguardante gli interscambi concreti tra la nostra Regione ed i territori dei Paesi in via di sviluppo.

Inoltre, allo scopo di migliorare la capacità dei soggetti regionali di rapportarsi alle istituzioni internazionali, nonché di sviluppare la progettualità, la Regione Friuli-Venezia Giulia si fa promotrice periodicamente di incontri con le maggiori Organizzazioni nazionali ed internazionali che si occupano di cooperazione internazionale.

Inoltre è prevista la realizzazione di una banca dati che raccolga tutte le informazioni relative alle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale promosse dal sistema regionale.

Eventuali variazioni dei progetti e loro conclusione

I progetti dovranno di norma essere realizzati secondo quanto definito nel documento di progetto allegato alla domanda. Eventuali richieste di variazione al progetto presentato originariamente (sempre che non costituiscano un cambiamento dello stesso, tale da configurarlo come un diverso progetto-finalità, obiettivi e beneficiari dovranno rimanere invariati, ed il contributo richiesto non potrà essere superiore all'originario) potranno essere presentate alla Regione Friuli Venezia Giulia da parte dell'organismo proponente prima della loro esecuzione, con lettera indirizzata al Servizio autonomo per i rapporti internazionali competente in materia e con allegato documento di variazione progetto. Esse dovranno essere motivate e vi dovranno essere descritti gli eventi ed i cambiamenti del contesto che le hanno determinate. Il Servizio competente in materia deciderà entro 30 giorni in merito alla richiesta di variazione.

I progetti ammessi al sostegno regionale dovranno concludersi entro i termini stabiliti dalla determinazione del dirigente del Servizio competente in materia con la quale si concede il sostegno regionale. Tuttavia, considerate le notevoli difficoltà che si incontrano nella realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo, se ciò non fosse possibile, per cause non dovute alla volontà dell'organismo proponente, è autorizzata la proroga dei termini nei dodici mesi successivi, rinnovabile in via eccezionale per ulteriori dodici mesi, concessa su motivata richiesta dell'organismo stesso al dirigente del Servizio regionale competente in materia. Alla richiesta di proroga dovrà essere allegata una relazione che evidenzii lo stato di avanzamento del progetto.

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

All'erogazione del contributo provvederà, con propri atti formali, il Direttore del Servizio autonomo per i Rapporti internazionali secondo le modalità di seguito indicate:

- una quota fino al 70% dell'ammontare del contributo concesso in seguito all'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale, come previsto dalla legge n. 7 del 2000;
- il saldo del contributo a presentazione della relazione conclusiva e della rendicontazione documentata;
- viene richiesta inoltre la garanzia fideiussoria sugli anticipi per importi superiori a 50.000 euro.

Verifiche e controlli

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva la possibilità di effettuare sopralluoghi e verifiche sui progetti, sia in corso di realizzazione, che a conclusione degli stessi, dando preventiva informazione al soggetto proponente.

Il soggetto esecutore dovrà presentare alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia una informazione sullo stato di avanzamento del progetto ogni 3 mesi relativamente alle attività previste.

VISTO: IL DIRETTORE: PELLEGRINI

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 17 marzo 2003, n. EST. 358-D/ESP/4628. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Consorzio per lo sviluppo, industriale di Tolmezzo CO.S.IN.T., per la realizzazione della mensa aziendale e servizi vari, in Comune di Villa Santina.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo CO.S.IN.T., è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle

ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Villa Santina

1) Foglio 9, mapp. 826 (ex 146), di are 1,00, da espropriare: mq. 100

Foglio 9, mapp. 859 (ex 111), di are 1,10, da espropriare: mq. 110, indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 100 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 259,95$

$1/2 \times \text{mq. } 110 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0021) = \text{euro } 284,96$

$\text{euro } (259,95 + 284,96) - 40\% = \text{euro } 326,95$

Ditta catastale: Menegon Pietro nato a Villa Santina il 9 luglio 1898, proprietario, Rabassi Maria fu Antonio nata a Socchieve il 18 dicembre 1872, usufruttuaria parziale.

Ditta attuale: Cescutti Luigino.

2) Foglio 9, mapp. 834 (ex 145), di are 1,10, da espropriare: mq. 110

Foglio 9, mapp. 833 (ex 145), di are 2,00, da espropriare: mq. 200, indennità:

$1/2 \times \text{mq. } (110 + 200) \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 805,85$

$\text{euro } 805,85 - 40\% = \text{euro } 483,51$

Ditta: Del Fabbro Italo nato a Villa Santina il 28 settembre 1923.

3) Foglio 9, mapp. 836 (ex 144), di are 3,45, da espropriare: mq. 345

Foglio 9, mapp. 835 (ex 144), di are 1,70, da espropriare: mq. 170, indennità:

$1/2 \times \text{mq. } (345 + 170) \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 1.338,74$

$\text{euro } 1.338,74 - 40\% = \text{euro } 803,24$

Ditta catastale: Picotti Germana nata a Villa Santina il 10 febbraio 1939.

Ditta attuale: Bistrattin Carlo.

4) Foglio 9, mapp. 838 (ex 143), di are 19,00, da espropriare: mq. 1.900

Foglio 9, mapp. 839 (ex 143), di are 4,80, da espropriare: mq. 480, indennità:

$1/2 \times \text{mq. } (1.900 + 480) \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 6.186,81$

$\text{euro } 6.186,81 - 40\% = \text{euro } 3.712,09$

Ditta catastale: Marmai Aldo nato a Villa Santina il 31 maggio 1922.

Ditta attuale: Missana Giuseppina.

5) Foglio 9, mapp. 142, di are 9,40, da espropriare: mq. 940,

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 940 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 2.443,53$

$\text{euro } 2.443,53 - 40\% = \text{euro } 1.466,12$

Ditta catastale: Cimenti Egle nata a Lauco il 12 gennaio 1942, proprietaria per 1/8, Cimenti Rodolfo nato a Lauco il 14 novembre 1908, proprietario per 1/8, Ellero Albina nata a Lauco l'11 settembre 1919, proprietaria per 1/4, Ellero Assunta nata a Lauco l'1 aprile 1923, proprietaria per 1/4, Ellero Irma nata a Lauco il 4 aprile 1921, usufruttuaria per 1/4, Gressani Wanda nata a Lauco il 28 gennaio 1951, proprietaria per 1/4.

Ditta attuale: Ellero Assunta, Gressani Wanda, Ellero Albina, Cimenti Egle.

6) Foglio 9, mapp. 853 (ex 499), di are 0,18, da espropriare: mq. 18

Foglio 9, mapp. 849 (ex 109), di are 3,00, da espropriare: mq. 300, indennità:

$1/2 \times \text{mq. } (18 + 300) \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 826,64$

$\text{euro } 826,64 - 40\% = \text{euro } 495,98$

Ditta catastale: Boria Silvio nato a Verzegnis il 16 giugno 1926, proprietario per 1/2, Donada Aurora nata a Villa Santina l'11 novembre 1929, proprietaria per 1/2.

Ditta attuale: Boria Luigino e Donada Aurora.

7) Foglio 9, mapp. 847 (ex 108), di are 1,40, da espropriare: mq. 140,

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 140 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 363,93$

$\text{euro } 363,93 - 40\% = \text{euro } 218,36$

Ditta catastale: Ersetigh Antonietta nata a Tolmezzo il 25 luglio 1925.

8) Foglio 9, mapp. 845 (ex 107), di are 0,55, da espropriare: mq. 55,

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 55 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 142,97$

$\text{euro } 142,97 - 40\% = \text{euro } 85,78$

Ditta catastale: Plazzotta Renato nato a Villa Santina il 23 dicembre 1937.

Ditta attuale: Pellizzari Maria.

9) Foglio 9, mapp. 843 (ex 106), di are 2,00, da espropriare: mq. 200

Foglio 9, mapp. 641 (ex 158), di are 12,00, da espropriare: mq. 1.200,

indennità:

$1/2 \times \text{mq. } (200 + 1.200) \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 3.639,30$
 euro 3.639,30 - 40% = euro 2.183,58

Ditta: Clapiz Giuseppe nato a Villa Santina il 16 febbraio 1932.

10) Foglio 9, mapp. 841 (ex 105), di are 0,25, da espropriare: mq. 25, indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 25 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 64,99$
 euro 64,99 - 40% = euro 38,99

Ditta: Piccin Mario nato a Villa Santina il 23 ottobre 1949.

11) Foglio 4, mapp. 644 (ex 137), di are 0,10, da espropriare: mq. 10, indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 10 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0052) = \text{euro } 26,07$
 euro 26,07 - 40% = euro 15,64

Ditta catastale: De Antoni Umberto fu Giovanni nato a Rigolato l'11 giugno 1881.

Ditta attuale: Agricola Fleons S.r.l.

12) Foglio 4, mapp. 629 (ex 150), di are 6,35, da espropriare: mq. 635, indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 635 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0052) = \text{euro } 1.654,81$
 euro 1.654,81 - 40% = euro 992,89

Ditta: De Colle Giancarlo nato a Tolmezzo il 9 ottobre 1955, proprietario per 1/4, De Colle Graziella nata a Villa Santina il 24 aprile 1954, proprietaria per 1/4, De Colle Maria nata a Villa Santina il 27 aprile 1953, proprietaria per 1/4, De Colle Pietro nato a Tolmezzo il 18 novembre 1966, proprietario per 1/4, Scrocco Anna nata a Villa Santina il 7 ottobre 1929, usufruttuaria.

13) Foglio 4, mapp. 631 (ex 152), di are 3,75, da espropriare: mq. 375, indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 375 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0052) = \text{euro } 977,25$
 euro 977,25 - 40% = euro 586,35

Ditta: Venier Maria Rosalia nata a Villa Santina il 2 luglio 1926, proprietaria per 1/2, Venier Lucia Maria nata a Villa Santina il 17 giugno 1923, proprietaria per 1/2.

14) Foglio 4, mapp. 633 (ex 153), di are 4,00, da espropriare: mq. 400, indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 400 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0052) = \text{euro } 1.042,40$
 euro 1.042,40 - 40% = euro 625,44

Ditta catastale: Ditta Comm. Umberto De Antoni S.r.l., con sede in Gemona del Friuli.

Ditta attuale: Agricola Fleons S.r.l.

15) Foglio 4, mapp. 635 (ex 154), di are 4,20, da espropriare: mq. 420, indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 420 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0052) = \text{euro } 1.094,52$
 euro 1.094,52 - 40% = euro 656,71

Ditta: Masieri Paolo nato a Villa Santina il 26 aprile 1938.

16) Foglio 4, mapp. 637 (ex 155), di are 5,20, da espropriare: mq. 520, indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 520 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0052) = \text{euro } 1.355,12$
 euro 1.355,12 - 40% = euro 813,07

Ditta catastale: De Crignis Ezio nato a Villa Santina il 25 luglio 1926, comproprietario, De Crignis Maria nata a Villa Santina il 15 gennaio 1922, comproprietaria.

Ditta attuale: De Crignis Luigi Giuseppe e De Crignis Maria.

17) Foglio 4, mapp. 639 (ex 156), di are 3,75, da espropriare: mq. 375, indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 375 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 974,81$
 euro 974,81 - 40% = euro 584,89

Ditta: Rossitti Caterina nata a Lauco il 25 febbraio 1918, proprietaria per 1/4, Rossitti Giuseppina nata a Villa Santina il 14 novembre 1933, proprietaria per 1/4, Rossitti Maria nata a Lauco il 25 dicembre 1915, proprietaria per 1/4, Rossitti Matilde nata a Lauco il 4 ottobre 1924, proprietaria per 1/4.

18) Foglio 4, mapp. 157, di are 4,40, da espropriare: mq. 440, indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 440 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 1.143,78$
 euro 1.143,78 - 40% = euro 686,27

Ditta: Saur Ruggero fu Giovanni, proprietario, Vassellari Agata nata a Raveo il 17 aprile 1885, usufruttuaria parziale.

19) Foglio 4, mapp. 643 (ex 159), di are 6,70, da espropriare: mq. 670, indennità:
 $1/2 \times \text{mq. } 670 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 1.741,67$
 euro 1.741,67 - 40% = euro 1.045,00

Ditta: I.D.S.C. Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, con sede in Udine.

20) Foglio 4, mapp. 650 (ex 161), di are 1,90, da espropriare: mq. 190

Foglio 4, mapp. 648 (ex 276), di are 0,30, da espropriare: mq. 30, indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 190 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0039) = \text{euro } 493,91$

$1/2 \times \text{mq. } 30 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0021) = \text{euro } 77,72$

$\text{euro } (493,91 + 77,72) - 40\% = \text{euro } 342,99$

Ditta catastale: Floreanini Claudia nata a Villa Santina il 6 ottobre 1935.

Ditta attuale: Floreanini Luca e Floreanini Maurizio.

21) Foglio 4, mapp. 646 (ex 148), di are 1,15, da espropriare: mq. 115, indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 115 \times (\text{V.V. euro/mq } 5,16 + 10 \times \text{R.D. euro/mq } 0,0021) = \text{euro } 297,91$

$\text{euro } 297,91 - 40\% = \text{euro } 178,75$

Ditta: Pellizzari Giovanna nata a Villa Santina il 13 gennaio 1884, proprietaria per 2/8, Pellizzari Lucia nata a Villa Santina il 24 settembre 1934, proprietaria per 3/8, Pellizzari Rachele nata a Villa Santina il 7 gennaio 1926, proprietaria per 3/8.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 17 marzo 2003

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
26 marzo 2003, n. AMB. 346/VIA/147.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto per la realizzazione dell'opera denominata «Collegamento stradale tra la S.S. 464 a Sequals e la S.S. 13 a Gemona», nei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnuovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in Provincia di Udine. Proponente: Provincia di Pordenone. Individuazione delle autorità e del pubblico interessati.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER
LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, delle norme recate dalla succitata legge;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

VISTA l'istanza depositata il 6 marzo 2003, con la quale la Provincia di Pordenone, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto per la realizzazione dell'opera denominata «Collegamento stradale tra la S.S. 464 e Sequals e la S.S. 13 a Gemona», nei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnuovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in Provincia di Udine;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sui «Il Gazzettino» e «Il Messaggero Veneto» del 6 marzo 2003, come da comunicazione pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente il 6 marzo 2003;

RILEVATO che l'intervento proposto, attraversando per alcuni tratti aree di interesse naturalistico e paesaggistico come definite dal punto a), comma 1, dell'articolo 5 (Aree sensibili) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996 e ricadendo tra le opere indicate al punto 4 della tabella XI allegata al suddetto decreto del Presidente della Giunta regionale, è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale, ed è altresì assoggettato alla procedura della valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

PRESO ATTO che l'Amministrazione provinciale di Pordenone, nel caso in argomento, risulta essere il soggetto proponente e che quindi non può essere individuata quale Autorità di cui all'articolo 13 della legge regionale 43/1990;

VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento interessa il territorio dei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnuovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e Forgaria nel Friuli, San Daniele del

Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in Provincia di Udine;

VISTE le richieste pervenute dai soggetti sotto elencati, inerenti all'individuazione quale pubblico interessato nella procedura in argomento, in relazione all'articolo 13, comma 3, lettera a) della legge regionale 43/1990:

- il 13 marzo 2003 dell'Associazione WWF Sezione regionale Friuli-Venezia Giulia;
- il 14 marzo 2003 dell'Associazione legambiente del Friuli-Venezia Giulia;
- il 14 marzo 2003 dell'Associazione Acqua di Pinzano al Tagliamento;
- il 14 marzo 2003 dell'Associazione agricoltori medio Tagliamento;
- il 14 marzo 2003 della riserva di caccia di Forgaria nel Friuli;
- il 14 marzo 2003 del gruppo consiliare di minoranza di Forgaria nel Friuli con capogruppo Giosuè Garlatti - Costa;
- il 14 marzo 2003 del gruppo consiliare di Buia «Comunità - Comunità» con capogruppo Stefano Santi;
- il 14 marzo 2003 dei membri del Comitato Angese con rappresentante Alberto Duri;

RITENUTO di poter accogliere le richieste medesime in relazione alla qualificazione degli enti, associazioni e comitati;

VISTA la richiesta pervenuta il 14 marzo 2003 di alcuni cittadini aventi come riferimento Paolo Raffaele Garlatti - Costa, inerente all'individuazione quale pubblico interessato nella procedura in argomento, in relazione all'articolo 13, comma 3, lettera b) della legge regionale 43/1990;

RITENUTO di poter accogliere tale richiesta in relazione alle afferenti motivazioni addotte;

VISTE le seguenti richieste degli enti e cittadini: Comunità collinare del Friuli, Gilberto Forte in qualità di Presidente del Comitato Buia e Osoppo contro l'inquinamento, pervenuta il 17 marzo 2003; Giancarlo Brigato, Daniele Molinaro, Ines Pagnucco, Anna Maria Pittaro, Valdi Vattolo e Thomas Vattolo, Antonio Vendeman, pervenute il 18 marzo 2003; Mauro Aita, Lucio Barnaba, Nicolino Bassutti, Franco Calligaro, Giacomo Camerin, Alessandro Toneatti, Mario Valeri, Adele Zucchiatti, pervenute il 19 marzo 2003, Domenico Bassutti, Franco De Michiel, Mario Germano De Michiel pervenute il 20 marzo 2003;

RITENUTO di non poter accogliere le stesse perché giunte oltre il termine stabilito dall'articolo 13, comma 3, lettera a) della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO pertanto che risultano interessati alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento i soggetti di seguito elencati:

- i Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Vito d'Asio, Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento;
- la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento ed alla materia della viabilità;
- le Aziende per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», n. 4 «Medio Friuli» e n. 6 «Friuli occidentale» quali strutture territorialmente competenti alla tutela igienico-sanitaria;
- la Direzione regionale della pianificazione territoriale per quanto attiene alla materia della tutela del paesaggio;
- la Direzione regionale delle foreste e della caccia quale struttura competente in materia di difesa del suolo, di vincolo idrogeologico e forestale;
- la Direzione regionale della viabilità e trasporti per quanto attiene alla materia della viabilità;
- la Direzione regionale dei Parchi per quanto concerne la tutela delle aree di interesse naturalistico relativamente alla valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997;
- l'Associazione WWF Sezione regionale Friuli-Venezia Giulia, l'Associazione legambiente del Friuli-Venezia Giulia, l'Associazione Acqua di Pinzano al Tagliamento, l'Associazione agricoltori medio Tagliamento, la riserva di caccia di Forgaria nel Friuli, il gruppo consiliare di minoranza di Forgaria nel Friuli con capogruppo Giosuè Garlatti - Costa, il gruppo consiliare di Buia «Comunità - Comunità» con capogruppo Stefano Santi, i membri del Comitato Agnese con rappresentante Alberto Duri, alcuni cittadini di Forgaria nel Friuli aventi come riferimento Paolo Raffaele Garlatti - Costa;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990, così come modificato dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3;

DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto per la realizzazione dell'opera denominata «Collegamento stradale tra la S.S. 464 e Sequals e la S.S. 13 a Gemona», nei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento e Vito d'Asio in Provincia di Pordenone, e

Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli in Provincia di Udine - presentato dalla Provincia di Pordenone - gli Enti di seguenti indicati:

- i Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Vito d'Asio, Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli;
- la Provincia di Udine;
- le Aziende per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», n. 4 «Medio Friuli» e n. 6 «Friuli occidentale»;
- le Direzioni regionali della pianificazione territoriale, delle foreste e della caccia, della viabilità e trasporti, e dei parchi;

e, quale pubblico interessato l'Associazione WWF Sezione regionale Friuli-Venezia Giulia, l'Associazione legambiente del Friuli-Venezia Giulia, l'Associazione acqua di Pinzano al Tagliamento, l'Associazione agricoltori medio Tagliamento, la riserva di caccia di Forgaria nel Friuli, il gruppo consiliare di minoranza di Forgaria nel Friuli con capogruppo Giosuè Garlatti - Costa, il gruppo consiliare di Buia «Comunitat» con capogruppo Stefano Santi, i membri del Comitato Agnese con rappresentante Albergo Duri, alcuni cittadini di Forgaria nel Friuli aventi come riferimento Paolo Raffaele Garlatti-Costa.

2) A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia 75/1, e presso la Segreteria dei Comuni di Sequals, Travesio, Castelnovo del Friuli, Pinzano al Tagliamento, Vito d'Asio, Forgaria nel Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Buia, Osoppo e Gemona del Friuli, sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 marzo 2003

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
20 marzo 2003, n. 342.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Asilo Infantile Cedolin Anna in Marin» di Casiacco di Vito d'Asio (Pordenone).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il decreto reale 6 aprile 1924, con il quale l'Asilo Infantile «Cedolin Anna in Marin» di Casiacco, frazione del Comune di Vito d'Asio, in Provincia di Pordenone, è stato eretto in Ente morale e con il quale è stato approvato il relativo statuto successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 luglio 1975, n. 01657/Pres.;

CONSIDERATO che l'Ente ha funzionato ininterrottamente fino al 1976 quando il fabbricato adibito a sede dell'Ente è stato distrutto dai noti eventi sismici;

PREMESSO che, a seguito della istituzione, in Casiacco, della scuola materna statale costruita ad opera del Comune stesso nei terreni dove sorgeva l'I.P.A.B., sono venuti meno fini e mezzi finanziari istituzionali;

VISTO il decreto n. 9 del 16 aprile 1988, con il quale l'Assessore regionale agli enti locali ha dichiarato l'avvenuta cessazione dell'attività dell'I.P.A.B. in argomento ed ha disposto la devoluzione di tutte le sue attività come risultanti dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1987, al Comune di Vito d'Asio;

PRESO ATTO dell'effettiva devoluzione delle attività dell'Asilo Infantile «Cedolin Anna in Marin» alla predetta Amministrazione comunale;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, che prevede: «*le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con decreto del Direttore del Servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*»;

VISTA, per quanto attiene le competenze del Servizio per il sistema delle autonomie locali, la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2002, n. 2799, avente ad oggetto: «*Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale per le autonomie locali*»;

DECRETA

L'estinzione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Cedolin Anna in Marin» di Casiacco, frazione di Vito d'Asio (Pordenone), a seguito della presa d'atto della cessazione dell'attività, di cui al decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 9 del 16 aprile 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 20 marzo 2003

SPAGNUL

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
20 marzo 2003, n. 343.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Giardino d'Infanzia» di Treppo Carnico (Udine).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il decreto reale del 19 dicembre 1940, con il quale il «Giardino d'Infanzia» di Treppo Carnico, in Provincia di Udine, è stato eretto in Ente morale e con il quale è stato approvato il relativo statuto;

PREMESSO che nel 1976, in Treppo Carnico, è stata istituita una sezione di scuola materna statale e che di conseguenza, il Giardino d'Infanzia suindicato ha cessato la propria attività;

VISTO il decreto n. 21 del 5 luglio 1988, con il quale l'Assessore regionale agli enti locali ha dichiarato la cessazione dell'attività istituzionale, con effetto dal 31 luglio 1988;

ATTESO che, con deliberazione n. 2/1988, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, ha disposto di retrocedere il proprio patrimonio immobiliare al Comune di Treppo Carnico;

PRESO ATTO dell'avvenuta retrocessione patrimoniale suddetta alla Amministrazione comunale di Treppo Carnico;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, che prevede: «*le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con decreto del Direttore del servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*»;

VISTA, per quanto attiene le competenze del Servizio per il sistema delle autonomie locali, la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2002, n. 2799, avente ad oggetto: «*Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale per le autonomie locali*»;

DECRETA

L'estinzione dell'I.P.A.B. «Giardino d'Infanzia» di Treppo Carnico (Udine) a seguito della presa d'atto della cessazione dell'attività, di cui al decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 21 del 5 luglio 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 20 marzo 2003

SPAGNUL

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
24 marzo 2003, n. 345.

Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, articolo 6. Estinzione I.P.A.B. «Asilo Infantile Marco Volpe» di Spilimbergo (Pordenone).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il decreto reale del 25 novembre 1909, con il quale l'Asilo Infantile «Marco Volpe», operante in un edificio e su un terreno di proprietà del Comune di Spilimbergo, in Provincia di Pordenone, è stato eretto in Ente morale;

PREMESSO che l'attività dell'Ente si è svolta ininterrottamente anche per merito dell'Amministrazione comunale suddetta che ha sempre contribuito economicamente al raggiungimento delle finalità istituzionali;

VISTA la deliberazione consiliare n. 51/1990, con la quale il Comune di Spilimbergo ha proposto la trasformazione dell'Asilo Infantile «Marco Volpe» in Scuola materna statale «Marco Volpe», con decorrenza 1° settembre 1991;

RILEVATO che gli scopi per cui l'Ente morale era sorto sono venuti meno;

VISTO il decreto n. 18 del 24 giugno 1991, con il quale l'Assessore regionale agli enti locali ha preso atto dell'avvenuta cessazione dell'attività dell'Ente, a far tempo dal 30 agosto 1991, prevedendo contestualmente la devoluzione del patrimonio relativo al Comune di Spilimbergo;

ACCERTATO che il passaggio al Comune suddetto dei beni mobili, nonché delle attività e passività come quantificate nei risultati del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1990, è stato effettuato;

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4, che prevede: «*le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ordine alle quali, con apposito provvedimento, sia stato preso atto della cessazione dell'attività sono dichiarate estinte con decreto del Direttore del servizio dell'Amministrazione regionale che cura gli adempimenti in materia di ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*»;

VISTA, per quanto attiene le competenze del Servizio per il sistema delle autonomie locali, la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2002, n. 2799, avente ad oggetto: «Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale per le autonomie locali»;

DECRETA

L'estinzione dell'I.P.A.B. «Asilo Infantile Marco Volpe» di Spilimbergo (Pordenone) a seguito della presa d'atto della cessazione dell'attività, di cui al decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 18 del 24 giugno 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 24 marzo 2003

SPAGNUL

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 febbraio 2003, n. 420.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Direzione regionale della formazione professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002,

n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 10 ottobre 2002, n. 3442, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali - Modifiche alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282 - allegato B - Strutture stabili di livello inferiore al servizio», con la quale si è provveduto a riqualificare gli organici delle strutture stabili di livello non direzionale alla luce del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto con la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20;

VISTO il proprio processo verbale 30 dicembre 2002, n. 4512, concernente il «Programma operativo regionale obiettivo 3 - 2000-2006. Adempimenti per la riorganizzazione della Direzione regionale della formazione professionale. Generalità.»;

VISTA la nota della Direzione regionale della formazione professionale del 22 gennaio 2003, n. 1260/2.20, con la quale si è formulata una proposta di riordino della Direzione regionale medesima che prevede una riscrittura delle competenze della Direzione medesima nonché dei Servizi esistenti chiedendo altresì l'istituzione di due ulteriori strutture direzionali con la contestuale soppressione di due strutture di livello inferiore;

VISTA la propria deliberazione 6 luglio 2001, n. 2210 nonché, in particolare, le note della Direzione regionale della formazione professionale 4 maggio 2001, n. 6304/13.1.3 e 30 maggio 2001, n. 7512/13.1.3 da cui si evincono le competenze delle strutture stabili istituite alle dipendenze della Direzione medesima;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata il 14 febbraio 2003 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntaletiva alla riorganizzazione della Direzione regionale della formazione professionale;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale del 13 febbraio 2003, n. 6257/DOP/27 OS;

VISTA la nota della Direzione regionale della formazione professionale del giorno 17 febbraio 2003 con cui vengono formulate alcune osservazioni in merito alla bozza di proposta di deliberazione inviata in ottemperanza alla su citata circolare 3 maggio 2001, n. 4/SG;

VISTO il verbale dell'esame congiunto esperito il 19 febbraio 2003;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 "Modifiche al

titolo V della parte seconda della Costituzione". Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli Enti locali. Generalità);

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale,

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Le competenze della Direzione regionale della formazione professionale sono ridefinite come indicato nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
2. il Servizio della programmazione e dell'attuazione degli interventi formativi assume la denominazione di Servizio degli affari finanziari e dei progetti ammissibili ai programmi regionali e ad esso sono attribuite le competenze di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
3. il Servizio della programmazione didattica assume la denominazione di Servizio didattico e della valutazione dei progetti e ad esso sono attribuite le competenze di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
4. il Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali assume la denominazione di Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali e ad esso sono attribuite le competenze di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
5. è istituito il Servizio per la programmazione degli interventi del sistema formativo cui sono attribuite le competenze indicate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
6. è istituito il Servizio della certificazione e degli affari giuridici cui sono attribuite le competenze indicate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
7. è soppressa la struttura stabile denominata «Struttura stabile per la programmazione delle attività relative all'obiettivo 3», già istituita alle dipendenze del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;
8. è soppressa la struttura stabile denominata «Struttura stabile per la risoluzione dei contenziosi», già istituita alle dirette dipendenze della Direzione regionale della formazione professionale.

Con riferimento alle rimanenti strutture stabili già istituite presso la Direzione regionale della formazione

professionale, sono operate, fermi restando i livelli di coordinamento e gli organici, le seguenti modificazioni e puntualizzazioni:

9. alla struttura stabile denominata «Struttura stabile decentrata» avente sede in Udine, risultano attribuite le seguenti competenze:
 - a) assicura il decentramento di talune attività proprie della Direzione regionale e specificamente indicate in sede di avviso pubblico o, comunque, con atti approvati dalla Giunta regionale;
 - b) provvede ad adottare le medesime procedure della sede centrale in tema di registrazione dei documenti ed utilizzo del sistema informativo;
 - c) assicura, prioritariamente, le attività relative al ricevimento e valutazione dei progetti;
10. la struttura stabile denominata «Struttura stabile per la certificazione delle spese alla Commissione europea», è trasferita alle dipendenze del neoistituito Servizio della certificazione e degli affari giuridici; alla struttura sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) provvede alla elaborazione delle richieste di pagamento da presentare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 438/2001;
 - b) assicura l'attività di cui alla lettera a) in relazione alle richieste di pagamento al Fondo di rotazione nazionale di cui alla legge n. 183/1987;
 - c) assicura le attività volte ad accertare il ricevimento dei pagamenti da parte della Commissione e del Fondo di rotazione nazionale;
 - d) prevede, ove necessario e in via autonoma, alle verifiche del sistema contabile esistente presso i soggetti attuatori;
11. alla struttura stabile denominata «Struttura stabile per la realizzazione delle procedure di selezione dei progetti», già istituita alle dipendenze del Servizio della programmazione didattica, ora Servizio didattico e della valutazione dei progetti, sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) cura gli adempimenti connessi alla definizione dei criteri di selezione dei progetti formativi e non formativi;
 - b) predispone documenti e manuali relativi alle modalità di valutazione adottate e ne assicura la diffusione dei contenuti;
 - c) coordina l'attività dei gruppi di valutazione, garantendo l'uniformità delle modalità e metodologie di valutazione;

- d) assicura i processi di semplificazione e flessibilizzazione delle procedure di valutazione, nell'ottica generale degli obiettivi di efficienza della Direzione regionale;
12. la struttura stabile denominata «Struttura stabile per la verifica dei rendiconti», è trasferita alle dipendenze del Servizio degli affari finanziari e dei progetti ammissibili ai programmi regionali - già Servizio della programmazione e dell'attuazione degli interventi formativi - e ad essa sono attribuite le seguenti competenze:
- coordina le attività di verifica dei rendiconti, sovrintendendo all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 196 e seguenti della legge regionale 2/2000;
 - assicura la comunicazione e l'informazione nei riguardi dei soggetti esterni chiamati, ai sensi del citato dispositivo di legge, alla certificazione dei rendiconti, in ordine alle modalità e procedure da seguire nel controllo dei rendiconti;
 - assicura l'alimentazione del sistema informativo della Direzione regionale in relazione agli esiti del controllo dei rendiconti. In questo senso si raccorda con la struttura stabile di livello sottostante il Servizio per la gestione ed il controllo in itinere delle attività relative all'obiettivo 3;
13. alla struttura stabile denominata «Struttura stabile per la gestione ed il controllo in itinere delle attività relative all'obiettivo 3», già istituita alle dipendenze del Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali, ora Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali, sono attribuite le seguenti competenze:
- provvede alla predisposizione degli atti amministrativi di approvazione e impegno relativi ai progetti valutati, con la stesura delle relative graduatorie;
 - provvede alla comunicazione ai soggetti attuatori dell'intervenuta approvazione e finanziamento dei progetti;
 - nell'ambito di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 438/2001:
 - assicura dispositivi di raccolta dei dati statistici e finanziari relativi all'attuazione del Programma e strumentali all'applicazione degli indicatori per la sorveglianza e valutazione; in questo ambito interfaccia le assistenze tecniche che operano sul sistema informativo della Direzione regionale per gli aspetti connessi al campo di intervento del Servizio da cui dipende;
 - verifica l'utilizzazione, da parte di soggetti attuatori, di un sistema contabile distinto ovvero di una codificazione contabile appropriata;
 - coordina le verifiche in loco, adottando idonei sistemi per la registrazione delle verifiche stesse (attività svolte, risultati delle verifiche, misure correttive, ecc.); nel caso di verifiche a campione, individua il campione, rendendo evidente il metodo di campionamento;
- d) assicura la trasmissione dei dati fisici e finanziari di avanzamento del Programma ai competenti organismi nazionali; in questo ambito adempie anche alla fase propedeutica relativa alla rilevazione dei dati presso i soggetti attuatori;
14. la struttura stabile denominata «Struttura stabile per l'attuazione dell'Iniziativa comunitaria Equal», già istituita alle dirette dipendenze della Direzione, è trasferita alle dipendenze del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali e ad essa sono attribuite le seguenti competenze:
- coordina le fasi di programmazione e attuazione dei progetti connessi all'Iniziativa comunitaria Equal di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - assicura il raccordo con gli organismi nazionali che intervengono a livello di coordinamento generale dell'iniziativa;
15. ai fini della normativa comunitaria, il Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali è considerato «Autorità di gestione responsabile dei programmi comunitari» e il Servizio della certificazione e degli affari giuridici è considerato «Autorità di pagamento responsabile dei programmi comunitari», entrambi per le competenze riguardanti la Direzione regionale della formazione professionale;
16. per quanto disposto ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 all'allegato A alla deliberazione del 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, sono apportate le modifiche di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
17. per quanto disposto ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 all'allegato B alla deliberazione del 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato e integrato, sono apportate le modifiche di cui all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;
18. ovunque leggi, Regolamenti, atti o contratti citino il Servizio della programmazione e dell'attuazione degli interventi formativi, il Servizio della programmazione didattica, il Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali, non-

ché le strutture stabili dipendenti da questi ovvero dalla Direzione regionale della formazione professionale, il riferimento dovrà intendersi effettuato, per le materie di rispettiva competenza, nei confronti del Servizio degli affari finanziari e dei progetti ammissibili ai programmi regionali, del Servizio didattico e della valutazione dei progetti, del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali, del Servizio per la programmazione degli interventi del sistema formativo, nonché del Servizio della certificazione e degli affari giuridici e delle strutture da questi dipendenti;

19. l'Assessore regionale alle finanze, in esito al presente intervento di riorganizzazione, ha mandato a provvedere a tutti gli atti di propria competenza necessari a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 1

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO «A» ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1988, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIONALE 10/2001» COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO.

1. Il «Capo XXVIII - Direzione regionale della formazione professionale» è sostituito dal seguente:

CAPO XXIX

DIREZIONE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 136

1. La Direzione regionale della formazione professionale esercita le attribuzioni regionali nella materia, ed in particolare:

a) cura il coordinamento del sistema formativo, raccordando le attività dei soggetti del sistema operanti sul territorio regionale ed assicurando la parteci-

pazione ai processi di integrazione con i sistemi scolastico, universitario e del lavoro;

- b) provvede alla programmazione degli interventi del sistema formativo finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali, assicurando la realizzazione di adeguati sistemi di gestione e controllo degli interventi;
- c) cura i rapporti con le competenti Amministrazioni statali, con la Commissione europea e con le altre strutture dell'Amministrazione regionale interessate.

2. Alle dipendenze della Direzione opera la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 137

1. La Direzione regionale della formazione professionale si articola nei seguenti Servizi:

- a) Servizio per la programmazione degli interventi del sistema formativo;
- b) Servizio didattico e della valutazione dei progetti;
- c) Servizio degli affari finanziari e dei progetti ammissibili ai programmi regionali;
- d) Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;
- e) Servizio della certificazione e degli affari giuridici.

Art. 138

1. Il Servizio per la programmazione degli interventi del sistema formativo:

- a) cura, anche in raccordo con gli altri Servizi della Direzione, la definizione degli atti di programmazione delle attività del sistema formativo finanziate con risorse comunitarie, nazionali e regionali;
- b) cura, anche in raccordo con gli altri Servizi della Direzione, la definizione degli atti regolamentari di attuazione della normativa di settore;
- c) provvede alla definizione delle procedure pubbliche di attuazione della programmazione;
- d) cura i rapporti con i soggetti aggiudicatari di appalti o sovvenzioni globali, non riguardanti attività di assistenza tecnica.

Art. 139

1. Il Servizio didattico e della valutazione dei progetti:

- a) partecipa, per quanto di interesse in relazione alle competenze specifiche, alla definizione degli atti di programmazione, degli atti regolamentari e delle procedure pubbliche di attuazione della programmazione;

- b) cura il coordinamento e la verifica dell'attività didattica;
- c) cura la valutazione ex ante dei progetti;
- d) cura la sperimentazione di nuovi percorsi e modalità formative; definisce i processi di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi;
- e) si raccorda con i sistemi scolastico, universitario e del lavoro per la sperimentazione e la realizzazione dei processi di integrazione fra i sistemi.

2. Alle dipendenze del Servizio opera la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 140

1. Il Servizio degli affari finanziari e dei progetti ammissibili ai programmi regionali:

- a) cura gli adempimenti relativi alla programmazione ed alla gestione delle poste del bilancio regionale attribuite alla Direzione regionale della formazione professionale;
- b) partecipa, per quanto di interesse in relazione alle competenze specifiche, alla definizione degli atti di programmazione, degli atti regolamentari e delle procedure pubbliche di attuazione della programmazione di settore;
- c) cura gli adempimenti connessi al finanziamento degli interventi realizzati nell'ambito della programmazione regionale;
- d) provvede, anche d'intesa con il Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali, alla verifica dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti attuatori.

2. Alle dipendenze del Servizio opera la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 140 bis

1. Il Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali, individuato quale Autorità di gestione responsabile dei programmi comunitari di competenza della Direzione medesima:

- a) partecipa, per quanto di interesse in relazione alle competenze specifiche, alla definizione degli atti di programmazione, degli atti regolamentari e delle procedure pubbliche di attuazione della programmazione;
- b) cura gli adempimenti connessi al finanziamento degli interventi realizzati nell'ambito della programmazione comunitaria e nazionale;
- c) imposta, realizza e cura il sistema di gestione e controllo finalizzato ad assicurare il monitoraggio fisi-

co e finanziario degli interventi del sistema formativo della Regione, anche con riferimento alle prescrizioni comunitarie e nazionali in materia;

- d) provvede al controllo in itinere delle attività finanziate, anche attraverso visite ispettive;
- e) si raccorda, di concerto con il Servizio della programmazione degli interventi del sistema formativo, con le autorità comunitarie e nazionali, per la definizione delle procedure di attuazione degli interventi;
- f) cura l'accertamento delle irregolarità, provvedendo alle successive informazioni secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria;
- g) cura i rapporti con i soggetti titolari delle attività di assistenza tecnica, vigilando sulle fasi di attuazione.

2. Alle dipendenze del Servizio operano le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.

Art. 140 ter

1. Il Servizio della certificazione e degli affari giuridici, individuato quale Autorità di pagamento responsabile dei programmi comunitari di competenza della Direzione medesima:

- a) cura le certificazioni di spesa intermedie e finali nei confronti delle Autorità comunitarie e nazionali;
- b) provvede alle procedure di accreditamento degli organismi che erogano formazione finanziata con fondi pubblici;
- c) cura la tenuta dell'elenco regionale delle sedi operative accreditate;
- d) cura gli aspetti giuridico-legali connessi all'attività della Direzione regionale.

2. Alle dipendenze del Servizio opera la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.»

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 2

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO «B» ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1988, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIONALE 10/2001», COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

1. La parte relativa alla Direzione regionale della formazione professionale è sostituita dalla seguente:

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (categoria)	Organico (categoria)	
Direzione regionale della formazione professionale		Struttura stabile decentrata - sede in Udine	D	D	10
				C	3
				B	1
				A	1
	Servizio didattico e della valutazione dei progetti	Struttura stabile per la realizzazione delle procedure di selezione dei progetti	D	D	3
	Servizio degli affari finanziari e dei progetti ammissibili ai programmi regionali	Struttura stabile per la verifica dei rendiconti	D	D	3
Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali		Struttura stabile per la gestione e controllo in itinere delle attività relative all'obiettivo 3	D	D	3
		Struttura stabile per l'attuazione dell'Iniziativa comunitaria EQUAL	D	D	3
Servizio della certificazione e degli affari giuridici		Struttura stabile per la certificazione delle spese alla Commissione Europea	D	D	2
				C	1

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2003, n. 482. (Estratto).

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio tecnico regionale. Approvazione obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, (omissis);

VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (omissis);

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare l'elaborato denominato «Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori per l'anno 2003 (articolo 6, legge regionale 18/1996)» relativo alle iniziative di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio tecnico regionale, (omissis).

(omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA
E DEI SERVIZI TECNICI

SERVIZIO TECNICO REGIONALE

Obiettivi, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dei settori

(Legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 articolo 6)

Relazione programmatica per l'anno 2003

INDICE

1. Competenze del servizio
2. Dotazione organica e fabbisogni
3. Settori d'intervento:
 - 3.1. Segreteria del comitato tecnico regionale, relativamente alle sezioni settima e riunite e congiunte
 - 3.2. Tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori e della Segreteria della commissione per la relativa iscrizione
 - 3.3. Bioedilizia
 - 3.4. Attività in materia di sicurezza cantieri
 - 3.5. Attività di collaborazione con le Direzioni provinciali dei servizi tecnici
 - 3.6. Attività di istituzione dell'archivio tecnico regionale
 - 3.7. Studi, attività di divulgazione, convegni ecc.
4. Legge finanziaria regionale 2002, articolo 8, commi 41 - 44

1. Competenze del servizio

Il Servizio tecnico regionale ai sensi dell'articolo 96 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, assunta in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 7/1988, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 10, legge regionale 20/2002, svolge le seguenti attività:

- a) cura la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori;
- b) cura gli adempimenti in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze di altre Direzioni regionali;
- c) cura gli interventi in materia di sicurezza e di norme antincendio;

d) attua, con riferimento alle materie non rientranti nelle competenze di altre Direzioni regionali, l'esame tecnico regionale sui progetti delle opere regionali, esprimendo il parere di competenza e verificando la congruità della spesa.

Con l'entrata in vigore della legge regionale 3/2001 le funzioni relative all'attività del Comitato tecnico regionale sono venute a decadere per cui le attività del Servizio vengono a mutare profondamente.

In particolare il Servizio, ha già iniziato l'attività nelle nuove materie previste dalla legge regionale 14/2002 volte a sviluppare le principali funzioni in materia di normativa tecnica nel settore dell'edilizia.

Su tali temi si continuerà ad operare in ogni caso, in attesa che essi siano definiti puntualmente da apposito provvedimento regolamentare previsto dell'articolo 4 della medesima legge regionale 14/2002.

Si deve rilevare inoltre come sia prossima all'entrata in vigore la deliberazione della Giunta regionale di riordino della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici che ridefinisce anche i compiti del Servizio.

Ad essa ci si atterrà prevedendo sin d'ora alcune attività che, in ogni caso, già rientrano, anche se non in modo definito puntualmente, tra le attività in corso od in programmazione.

Sarà valutata la possibilità di individuare, unitamente al servizio per l'Osservatorio degli appalti, modalità ed indirizzi generali per la predisposizione di criteri prestazionali consistenti nella individuazione delle caratteristiche e dei requisiti qualitativi delle componenti più rilevanti dei lavori pubblici, con l'intento di promuovere lavori che rispondano a standard minimi di qualità.

L'attuazione delle seguenti linee programmatiche avverrà anche attraverso la partecipazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici a progetti comunitari, anche in collaborazione con Enti ed Istituti esterni specializzati nelle specifiche materie, che potranno fornire un ampio e valido contributo.

2. Dotazione organica e fabbisogni

Il Servizio dispone attualmente di:

- un Dirigente con incarico di Direttore del servizio;
- due consiglieri architetti;
- un geometra disegnatore che opera nella sede distaccata di Gorizia;
- un coadiutore;
- un commesso.

Il Servizio dispone inoltre, sino alla metà di aprile 2003, del seguente personale con contratto di lavoro interinale:

- 1 segretario amministrativo;
- 2 consiglieri ingegneri;
- 1 consigliere architetto;
- 1 consigliere GAL.

A ciascun membro del Servizio è affidato uno o più specifici settori di attività.

Tutto il personale si avvale correntemente di strumentazione informatica.

Le funzioni di seguito espone rappresentano gli obiettivi che la struttura si prefigge di svolgere nel corso dell'anno 2003.

Si deve rilevare però come l'esigua consistenza numerica del personale in ruolo a scapito di personale qualificato ma con rapporto di lavoro interinale e che richiede un grande dispendio di energie nella fase di addestramento, metta in grande evidenza la difficoltà di raggiungimento degli obiettivi che in ogni caso ci si propone di perseguire.

Si ipotizza, nel corso del 2003 di attingere a personale di supporto esterno proveniente da organizzazioni a carattere educativo e formazionale che prevedono, per i propri studenti la partecipazione a stages abilitativi finali.

Qualora il personale con rapporto di lavoro interinale rimanesse in carico al servizio, specie dopo la fase iniziale di apprendimento, si può ipotizzare il raggiungimento degli obiettivi; in caso diverso appare evidente l'improrogabile necessità di integrazione del personale con forze qualificate ma con esperienza, indispensabili per fornire un corretto servizio.

3. Settori d'intervento

3.1. Segreteria del comitato tecnico regionale, relativamente alle sezioni settima e riunite e congiunte

Dall'1 gennaio 2002 non competono più al Servizio, in funzione delle previsioni dell'articolo 27 della legge regionale 3/2001, le funzioni di segreteria della Sezione settima - Edilizia - del Comitato Tecnico Regionale, nonché quelle di segreteria delle riunioni di più sezioni congiunte, dovute alla necessità di esaminare questioni a rilevanza interdisciplinare, ovvero del Comitato stesso nella sua globalità a sezioni riunite.

Il compito residuo di segreteria comporterà l'effettuazione dell'archiviazione della documentazione e la predisposizione della documentazione relativa alla corresponsione ai componenti dei compensi dovuti.

Nel corso del 2003 si prevede di completare tale attività finalizzata alla chiusura amministrativa delle attività residue.

3.2. Tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori e della segreteria della commissione per la relativa iscrizione

A seguito delle nuove disposizioni in materia di lavori pubblici previste dall'articolo 52 della legge regionale 14/2002 si prevede che al Servizio vengano assegnati i compiti di tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori.

In tale ottica, conseguente all'istituzione dell'elenco regionale dei collaudatori, si procederà al riordino dell'elenco stesso secondo le nuove regole riportate nell'emanando regolamento attuativo della medesima norma.

Rimane da svolgere, in attesa delle nuove previsioni normative, l'attività di istruttoria circa l'irrogazione delle sanzioni ai collaudatori inadempienti.

Il settore dei collaudi è stato oggetto, infatti, di rilevanti modifiche ad opera della citata legge regionale 14/2002 per cui si dovranno formulare le nuove ipotesi normative da inserire nell'apposito regolamento che garantiscano il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione. Si dovrà provvedere altresì alla predisposizione dei criteri di gestione dell'elenco e di tutti gli atti di riconferma dei singoli collaudatori ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 14/2002.

Si inizierà infine a svolgere le funzioni di iscrizione dei richiedenti all'elenco secondo i nuovi criteri contenuti anch'essi nel previsto regolamento ancora in fase di stesura.

3.3. Bioedilizia

Il Servizio proseguirà l'attività, già iniziata su specifico mandato della Giunta regionale, avente non più finalità di tipo unicamente ricognitivo in materia di bioedilizia ma iniziando a formulare atti di indirizzo veri e propri.

In particolar modo si prevede, oltre all'attività di confronto interno al Servizio, anche la partecipazione ad attività di carattere divulgativo quali convegni ed a fiere, anche assieme ad altre Regioni, che si sono già dichiarate disponibili alla collaborazione, ed delle quali la Regione Friuli-Venezia Giulia si è assunta, tramite il Servizio, compiti di coordinamento in materia.

In tal senso infatti si è costituito un gruppo di lavoro interregionale ed è stato affidato al Friuli Venezia Giulia l'attività di coordinamento che comporterà inoltre l'avvio di contatti anche con organi dello Stato e di Enti pubblici e privati particolarmente qualificati in materia.

Al servizio compete inoltre l'attività di supporto tecnico del gruppo di lavoro regionale in base a quanto previsto dalla deliberazione n. 4228 dell'11 dicembre 2001.

In particolare si prevede di attuare le seguenti attività puntuali:

- Approvazione da parte del consiglio direttivo di ITACA del relativo protocollo per la valutazione della qualità energetico - ambientale degli edifici
- completamento schede sui singoli requisiti bioedili
- esecuzione test con amministrazioni pubbliche nazionali e regionali

- approvazione a livello nazionale delle schede dei requisiti bioedili
- predisposizione di una bozza di legge regionale tipo in materia.

Funzioni obiettivo: 5 Edilizia
 Programma: 5.6
 Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici
 Unità previsionale di base: 5.6.24.1.2968
 Capitolo 3217 - disponibilità: 150.000 euro

Si provvederà a concedere ed erogare all'Ente Fiera di Trieste il contributo straordinario pari a 150.000 euro secondo quanto previsto dall'articolo 5 commi 88, 89, 90 della legge regionale 1/2003.

Il contributo consentirà la realizzazione delle iniziative che l'Ente inserirà nel programma da sottoporre alla Giunta regionale e che in parte sono comprese nell'ambito della manifestazione BIOCASA prevista per i giorni 11 e 12 aprile 2003.

(riportato per memoria atteso il disposto dall'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996)

Funzioni obiettivo: 5 Edilizia
 Programma: 5.5
 Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici
 Unità previsionale di base: 15.5.24.1.1412
 Capitolo 3200 - disponibilità attuale: 178.000 euro

Attraverso i fondi messi a disposizione dalla CEE, grazie all'approvazione di uno specifico progetto realizzato dal Servizio, si prevede di attuare, in qualità di soggetto beneficiario dello stanziamento, un progetto transfrontaliero nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III A Italia-Slovenia, mediante un soggetto attuatore individuato attraverso apposita gara tra enti pubblici particolarmente qualificati con l'impiego di tutte le risorse disponibili sul capitolo.

3.4. Attività in materia di sicurezza cantieri

Si prevede la realizzazione delle attività previste dalla legge regionale 14/2002 in materia.

A tale fine ed alla luce del fatto che l'articolo 117 della Costituzione prevede la competenza concorrente delle Regioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla scorta delle esperienze che si intendono acquisire, si è dell'avviso che sia necessario ipotizzare, oltre alla predisposizione di provvedimenti a carattere di indirizzo, da inserire in contesti normativi di più ampio respiro, attività di tipo informativo-formativo e di coordinamento anche coinvolgendo soggetti esterni all'Amministrazione regionale mediante la divulgazio-

ne di atti, normative, ecc. derivanti anche dalla partecipazione, a livello nazionale, a gruppi interregionali di coordinamento della materia in collaborazione con gli organi statali.

L'attività di divulgazione è possibile solo grazie al raggiungimento di un elevato grado di conoscenza della normativa e delle relative problematiche, a tali temi il Servizio dovrà attendere durante il corso dell'anno.

Sono ipotizzabili infine, attività di collaborazione con Enti locali al fine di comprendere le esigenze di chi opera sul territorio e, facendo tesoro delle medesime esperienze, essere in grado di effettuare proposte concrete da portare all'attenzione del legislatore regionale.

Tale attività potrà essere condotta anche in collaborazione con le associazioni di categoria che possono portare le esperienze e le necessità delle imprese direttamente coinvolte.

3.5. Attività di collaborazione con le Direzioni provinciali dei servizi tecnici

La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è articolata oltre che su servizi centrali anche in Direzioni provinciali la cui attività necessita di una funzione di coordinamento da parte della Direzione regionale.

In tale contesto si prevede che il Servizio tecnico regionale sia sede del collegamento fra la Direzione regionale e le Direzioni provinciali dei servizi tecnici.

3.6. Istituzione dell'archivio tecnico regionale

In ossequio alle previsioni dell'articolo 45 della legge regionale 14/2002 che prevede l'attivazione dell'archivio tecnico regionale quale strumento tecnico dell'Amministrazione regionale e del quale, sempre in ossequio alla previsioni normative, si procederà a definire in un elaborato progettuale, la configurazione e le principali linee di gestione.

Tale progetto dovrà essere in armonia con l'esistente banca dati istituita presso il Servizio dell'osservatorio degli appalti con il quale si collaborerà al fine di un ottenimento di risultati aventi caratteristiche maggiormente omogenee e della massima utilità per l'utenza.

3.7. Studi, attività di divulgazione, convegni ecc.

Funzioni obiettivo: 5 Edilizia
 Programma: 5.5
 Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici
 Unità previsionale di base: 5.5.24.1.95 - Studi e ricerche edilizia
 Capitolo 3199 - disponibilità: 200.000 euro

In ossequio alle attuali previsioni dell'articolo 48 legge regionale 14/2002 e dell'articolo 5, commi 86 e

87 della legge regionale 1/2003 si prevede, durante l'anno 2003, di utilizzare le somme a disposizione sul capitolo 3199 UPB 5.2.24.1.95 per i fini istituzionali previsti relativi, tra l'altro, ad effettuare attività volte ad aumentare le conoscenze della generalità dell'utenza in merito alle materie trattate dalla Direzione regionale.

In linea di larga massima si prevedono pertanto le seguenti iniziative:

- *Convenzione con la RAI per una serie di trasmissioni in materia di agevolazioni contributive quali quella per l'acquisizione della prima casa e di interventi regionali in materia di edilizia e di lavori pubblici.*

Si prevede di partecipare alla realizzazione di una trasmissione (in quattro puntate) avente fini divulgativi in materia di edilizia, intesa come momento di informazione ai cittadini delle possibili fonti di contribuzione regionale e degli interventi realizzati nei vari settori che contribuiscono alla definizione della qualità dell'abitare.

Costo stimato in linea di massima pari a 12.000 euro I.V.A. compresa

- *Realizzazione di una campagna televisiva per la sicurezza nei cantieri*

Si ipotizza di realizzare una campagna televisiva, con la diffusione di un filmato realizzato dal Centro di produzione televisiva regionale, e tramite, le stazioni televisive regionali convenzionabili ed inserite nell'elenco di cui all'articolo 1 del Regolamento approvato con DPGR n. 493/Pres, del 28 dicembre 2001 la messa in onda.

La RAI, ha consentito a mettere in onda lo spot gratuitamente.

Le altre emittenti televisive situate sul territorio regionale individuate ai sensi di quanto in premessa indicato sono rispettivamente:

- Telequattro
- Teleordenone
- Canale 55
- Antenna 3
- Telefriuli

Costo stimato in linea di massima di euro 25.000 I.V.A. compresa

- *Acquisto di spazi pubblicitari sui quotidiani per illustrare gli interventi regionali in materia di risparmio energetico, contributi per gli ascensori, mutuo prima casa, contributi alle locazioni (legge 431, legge regionale 4/2001, alloggi per gli anziani dell'anno 2000, 20.000 abitazioni in affitto), fondo*

di garanzia (modificato dopo accordo con banche), iniziative a tutela dai fallimenti, ecc.

Si prevede di acquistare degli spazi pubblicitari sui maggior quotidiani regionali con la finalità di fornire una completa informazione ai cittadini nelle materie di cui sopra.

I quotidiani regionali sono stati individuati in:

- Primorski Dnevnik
- Il Piccolo
- Il Messaggero Veneto
- Il Gazzettino
- Trieste Oggi

Il costo in linea di massima è stimato in 55.000 euro (I.V.A. compresa) per 5 uscite per ogni singola testata che occupi uno spazio pari a circa mezza pagina definito in 48 moduli

4. Legge finanziaria regionale n. 3/2002 articolo 8, commi 41 - 44

Funzioni obiettivo: 5 Edilizia
 Programma: 5.5
 Rubrica: 24 Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici
 Unità previsionale di base: 13.1.24.2.1095 - Studi e ricerche edilizia
 Capitolo 8000 - disponibilità: 60.000 euro

Ai sensi della norma in oggetto, modificata dalla legge regionale 13/2002, si prevede l'erogazione del contributo decennale costante di annui euro 60.000,00 decorrente dal 2003 a favore del Comune di Codroipo a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l'ammortamento dei mutui da contrarre per lo spostamento dell'elettrodotto ad alta tensione nella zona artigianale «Piccola Moro 2».

(riportato per memoria atteso il disposto dall'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
 VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
 27 febbraio 2003, n. 500. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Gemona del Friuli (Udine). Autorizzazione all'alienazione di terreno soggetto ad usi civici.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di autorizzare l'alienazione, mediante asta pubblica, della frazione di terreno di circa 12.800 mq. del mapp. 360 in foglio 19 del Comune di Gemona del Friuli soggetto ad uso civico (originariamente corrispondente al mapp. 204 dello stesso foglio), verso il corrispettivo posto a base d'asta di euro 0,60 il mq.;

2. di prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta qualora entro un anno dalla sua comunicazione al Comune di Gemona del Friuli (Udine), la medesima Amministrazione comunale non realizzi l'alienazione prevista;

3. di prescrivere che il Comune di Gemona del Friuli (Udine) dia tempestiva comunicazione della esecuzione dell'adempimento autorizzato con la presente deliberazione al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici ed alla Direzione regionale per le autonomie locali;

4. di prescrivere che la somma che il Comune di Gemona del Friuli (Udine) ricaverà dalla alienazione della predetta area sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Gemona del Friuli (Udine) con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della collettività comunale;

5. di precisare che il presente procedimento attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, cui sono preposti altri uffici ed Amministrazioni, e l'acquisizione e osservanza di ogni altra autorizzazione eventualmente prevista da tali norme;

6. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 febbraio 2003, n. 525.

Contratto collettivo di lavoro del personale regionale - area dirigenziale 1994-1997: articolo 25, comma 2. Disciplina attuativa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Contratto collettivo di lavoro del personale regionale - area dirigenziale riferito al quadriennio 1994-1997 e, in particolare, il disposto di cui all'articolo

25, con il quale si è introdotto l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

VISTO il disposto di cui al comma 2 del citato articolo 25, che prevede la possibilità per l'Amministrazione regionale, a fronte della preventiva definizione della disciplina attuativa del suddetto Istituto, di erogare un'indennità supplementare in misura variabile sino ad un massimo di ventiquattro mensilità;

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto, il 25 febbraio 2003, dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale e dalle Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., C.I.S.A.L. - F.I.A.L.P. e DIR.E.R.-F.V.G. in ordine alla disciplina attuativa sopra indicata;

RITENUTO di condividere i contenuti del suddetto protocollo d'intesa in quanto tali da consentire una corretta e funzionale applicazione dell'istituto in argomento;

all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato protocollo d'intesa concernente «Disciplina attuativa del disposto di cui all'articolo 25, comma 2, del Contratto collettivo di lavoro del personale regionale - area dirigenziale riferito al quadriennio 1994-1997», che della presente deliberazione costituisce parte integrante.

IL PRESIDENTE: TONDO

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Protocollo d'intesa tra Amministrazione regionale e Organizzazioni sindacali in ordine alla disciplina attuativa del disposto di cui all'articolo 25, comma 2, del Contratto collettivo di lavoro del personale regionale - area dirigenziale riferito al quadriennio 1994-1997.

Il giorno 25 febbraio 2003, presso la sede della Direzione regionale dell'Organizzazione e del personale si è raggiunto il seguente accordo in ordine alla disciplina attuativa dell'istituto della risoluzione consensuale previsto dall'articolo 25 del Contratto collettivo di lavoro del personale regionale - area dirigenziale riferito al quadriennio 1994-1997:

1. Attivazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 25 del Contratto collettivo di lavoro del personale regionale - area dirigenziale riferito al quadriennio 1994-1997, può essere proposta da entrambe le parti.

La proposta da parte dell'Amministrazione regionale è attivata prioritariamente per incentivare l'esodo della dirigenza al fine di favorire processi di ristrutturazione e di riorganizzazione.

L'incentivazione dell'esodo è in ogni caso finalizzata a una riduzione stabile della pianta organica dirigenziale e una conseguente diminuzione nel breve periodo degli oneri retributivi.

La proposta di risoluzione del rapporto da parte del dirigente può essere accolta dando la precedenza ai casi in cui - a seguito di soppressione di strutture e di funzioni individuali particolari e di conseguente cancellazione di posizioni dirigenziali - non sia in ogni caso possibile l'attribuzione allo stesso d'altro incarico coerente con la professionalità acquisita ovvero sia problematica una sua ricollocazione nell'ambito della stessa o di altre strutture.

In nessun caso l'Amministrazione regionale può proporre la risoluzione del rapporto a seguito di valutazione negativa dei risultati e del comportamento manageriale del dirigente o delle sue condizioni fisiche.

Anche le risoluzioni ad iniziativa individuale sono, di norma, correlate alla necessità di un contenimento della pianta organica, fatte salve posizioni funzionali particolari che necessitano di specifiche professionalità.

2. Tempi di attuazione e limiti di spesa

Nel caso di incentivazione all'esodo sono definiti i termini di tempo entro i quali devono essere presentate le relative richieste e la data limite di decorrenza della cessazione del rapporto. Tale ultimo termine è contenuto, di norma, nell'anno solare di riferimento. Tuttavia nei singoli casi può essere protratto al fine di garantire al dirigente interessato la cessazione dal servizio coerentemente con le date fissate dal sistema previdenziale per le «finestre» di pensionamento in base ai requisiti personali di anzianità.

Le risorse finanziarie per la copertura degli oneri riferiti all'istituto della risoluzione consensuale sono definite ogni anno in correlazione alla necessità di attivare l'istituto stesso da parte dell'Amministrazione regionale.

3. Ammontare dell'indennità supplementare e parametri di riferimento

L'indennità supplementare prevista, a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è determinata in un ammontare pari a:

- a) un importo base fisso pari a n. 6 mensilità delle competenze economiche indicate al punto 4;
- b) un importo variabile annuo, pari a 3 mensilità, moltiplicato per il numero di anni pari alla differenza tra 65 - o 67 nel caso di mantenimento in servizio oltre l'età massima prevista per il collocamento a riposo - e l'età anagrafica individuale, espressa in

anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni.

4. Istituti economici che concorrono alla determinazione dell'indennità supplementare

L'indennità supplementare è individualmente determinata, con le modalità di cui al punto 3, in relazione all'ammontare mensile di tutti gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di:

- a) assegni per nucleo familiare;
- b) retribuzione di risultato.

Ai fini della determinazione dell'indennità non trovano applicazione eventuali rideterminazioni con effetto retroattivo dei valori degli istituti economici che concorrono alla medesima, effettuate dopo la data di cessazione del rapporto.

5. Procedure

L'indennità supplementare è corrisposta entro il secondo mese da quello riferito alla cessazione del rapporto.

La risoluzione consensuale è recepita in apposito accordo tra l'Amministrazione regionale - nella persona del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale al quale è demandata la responsabilità per una corretta gestione dell'istituto in ordine anche alle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale e dei conseguenti riflessi economici - e il dirigente interessato, che si perfeziona, ai sensi dell'articolo 31 del Contratto collettivo di lavoro del personale regionale - area dirigenziale riferito al quadriennio 1994-1997, mediante ratifica della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale. L'accordo non è soggetto a revoca ed esplica i propri effetti dalla data della ratifica giuntale.

Le parti non sono tenute all'osservanza dei termini di preavviso. E' fatto obbligo ai dirigenti dimissionari di fruire, entro la data di cessazione del rapporto d'impiego, di tutte le ferie maturate, riferite all'anno in corso e quelle eventualmente pregresse: le eventuali ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto o negli anni precedenti saranno considerate quali ferie non utilizzate per inerzia dei dirigenti dimissionari; in tal caso non potrà essere effettuata la monetizzazione delle ferie residue.

I dirigenti il cui rapporto di lavoro si è estinto per effetto della risoluzione consensuale non possono in nessun caso essere riammessi in servizio. Ai medesimi non possono altresì essere conferiti incarichi dirigenziali ovvero di consulenza o collaborazione per un periodo di almeno cinque anni dalla data di cessazione del rapporto.

Il Direttore regionale
dell'organizzazione e del personale:
dott. Michele Losito

C.G.I.L.:
sig. Arrigo Venchiarutti

C.I.S.L.:
dott. Giorgio Tessarolo

U.I.L.:
sig. Maurizio Burlo

C.I.S.A.L.-F.I.A.L.P.:
avv. Roberto Crucil

DIR.E.R.-F.V.G.:
dott. Franco Spagnoli

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 marzo 2003, n. 641.

Programma d'iniziativa comunitaria INTERREG III A/Phare CBC Italia-Slovenia, programmazione 2000-2006, misura 2.2, azione 2.2.2 approvazione delle iniziative da ammettere a finanziamento e autorizzazione alla spesa. (euro 2.511.205,18).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, che prevede l'Iniziativa comunitaria INTERREG III per il periodo di programmazione 2000-2006;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C 143/08 il 23 maggio 2000, che stabilisce gli Orientamenti dell'Iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario - INTERREG III;

VISTI il Regolamento (CE) n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contri-

buti concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, il Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali, nonché il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il documento congiunto di programmazione transfrontaliera «P.I.C. INTERREG III A/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006»;

VISTA la decisione C(2001)3614 della Commissione del 27 dicembre 2001, che approva il Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG III A Italia-Slovenia»;

VISTA la propria deliberazione n. 835 del 22 marzo 2002, con la quale si prende atto dell'approvazione definitiva del Programma;

VISTO il Complemento di programmazione «P.I.C. INTERREG III A/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006»;

CONSIDERATO che il 5 febbraio 2002 si è svolta la prima seduta del Comitato di sorveglianza dell'Iniziativa Comunitaria INTERREG III A Italia-Slovenia e che, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 35 del suddetto Regolamento (CE) n. 1260/1999, tale Comitato ha approvato il Complemento di programmazione;

CONSIDERATO che all'interno della misura 2.2 «Cooperazione transfrontaliera nel settore del turismo» del Complemento di programmazione è prevista l'azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche», volta a sorreggere il settore turistico mediante il rinnovo e la rivitalizzazione delle infrastrutture turistiche transfrontaliere sostenendo la creazione, il potenziamento e l'adeguamento di strutture di collegamento delle aree della Regione Programma quali, tra le altre, le piste ciclabili;

VISTA la propria deliberazione n. 3293 del 27 settembre 2002, con la quale, tra l'altro, è stato approvato l'invito a presentare proposte progettuali per la realizzazione di itinerari ciclabili, predisposto dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

CONSIDERATO che al paragrafo 4.2 della nuova versione del Complemento di programmazione «Procedure di attuazione delle misure», presentato alla DG Regio della Commissione europea il 25 novembre 2002, si prevede che gli interventi possano essere attuati attraverso bandi regionali pubblici o tramite regia regionale;

CONSIDERATO che la selezione dei progetti consta di una preistrutturazione, ad opera delle strutture regionali competenti in materia, eventualmente supportate

dall'Unità di gestione locale (Servizio autonomo per i rapporti internazionali), comprensiva anche di un esame da parte dell'Autorità ambientale regionale, variabile a seconda della diversa tipologia progettuale, nonché della selezione congiunta ad opera del Comitato congiunto di pilotaggio;

VISTE le due proposte progettuali «Pista ciclo-pedonale Campo Marzio-Draga Sant'Elia. Opere di completamento», presentata dalla Provincia di Trieste, e «Itinerario pedemontano», presentata dalla Provincia di Pordenone, a valere sul sopraccitato invito predisposto dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - azione 2.2.2, valutate positivamente dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti in sede di preistruttoria, agli atti presso il Servizio della viabilità, e che le stesse hanno ottenuto una proposta di punteggio pari a:

- punti 11 per la proposta progettuale «Pista ciclo-pedonale Campo Marzio-Draga Sant'Elia. Opere di completamento»

(beneficiario finale: Provincia di Trieste; costo previsto: euro 1.691.155,72; spesa ammissibile: euro 1.691.155,72);

- punti 11 per la proposta progettuale «Itinerario pedemontano» (beneficiario finale: Provincia di Pordenone; costo previsto: euro 1.136.205,18; spesa ammissibile: euro 1.136.205,18).

CONSIDERATO che, come specificato al punto 6 del sopra richiamato invito, è prevista una partecipazione finanziaria dei soggetti beneficiari in misura almeno pari al 10% della spesa ammissibile complessiva del progetto;

RILEVATO che:

- con delibera della Giunta provinciale n. 201, del 13 novembre 2001, la Provincia di Trieste si è impegnata a far fronte con una quota di fondi propri alla succitata richiesta partecipazione finanziaria del beneficiario finale, per un importo di euro 191.155,72, superiore alla quota richiesta del 10% della spesa ammissibile;
- che con delibera della Giunta provinciale n. 283, del 15 novembre 2002, la Provincia di Pordenone si è impegnata a far fronte con una quota di fondi propri alla succitata richiesta partecipazione finanziaria del beneficiario finale, per un importo di euro 125.000,00, superiore alla quota richiesta del 10% della spesa ammissibile;

ATTESO che le due sopra menzionate proposte progettuali, «Pista ciclo-pedonale Campo Marzio-Draga Sant'Elia. Opere di completamento» e «Itinerario pedemontano», sono state esaminate ed approvate nel corso della riunione del Comitato congiunto di pilotaggio il 20 dicembre 2002 a Venezia;

VISTA la propria deliberazione 12 febbraio 2003, n. 270, con la quale si è preso atto delle decisioni dei Comitati congiunti di pilotaggio dell'INTERREG III A/Phare CBC Italia-Slovenia tenutisi il 22 ottobre 2002 a Trieste e il 20 dicembre 2002 a Venezia;

VISTA la propria deliberazione 25 novembre 2002, n. 4010, con la quale sono state assegnate alle Direzioni regionali, Servizi e Servizi autonomi le risorse finanziarie relative all'Iniziativa comunitaria INTERREG IIIA/Phare CBC Italia-Slovenia spettanti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'attuazione dei progetti di rispettiva competenza;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 1/Rag. del 29 gennaio 2003 che ha provveduto, tra l'altro, ad istituire le unità previsionali di base relative ai fondi INTERREG, individuando i pertinenti capitoli di spesa riportati nel Documento tecnico allegato al bilancio 2003;

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di approvare le sotto elencate iniziative da ammettere a finanziamento ai sensi del Programma d'iniziativa comunitaria «INTERREG III A/Phare CBC Italia-Slovenia», azione 2.2.2 «Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche», assegnando a ciascun progetto il contributo specificato nella sotto riportata tabella, al netto della quota a carico del beneficiario finale:

Progetto	Costo previsto (euro)	Spesa ammissibile (euro)	Contributo concedibile (euro)
«Pista ciclo-pedonale Campo Marzio-Draga Sant'Elia. Opere di completamento» b.f.: Provincia di Trieste	1.691.155,72	1.691.155,72	1.500.000,00
«Itinerario pedemontano» b.f.: Provincia di Pordenone	1.136.205,18	1.136.205,18	1.011.205,18

2. Di autorizzare:

- la spesa di euro 1.500.000,00 a favore della Provincia di Trieste per la realizzazione del progetto «Pista ciclo-pedonale Campo Marzio-Draga Sant'Elia. Opere di completamento»;
- la spesa di euro 1.011.205,18 a favore della Provincia di Pordenone per la realizzazione del progetto «Itinerario Pedemontano».

3. La complessiva spesa di euro 2.511.205,18 farà carico sull'unità previsionale di base 15.5.25.2.1425 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 4096 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesi-

mi, in conto competenza 2003 per euro 890.000,00 e in conto competenza 2004 per euro 330.000,00, e con riferimento al capitolo 4097 del suddetto documento tecnico, in conto competenza 2003 per euro 1.291.205,18.

4. I conseguenti provvedimenti di impegno ed erogazione della spesa saranno assunti dal Direttore del competente servizio della viabilità.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 marzo 2003, n. 649.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Omari Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trasaghis.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 20 dicembre 2002 alla cooperativa «Omari Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trasaghis, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 19 febbraio 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via del Din n. 10/B, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, all'artigianato, alla cooperazione, al lavoro, alle professioni e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa «Omari Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trasaghis, costituita il 9 giugno 2000, per rogito notaio dott. Roberto Riccioni di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Alessandro Paolini, con studio in Tolmezzo, via del Din n. 10/B, è nominato Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 marzo 2003, n. 650.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa San Giorgio Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 9 dicembre 2002 alla «Cooperativa San Giorgio Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 19 febbraio 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Pa-

lestrina n. 3, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, all'artigianato, alla cooperazione, al lavoro, alle professioni e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La «Cooperativa San Giorgio Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 23 maggio 1986, per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3, è nominato Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 marzo 2003, n. 651.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Fau Soc. Coop. a r.l.», con sede in Zuglio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4204 del 6 dicembre 2002 con la quale la cooperativa «Fau Soc. Coop. a r.l.» con sede in Zuglio, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2543 codice civile e la dott.ssa Nazzarena De Pauli ne veniva nominata Commissario governativo;

VISTA la relazione del 7 febbraio 2003 del predetto Commissario governativo dalla quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dallo stesso Commissario governativo di porre la summenzionata cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 19 febbraio 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Franco Tavagnacco, con studio in Udine, via Mazzini n. 7, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, all'artigianato, alla cooperazione, al lavoro, alle professioni e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa «Fau Soc. Coop. a r.l.» con sede in Zuglio, costituita il 19 marzo 1996, per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Franco Tavagnacco, con studio in Udine, via Mazzini n. 7, è nominato Commissario liquidatore.
- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 marzo 2003, n. 652.

Articolo 2540 C.C. - Sostituzione del liquidatore della cooperativa «May Day Soc. Coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste.

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 30 dicembre 2002 alla cooperativa «May Day Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste, dal quale si rileva che l'attuale liquidatore è irreperibile;

VISTA altresì la nota prot. n. 14468/COOP del 17 dicembre 2002 con la quale la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, diffidava il liquidatore della cooperativa suddetta a mettere a disposizione del revisore incaricato dalla Direzione medesima, la documentazione contabile e societaria necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività di revisione, entro il termine del 27 dicembre 2002;

CONSIDERATO che il liquidatore della predetta cooperativa non ha ottemperato a quanto intimatogli, impedendo di fatto al revisore di effettuare la revisione;

RILEVATO che in detta circostanza si ravvisa la fattispecie dell'irregolare funzionamento della cooperativa in questione, come precisato in più pareri dal Comitato centrale per la cooperazione;

RAVVISATA, a causa delle irregolarità nella gestione della liquidazione, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 19 febbraio 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la sostituzione del liquidatore, ai sensi dell'articolo 2545 codice civile;

RITENUTO di nominare liquidatore della cooperativa in parola il dott. Ruggero Kucich con studio in Trieste, via Beccaria n. 7;

VISTI gli articoli 2448 e 2545 codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, all'artigianato, alla cooperazione, al lavoro, alle professioni e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 codice civile il dott. Ruggero Kucich con studio in Trieste, via Beccaria n. 7, liquidatore della cooperativa «May Day Soc. Coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del sig. Furio Mattiussi.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle Cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

Trasferimento di sezione di 2 società cooperative iscritte al Registro regionale.

Con decreto assessorile del 3 febbraio 2003, sono state trasferite di sezione, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale, le sottoelencate società cooperative:

1. «Società Elettrica Cooperativa Alto But - S.E.C.A.B. - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Paluzza, è stata trasferita dalla sezione produzione e lavoro alla sezione miste;
2. «Dolga Krona - Società Cooperativa a r.l.», con sede in San Dorligo della Valle, è stata trasferita dalla sezione agricoltura alla sezione miste.

Cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative della società cooperativa «Elison Cooperativa Sociale - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Cordenons.

Con decreto assessorile del 12 marzo 2003, la società cooperativa «Elison Cooperativa Sociale - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Cordenons, è stata cancellata dall'Albo regionale delle cooperative sociali, sezione A (cooperative che si propongono di svolgere la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi).

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Servizio della pianificazione territoriale subregionale Udine

Comune di Campofornido. Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 42 del 28 giugno 2001 il Comune di Campofornido ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale (articolo 127, legge regionale 52/1991).

Con deliberazione consiliare n. 43 del 28 giugno 2001 il Comune di Campoformido ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Fanna. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 41 del 25 novembre 2002 il Comune di Fanna ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fiumicello. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 2 del 27 gennaio 2003, integrata con deliberazione consiliare n. 12 dell'11 marzo 2003, il Comune di Fiumicello ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Muggia. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al Centro storico-zona omogenea «A1».

Con deliberazione consiliare n. 44 del 4 agosto 1997, il Comune di Muggia ha accolto l'osservazione presentata al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica relativo al Centro storico-zona omogenea «A1», ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Giorgio di Nogaro. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Piano di recupero-comparto n. 5».

Con deliberazione consiliare n. 10 del 7 marzo 2003, il Comune di San Giorgio di Nogaro ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Piano di recupero-comparto n. 5», ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Pietro al Natisone. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 5 del 18 febbraio 2003 il Comune di San Pietro al Natisone ha approvato, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni presentate alla variante medesima, nonché al recepimento del parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

Comune di Sedegliano. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano insediamenti produttivi - zona D2/H2 in località Cjalcine.

Con deliberazione consiliare n. 2 del 2 febbraio 2003, il Comune di Sedegliano ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 del Piano insediamenti produttivi - zona D2/H2 in località Cjalcine, ed ha approvato la variante

medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Zoppola. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 19 del 13 febbraio 2003 il Comune di Zoppola ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale modificata a seguito del parere del Direttore regionale della pianificazione territoriale e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
Cervignano del Friuli
(Udine)

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Joannis, pp.cc. 650/1 e 650/4.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc. 650/1 e 650/4, del C.C. di Joannis.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via Roma n. 6, da lunedì al giovedì con orario 9.10-12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

**IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE
DI CERVIGNANO DEL FRIULI:
Edda Fulizio**

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Joannis, p.c. 654/11.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 654/11 del C.C. di Joannis.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via Roma n. 6, da lunedì al giovedì con orario 9.10-12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

**IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE
DI CERVIGNANO DEL FRIULI:
Edda Fulizio**

CONSIGLIO REGIONALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Publicazioni disposte dall'articolo 103, comma 5 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Seduta n. 419 del 6 marzo 2003. Interrogazioni a risposta orale e interpellanze e interrogazioni a risposta scritta evase e non evase (di cui sono scaduti i termini) dall'1 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002.

Interrogazioni a risposta orale - Evase

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
1048	Sugli importanti progetti nel settore forestale finanziati con Fondi europei	Moretton	01/10/2002	380	Narduzzi	
182	Flussi finanziari della legge n. 457/78 e di altre leggi in materia di credito agevolato all'edilizia	Ritossa	01/10/2002	380	Seganti	
1101	sulla mancata approvazione dei Piani Regolatori Generali Comunali	Moretton	01/10/2002	380	Seganti	
1109	Divieto alla manifestazione 'War Games' in località Monte sopra Selz	Antonaz	01/10/2002	380	Narduzzi	
1049	Sulla non intervenuta approvazione del Regolamento per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico	Moretton	01/10/2002	380	Narduzzi	
1046	Sui cospicui investimenti nel settore forestale	Moretton	01/10/2002	380	Narduzzi	
1019	Ipotesi di trasferimento del Servizio delle Foreste regionali	Moretton	01/10/2002	380	Narduzzi	
1115	Lo sportello informativo 'Progetto Obiettivo 2' venga istituito nell'area in cui sono situate le imprese e le amministrazioni interessate	Bortuzzo	02/10/2002	387	Guerra	risposta scritta
1072	Consulenze dell'Agenzia regionale della sanità	Antonaz	11/10/2002	387	Santarossa	risposta scritta
1031	Che fine ha fatto il regolamento forestale?	Zoppolato	14/10/2002	387	Narduzzi	risposta scritta
1034	Esiste il rischio di una eventuale chiusura del Punto nascita presso l'Ospedale S. Polo di Montfalcone?	Ritossa, Castaldo	16/10/2002	390	Santarossa	risposta scritta
1092	Inquinamento del torrente Corno e del fiume Vipacco (Gorizia)	Ritossa	21/10/2002	381	Ciani	
1099	danni causati da fortunale su Grado (GO)	Ritossa	21/10/2002	381	Ciani	
932	L'ondata di freddo che sta investendo l'Italia e, in special modo, il Friuli Venezia Giulia inciderà non poco sui bilanci familiari dei soggetti più deboli. La Regione intende intervenire?	Aizetta	21/10/2002	381	Arduini	
999	Aprilia Marittima attende un segnale. Quando verrà finalmente dragato il canale Coron?	Vanin	21/10/2002	381	Ciani	

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
1143	Sino a quando in Friuli-Venezia Giulia cacciatori di serie A e di serie B?	Molinato, Di Natale, Petris, Baritussio, Gottardo	21/10/2002	381	Narduzzi	
1006	Allarme inquinamento a Sagrado	Antonaz	21/10/2002	381	Ciani	
1043	Dragaggi della Laguna: cosa fa l'Assessore Ciani?	Zoppolato	21/10/2002	381	Ciani	risposta congiunta a int. orale n.999
1118	RSA e reparto di medicina dell'Ospedale di Maniago	Antonaz	23/10/2002	394	Santarossa	Risposta scritta
1029	Le verifiche periodiche di apparecchiature, attrezzature ed accessori per il sollevamento e la burocrazia	Cisilino	23/10/2002	394	Santarossa	risposta scritta
1088	Crisi Finmek ed emergenza occupazionale in Regione	Antonaz	12/11/2002	387	Dressi	a domicilio
1070	Proposta di un tavolo di concertazione sulla zona industriale di Erto e Casso (Pordenone)	Ritossa	12/11/2002	387	Dressi	a domicilio
1168	Sulla trasparenza nelle nomine a direttore generale nelle Aziende ospedaliere e nelle Aziende sanitarie regionali	Cisilino, Stefanoni	12/11/2002	387	Santarossa	
1120	Disagio degli utenti nella spiaggia di Grado	Brussa, Degano	12/11/2002	387	Dressi	
1145	Iniziativa commissionate	Degano, Moretton, Brussa	12/11/2002	387	Dressi	
1135	L'agricoltura all'industria?	Moretton	19/11/2002	392	Narduzzi	
1205	Sulla riconversione a tutto-carbone della centrale Endesa di Monfalcone: quali prospettive per il territorio?	Vio	19/11/2002	392	Presidente Tondo	risposta unica int. orale n. 1202 e interpellanza n. 897
1202	Possibile conversione a carbone dell'intero impianto della centrale termoelettrica Endesa di Monfalcone	Zorzini	19/11/2002	392	Presidente Tondo	risposta unica int. orale n. 1205 e interpellanza n. 897
1137	Tarvisio e Valcanale: valgono le regole del Friuli-Venezia Giulia per la raccolta dei funghi?	Molinato	19/11/2002	392	Narduzzi	
1149	Singolare passaggio dei lavori sul Torrente Uqua da una società all'altra!	Moretton, Baiutti	19/11/2002	392	Narduzzi	
1160	criteri di attuazione della legge regionale 52/91	Fontanelli	02/12/2002	407	Seganti	risposta scritta
1153	prossima attivazione dell'Onco-ematologia pediatrica al Policlinico Universitario di Udine	Degano	04/12/2002	407	Santarossa	risposta scritta

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
1147	Gravi disagi al Pronto Soccorso di Cattinara	Degano	04/12/2002	407	Santarossa	risposta scritta
1007	Rischio per i pazienti critici nell'Azienda Ospedaliera di Udine	Antonaz	04/12/2002	407	Santarossa	risposta scritta
946	Contenzioso AaROI Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Udine	Castaldo	04/12/2002	407	Santarossa	risposta scritta
710	Ridimensionamento del servizio di Anatomia Patologica di Monfalcone	Zorzini	04/12/2002	407	Santarossa	risposta scritta
605	Sulla mortalità da tumori in regione	Fontanelli	04/12/2002	407	Santarossa	risposta scritta
1171	Proposta di Piano Regionale dell'Emergenza Sanitaria	Antonaz	04/12/2002	407	Santarossa	risposta scritta
1236	Gli Stati Generali della Scuola	Degano	17/12/2002	401	Guerra	
1065	La sicurezza dei cittadini e le strutture operative per i Carabinieri	Cisilino	17/12/2002	407	Presidente Tondo	risposta scritta
1233	Sull'allontanamento con la forza di un gruppo di studenti durante l'inaugurazione degli Stati generali della scuola	Tesini	17/12/2002	401	Guerra	
1084	Sul servizio informativo telematico dell'INAIL	Fontanelli	19/12/2002	407	Presidente Tondo	risposta scritta
1060	Sulla situazione della Direzione regionale delle Entrate per la Regione Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste	Staffieri	19/12/2002	407	Presidente Tondo	risposta scritta
955	Decreto applicativo di cui alla L.R. n. 8/2001 relativo alle autorizzazioni per l'apertura di strutture sanitarie private	Baiutti	19/12/2002	407	Santarossa	risposta scritta

Interrogazioni a risposta orale NON EVASE

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
1179	chiusura degli ospedali di Cividale, Gemona, Maniago, Sacile	Antonaz	01/10/2002
1180	estrema pericolosità dell'incrocio della statale 552 del passo del monte Rest all'altezza della diga di Redona, in comune di Tramonti di Sopra (Pordenone)	Ritossa	02/10/2002
1181	Sulla situazione del Porto di Trieste	Serpi	02/10/2002
1182	Sulle dichiarazioni del Consigliere Marini relativamente all'Agenzia Regionale per la Sanità	Baiutti	03/10/2002
1183	Inaugurazione dell'ufficio di rappresentanza della regione Friuli Venezia Giulia a Bruxelles	Serpi	04/10/2002
1184	semplificazione modalità di richiesta per la riduzione IRAP	Franz, Vanin	04/10/2002
1185	sul processo di privatizzazione dello stabilimento Fincantieri di Montalcone	Fontanelli	10/10/2002
1186	Indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati - personale della Regione	Marini	11/10/2002
1187	Sulla costruzione in Comune di Arzene di un impianto per la produzione di energia elettrica tramite la combustione di biomasse	Dal Mas	14/10/2002
1188	Quale è la posizione della Giunta regionale sulla collocazione della "piattaforma logistica" del Porto di Trieste e sul futuro del Porto Vecchio?	Degano	14/10/2002
1189	Progetto di coltivazione di una cava a fossa in comune di Mereto di Tomba	Violino	15/10/2002
1190	vendita della SAF alla Arriva International Ltd	Fontanelli	15/10/2002
1191	piano regionale della riabilitazione	Antonaz	15/10/2002
1192	Mereto di Tomba ombelico del Friuli?	Cisilino	17/10/2002
1193	Sulla vendita della SAF	Stefanoni	21/10/2002
1195	Il Presidente intervenga con sollecitudine in sede nazionale perché il Governo receda dal dimezzare gli stanziamenti concernenti le poste di cui alla Legge 38/2001 "Norme di tutela della minoranza slovena"	Zorzini	23/10/2002
1197	L'implacabile spoils-system della Casa delle Libertà: o con noi o contro di noi, ma solo quando conviene	Degano	28/10/2002
1198	Il Presidente intervenga a far chiarezza sui compiti e ruoli del Consiglio regionale e dei suoi Uffici e delle inopportune interferenze di certi consiglieri di maggioranza	Zorzini	28/10/2002

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
1199	petizione dei dipendenti ASS n° 2 Isonlina contro il "sistema Obiettivi"	Antonaz	31/10/2002
1200	ma, l'Assessore Ciriani legge i quotidiani di Pordenone?	Antonaz	04/11/2002
1201	Realizzazione della Mostra "Kandinsky e suoi contemporanei"	Cislino	04/11/2002
1203	corso marinaro I.P.S.I.A.M. Grado	Ritossa	05/11/2002
1204	aumenti delle tariffe RC auto.	Franz, Bortuzzo, Follegot, Londero, Vanin, Violino, Zoppolato	07/11/2002
1207	malasanità nel reparto di odontostomatologia di Gorizia	Antonaz	11/11/2002
1208	Preoccupante riattivazione di una centralina idroelettrica sul fiume Ledra	Vanin	12/11/2002
1209	Crisi occupazionale nel settore dogane e spedizioni	Visintin, Pozzo, De Gioia, Baritussio, Vio	13/11/2002
1210	Tutela della denominazione del vino "Tocal"	Serpi	14/11/2002
1211	No al carbone per la centrale di Montfalcone	Zoppolato	14/11/2002
1212	Competenze in materia di tutela delle acque dolci e incremento della fauna ittica	Vanin	14/11/2002
1213	Il Presidente della Giunta condivide le "esternazioni anti-triestine e goriziane" di un autorevole esponente della sua maggioranza?	Serpi	15/11/2002
1214	vertenza dei medici specializzandi	Antonaz	18/11/2002
1215	dov'è sparita la variante alla SS352 - il nuovo casello di Palmanova-Interporto di Cervignano?	Mattassi	18/11/2002
1216	sulla vendita della SAF alla Deutsche Bahn	Fontanelli	19/11/2002
1217	Rivedere il progetto di cementificazione del Rio Maggiore e del Rio Falcone in Comune di Povoletto	Vanin	20/11/2002
1218	Che futuro per il complesso di Villa Ottelio-Savorgnan di Rivignano?	Cislino	20/11/2002
1219	sulla scelta del prossimo candidato a Presidente della Regione per la CdL e sull'autonomia di tale scelta	Travanut	20/11/2002
1220	Situazione della ABS di Cargnacco	Fontanelli	21/11/2002
1221	Sistemazione idraulica del Rio Maggiore e del Rio Falcone in comune di Povoletto; ennesimo esempio di tentativo di inutile scempio ambientale promosso dal consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento con la complicità di alcune direzioni regionali	Mattassi	22/11/2002

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
1222	Comitato paritetico per la minoranza slovena	Zorzini	25/11/2002
1223	inquinamento a Sagrado	Antonaz	26/11/2002
1224	qual è il giudizio del Presidente della Regione sul risultato dell'incontro svoltosi a Lubiana tra la delegazione della nostra Regione da lui guidata e una delegazione della repubblica di Slovenia?	Zvech, Tesini	27/11/2002
1225	Consorzio di Bonifica del Cellina-Meduna: piano di classifica degli immobili	Serpi	27/11/2002
1226	Parcelle milionarie	Moretton	28/11/2002
1228	Bassa pianura friulana: attuazione del Piano Generale per il Risanamento delle Acque	Violino, Vanin	02/12/2002
1229	Perché insediamenti come la centrale elettrica e la "Pollsystem" di Montalcione non rientrano tra i siti considerati dalla Regione a rischio di incidente rilevante?	Franz	03/12/2002
1230	Inquinamento da mercurio dei pesci provenienti da allevamenti ittici lagunari. Ma se Dressi sapeva perché non ha fatto nulla? Di chi le responsabilità? Quali soluzioni?	Mattassi, Gherghetta	04/12/2002
1231	Ospedale di Maniago	Antonaz	04/12/2002
1232	Ristrutturazione della riabilitazione territoriale nell'ambito dell'Ass. N. 6 pordenonese	Violino, Follegot	04/12/2002
1234	Sulla apertura di nuove attività commerciali nella Città Fiera	Tesini	06/12/2002
1235	Danni provocati da cinghiali	Barlussio	09/12/2002
1237	Come sono stati spesi gli ingenti finanziamenti per Tarvisio 2003?	Moretton	10/11/2002
1238	Annunciato convegno fascista a Trieste	Zorzini	06/12/2002
1240	Cosa accadrà alla Sincrotrone S.C.p.A.?	Zoppolato	12/12/2002
1241	Pericolosità del bivio della statale 251 della Valcellina - Val di Zoldo all'altezza dell'ingresso principale per il centro abitato di Vajont (Pordenone)	Gottardo	17/12/2002
1242	sui mancati rimborsi IVA alle aziende regionali	Fontanelli	19/12/2002
1244	Abbatimento alberi secolari nel comprensorio dell'Istituto Rittmeyer di Trieste	Serpi	31/12/2002

Interpellanze - evase

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Evazione	N. Seduta	Assessore competente	Note
824	Telefonia fissa e mobile	Visintin, Pozzo, De Gioia	01/10/2002	380	Seganti	
268	"Noi calli" e le presidenze ATER di Udine e Pordenone	Puati, Gottardo, Molinaro, Baiutti	01/10/2002	380	Seganti	risposta a domicilio
400	Destinazione alle ATER del friuli-Venezia Giulia dei fondi ex GescaI - IACP	De Gioia	01/10/2002	380	Seganti	risposta a domicilio
638	Erogazione contributi ai Comuni ai sensi dell'articolo 34, comma 7 della L.R. 2/89 così come modificato dall'art. 6, comma 12 della L.R. 13/2000 per la costruzione di edifici da destinare a sede dell'Arma dei Carabinieri	Baiutti	01/10/2002	380	Seganti	a domicilio
792	Testo Unico in materia di aiuti L.R. 12/1998	Ritossa, Di Natale, Castaldo	21/10/2002	381	Narduzzi	
825	Bollo auto	Visintin, De Gioia, Pozzo	21/10/2002	381	Ardulini	
848	DPCM 29/11/01 Livelli essenziali di assistenza	Visintin, De Gioia, Pozzo	21/10/2002	381	Santarossa	
867	Smsurati incentivi all'ARPA	Brussa	21/10/2002	381	Ciani	
841	Rette riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 per l'anno 2002	Visintin, Pozzo, De Gioia	12/11/2002	387	Santarossa	
815	Convenzione sul lavoro transfrontaliero	Ritossa	12/11/2002	387	Venier Romano	a domicilio
774	La mancanza di direttive e lo stato di incertezza in cui stanno operando gli uffici periferici dell'ARI, rischiano di trasferire alle Province strutture ormai inutili	Tesini	12/11/2002	387	Venier Romano	
857	Socio fruitore" delle cooperative sociali, una occasione per diffondere la specialità regionale	Molinaro, Castaldo, Asquini, Bortuzzo	12/11/2002	387	Venier Romano	
859	quote regionali di immigrati stagionali	Sonego, Alzetta	12/11/2002	387	Venier Romano	
829	Potenziamento delle funzioni della Agenzia regionale dell'Impiego di Udine	Molinaro	12/11/2002	387	Venier Romano	
846	secondo Dressi a Grado il turismo di elite e Lignano quello di massa. La Giunta condivide?	Mattassi	19/11/2002	392	Presidente Tondo	
897	richiesta di Compatibilità Ambientale da parte dell'ENDESA per il tutto carbone nella centrale termoelettrica di Monfalcone	Antonaz, Brussa, Fontaneli, Gherghetta, Puati, Visintin, Vio, Zoppolato	19/11/2002	392	Presidente Tondo	risposta unica int. orale n. 1202 e n. 1205
909	Quali soluzioni finanziarie urgenti si possono adottare per venire in aiuto agli alluvionati del pordenonese?	Cisilino	12/12/2002	399	Ciani	evasa x analogo contenuto mozione n.117

Interpellanze - non evase

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Presentazione
870	Valorizzazione ambientale e pista di go-kart: una palese contraddizione	Mattassi	03/10/2002
871	Politiche energetiche statali e regionali nel Friuli Venezia Giulia	Puiatti	04/10/2002
872	Muore prima di nascere la nuova "Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA"?	Brussa	07/10/2002
873	Gestione dei fondi PIA	Sonego	08/10/2002
874	mancato rimborso di somme da parte della ditta Chiurlocom	Sonego	09/10/2002
875	La Regione non emana direttive sul risanamento delle società controllate e Autovie Venete diserta l'Assemblea di Crs	Mattassi	09/10/2002
876	tutela dei lavoratori Telecom residenti in Regione	Franz, Vanin, Bortuzzo, Follegot, Londero, Violino	11/10/2002
877	Quale pubblicità ha dato o intende dare la Regione al bando del Ministero dell'Ambiente per l'attivazione di <<Agende 21 Locali>>	Dolcher	14/10/2002
878	sulla cessione del gruppo SAF ad altre società: l'Amministrazione regionale non può essere assente in questa vicenda	Tesini, Mattassi, Travanut	15/10/2002
880	legge sull'amianto: da quando si potranno usare i registri per gli esposti e dove questi sono depositati	Gherghetta	17/10/2002
879	Esiste una volontà politica sulle Fondazioni bancarie?	Cisilino	17/10/2002
881	ERT: avevamo ragione noi	Degrassi	21/10/2002
882	A carico di chi sono gli oneri dei volontari di protezione civile impegnati nell'azione antincendio boschivo in giornate di lavoro?	Gherghetta	21/10/2002
883	il Governo taglia i finanziamenti per la minoranza slovena e fino ad ora la Regione è stata solo a guardare!	Gherghetta, Dolcher, Tesini, Zvech	23/10/2002
884	Baby pensionati: una specie in via di estinzione?	Franz, Violino, Zoppolato, Bortuzzo, Follegot, Vanin, Londero	24/10/2002

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Presentazione
885	Rinnovo parco macchine	Gottardo	24/10/2002
886	sulla reale volontà della Giunta di raggiungere gli equilibri di bilancio nel Servizio Sanitario Regionale	Alzetta	05/11/2002
887	Centro di catalogazione di Villa Manin	Visintin	06/11/2002
888	Problematiche inerenti il comprensorio sciistico di Pramollo (Pontebba)	Cisilino, Stefanoni, Vanin	07/11/2002
889	Caso di "mobbing" nei confronti delle 36 assistenti di volo della Air Dolomiti?	Brussa, Gherghetta	11/11/2002
890	Articolare l'Arpa su più distretti territoriali anche in Provincia di Pordenone	Bortuzzo, Violino	13/11/2002
892	Sul rifiuto di prescrivere la "pillola del giorno dopo"	Puiatti	13/11/2002
891	Situazione allarmante per le attività produttive del Friuli: crisi alla Birra Castello S.p.A.	Cisilino, Violino	13/11/2002
893	l'incompatibilità prevista dall'art.10 della legge regionale 27 marzo 1996, n.18 deve valere per tutti i dipendenti regionali	Tesini, Travanut	13/11/2002
894	Inquinamento: collegamento di rete degli impianti a rischio. E' necessario creare un collegamento diretto con l'ARPA	Bortuzzo, Violino	14/11/2002
895	Birra Castello SpA solo l'ultimo degli stati di crisi dell'industria manifatturiera regionale. La Regione è priva di una qualsiasi politica industriale	Mattassi, Gherghetta, Petris	14/11/2002
898	Un'ondata di maltempo si abbatte sul FVG mentre i vertici della PC sono a fare passerella in Molise	Mattassi	19/11/2002
899	Sulle ripetute esondazioni nel pordenonese	Dal Mas	20/11/2002
901	Via le carrette del mare dai porti del Friuli Venezia Giulia	Gherghetta	21/11/2002
900	La viabilità nell'ambito di Città Fiera e Ente Fiera è sempre più caotica e pericolosa. La Regione deve intervenire	Tesini	21/11/2002
903	discarica realizzata dalla società Acquario S.r.l. in località Punta Olmi-Boa nel comune di MUGGIA	Antonaz	26/11/2002

N.	Oggetto	Consiglieri Proponenti	Data Presentazione
902	sull'intervista della Vicepresidente della Regione Alessandra Guerra e, più in generale, sulla nuova proposta di federalismo	Tesini, Gherghetta, Sonogo, Zvech	26/11/2002
904	Il Direttore regionale delle foreste assume iniziative volte alla militarizzazione del corpo forestale regionale. La Giunta le condivide?	Tesini, Degrassi	27/11/2002
905	sicurezza dei fiumi e del Tagliamento: dopo 5 anni di inerzia e di promesse mai mantenute, non è forse giunta l'ora che chi non vuole assumere responsabilità, vada ad occuparsi di affari meno impegnativi?	Mattassi	28/11/2002
906	Il separatismo del Vicepresidente Guerra	Moretton, Brussa, Degano	29/11/2002
907	Legge 482/99 per l'uso delle lingue di minoranza nelle Amministrazioni pubbliche. E' necessario un intervento della Regione per sollecitare il rispetto degli adempimenti previsti	Tesini, Zvech	29/11/2002
910	Sanità a Gorizia	Visintin	02/12/2002
908	Pesce a rischio di mercurio	Brussa	02/12/2002
911	A quando la piena applicazione della legge in materia di RSA nel Distretto Nord?	Alizetta	03/12/2002
912	Il DDL 303 (legge finanziaria 2003) presentato in Consiglio è proprio quello approvato dalla Giunta regionale? Dopo le dichiarazioni dell'Assessore Venier Romano pare proprio di no	Tesini, Degano	04/12/2002
913	Sistemazione idrogeologica della località Grappate sita in comune di Gorizia	Ritossa	04/12/2002
916	Deroga formulata dalla ENDESA Italia S.r.l alle emissioni biossido di zolfo della centrale di Monfalcone (GO)	Ritossa	11/12/2002
917	Il Guggenheim Museum si avvia alla bancarotta. Si farà comunque la convenzione con la Fondazione Solomon R. Guggenheim di Venezia?	Cisilino, Molinaro, Baiutti, Pozzo, Cruder	17/12/2002
918	Mancata erogazione dei fondi deliberati da Artigiancassa	Sonogo	17/12/2002
919	Perché ad oggi il comune di Monfalcone e la provincia di Gorizia non hanno ancora provveduto all'utilizzo di strumenti atti al rilevamento delle esalazioni tossiche prodotte dalla centrale termoelettrica "ENDESA" di Monfalcone?	Ritossa	18/12/2002

Interrogazioni a risposta scritta - evase

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data Evazione	N. Seduta Evazione	Assessore
252	Mancata realizzazione del servizio di dialisi presso il presidio ospedaliero di Monfalcone	Ritossa	03/10/2002	381	Santarossa
264	Quale valorizzazione delle professioni infermieristiche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione in Friuli Venezia Giulia	Molinaro	11/10/2002	381	Santarossa
25	Perché lo IACP di Trieste non ha ancora intavolato gli alloggi ceduti in proprietà agli assegnatari?	Lippi	14/10/2002	381	Seganti
222	Monitoraggio della ripartizione delle risorse ai distretti	Bortuzzo	16/10/2002	384	Santarossa
221	Rapporto tra risorse impiegate e attività svolta negli ospedali della ASS. n. 2	Bortuzzo	16/10/2002	384	Santarossa
279	Proposta di Piano dell'emergenza sanitaria (D.G.R. 2504/02)	Lippi	04/12/2002	398	Santarossa
261	Truffa delle fidejussioni inglesi	Ritossa	19/12/2002	404	Presidente Tondo
255	Francobollo commemorativo disastro del Vajont	Ritossa	19/12/2002	404	Presidente Tondo

Interrogazioni a risposta scritta - non evase

N.	Oggetto	Consiglieri Interroganti	Data presentazione
280	Sulla pubblicizzazione del bando 2002 per l'agevolazione prima casa L.R. 9/99 art.23	Baiutti, Gherghetta, Visintin, Sonogo	16/10/2002
281	Usura dei muri di contenimento lungo la Statale 251 della Valcellina - Val di Zoldo, in comune di Claut (Pordenone)	Ritossa	05/11/2002
282	corso per operatore sanitario gestito da CASA SERENA di Pordenone	Pegolo	06/11/2002
283	pericolosità della SS 251	Pegolo	06/11/2002
284	Sulla situazione del trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni in materia di incentivi alle imprese	Baiutti	12/11/2002
285	Laguna di Marano e Grado: sono iniziati i carotaggi?	Zoppolato	19/11/2002
286	Equipollenza fra diplomi di laurea acquisiti in Italia e in Croazia	Lippi	15/11/2002
287	Le frequenti assenze del sindaco di Rive d'Arcano	Zoppolato	05/12/2002
288	Trattative di acquisto immobili INAIL	Lippi	09/12/2002
289	SEED SpA	Ritossa	13/12/2002
291	Art. 46 L.388/2000-ATER. Disparità di trattamento fiscale tra Comuni e ATER	Lippi	16/12/2002
292	porto San Rocco comune di Muggia	Antonaz	20/12/2002

ERRATA CORRIGE

Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 26 febbraio 2003. «Deliberazione della Giunta regionale 14 gennaio 2003, n. 35. Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.».

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 26 febbraio 2003, la data della D.G.R. 14 gennaio 2003, n. 35, nel sommario a pagina 2913 e nel testo a pag. 2957, anzichè «14 gennaio 2002», deve leggersi: «14 gennaio 2003».

Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 19 marzo 2003. «Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2003, n. 035/Pres. Legge regionale 12/2002, articolo 56, comma 1, lettera B). Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche. Approvazione.».

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 19 marzo 2003, nel decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2003, n. 035/Pres., a pag. 3487, all'articolo 5, il comma 3, anzichè «3. Sono ammissibili a finanziamento le spese comprovate da idonea documentazione del successiva a quella di presentazione della domanda.», deve leggersi: «3. Sono ammissibili a finanziamento le spese comprovate da idonea documentazione di data successiva a quella di presentazione della domanda.».

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

Incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti dall'Agenzia regionale per l'impiego a soggetti esterni nel corso del secondo semestre 2002.

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Soggetto incaricato	Oggetto dell'incarico	Onere complessivo
Wall Street Institute, corso Italia 71, Gorizia	Incarico consulenza per l'insegnamento della lingua inglese per euroconsiglieri	903,00 euro
Business Voice di Irene Revelant, viale Trieste 2, Manzano	Incarico consulenza per l'insegnamento della lingua inglese per euroconsiglieri	903,00 euro
Di Candia, strada Guardiella 74	Incarico di consulenza fiscale	3.160,74 euro
Castelli Laura, via Cadorna, 6 Trieste	Incarico per organizzazione convegni	8812,02 euro
Bonetto Luciano, via Milano 7, Majano (Udine)	Incarico per rilascio di una certificazione sul valore di terreni ed immobili oggetto di richiesta di contributo ai sensi delle misure D3 ed E1/Impr dell'obiettivo 3 - 2000-2006	12096,00 euro

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL
SERVIZIO DELLE PROFESSIONI
E DEGLI INTERVENTI SETTORIALI:
dott.ssa Fulvia Lupieri

ENTE REGIONALE PER LA PROMOZIONE
E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - ERS
GORIZIA

Decreto del Commissario straordinario 9 ottobre 2002, n. 94. Piano di sviluppo rurale, misura c - formazione professionale - sottomisura c1 - settore agricolo. Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi e lista di quelli esclusi, relativi al Regolamento approvato con DCA n. 9/2002 del 24 gennaio 2002.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO CHE:

- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 85/2001, avente per oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 e relativo documento tecnico di accompagnamento e specifi-

cazione, è stata approvata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 143 del 22 gennaio 2002;

- la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 87/2001, avente per oggetto l'adozione dell'atto programmatico dell'Ente per l'anno 2002, ex articoli 6 e 66 della legge 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è stata approvata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 144, del 22 gennaio 2002;

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTO il Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione del 29 settembre 2000 n. C (2000) 2902 def.;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di presa d'atto dell'approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo e che individua l'ERSA quale gestore della misura c - formazione professionale sottomisura c1 - settore agricolo;

RICHIAMATA la delibera n. 3666 della Giunta regionale della seduta del 26 ottobre 2001 con la quale vengono ripartiti i fondi destinati alla misura c nell'arco dell'intera programmazione del Piano di sviluppo rurale, attribuendo, tra l'altro il 70% dell'ammontare complessivo delle disponibilità alla sottomisura c1, cioè euro 728.000,00;

PRESO ATTO che l'ERSA è individuato quale gestore della sottomisura c1, suddivisa nell'azione di aggiornamento professionale e nell'azione di tutoraggio, e che l'AGEA è stata individuata quale Ente pagatore della sottomisura medesima;

VISTO il punto 6 - Procedure per l'attuazione - della sottomisura c1 - Settore agricolo - il quale, tra l'altro, prevede che l'ERSA, in qualità di Ente gestore della misura, deliberi con propri atti le modalità attuative delle azioni di aggiornamento e di tutoraggio;

VISTO il Regolamento applicativo della citata sottomisura c1, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA n. 9/2002 del 24 gennaio 2002, esecutiva come per legge;

PRESO ATTO che alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo (8 giugno 2002) sono stati presentati n. 45 progetti per l'Azione aggiornamento professionale e n. 59 progetti per l'azione tutoraggio;

ATTESO che, a seguito dell'istruttoria delle pratiche pervenute, sono stati redatti due elenchi, relativi ai progetti ammessi (allegato A) e di quelli non ammessi, adeguatamente motivati (allegato B), alle provvidenze di cui trattasi;

RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria dei progetti ammessi e l'elenco dei progetti non ammessi, rispettivamente contenuti negli allegati A e B, che fanno parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO, inoltre, di pubblicare la graduatoria di cui sopra sul Bollettino Ufficiale della Regione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento sopraccitato, l'ammontare delle risorse da destinare all'azione dell'aggiornamento professionale è pari al 70% della disponibilità finanziaria e che, a sua volta, ai termini del successivo articolo 14, comma 1, lettere a) e b) tale disponibilità è ulteriormente suddivisa nel 40% per corsi destinati ai tecnici agricoli e nel 60% per corsi destinati ad operatori agricoli;

PRESO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento l'ammontare delle risorse da destinare all'azione di tutoraggio è pari al 30% della disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO che il Regolamento all'articolo 10, comma 2, relativo all'azione di formazione professionale, e all'articolo 26, comma 2, relativo all'azione di tutoraggio, prevede che «Al fine di conseguire il massimo utilizzo delle risorse si procederà a trasferire le risorse non utilizzate da ciascuna azione a quella che, invece, richiede maggiori risorse a seguito della formulazione della graduatoria.»;

PRESO ATTO che con successivi provvedimenti del Direttore dell'ERSA verrà data applicazione a quanto previsto dai citati articoli 10 e 26 del Regolamento;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo di cui all'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18;

SENTITO il Direttore dell'Ente;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare la graduatoria dei progetti ammessi, come da allegato A, e l'elenco dei progetti non ammessi, come da allegato B, che fanno parte integrante del presente provvedimento, concernente la sottomisura c1 del Piano di sviluppo rurale come disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA n. 9/2002;
2. di prendere atto che, con successivi provvedimenti, il Direttore dell'ERSA, ai fini di consentire al mi-

gior utilizzo delle risorse ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e dell'articolo 26, comma 2 del Regolamento, procederà a trasferire le risorse non utilizzate da ciascuna azione a quella che, invece, richiede maggiori finanziamenti a seguito della formulazione della graduatoria;

3. di demandare al Direttore del Servizio della divulgazione e dell'aggiornamento tecnico dell'ERSA l'attuazione degli atti conseguenti al presente provvedimento;
4. di pubblicare la graduatoria, di cui al punto 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
Bruno Augusto Pinat

Allegato A

REGOLAMENTO CEE N. 1257/1999
 PIANO DI SVILUPPO RURALE MISURA C - SOTTOMISURA c1
 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI

Azione Aggiornamento Professionali Operatori Agricoli

N.	PROT.	DATA	AZIENDA	INDIRIZZO	N.CORSO	PUNTI	IMP. EURO
60	10467	07.06.02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE PRES. DE ANNA ELIO	PIAZZA COSTANTINI 3, 33170 PORDENONE 0434 28374	60/1	163	522,36
60	10467	07.06.02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE PRES. DE ANNA ELIO	PIAZZA COSTANTINI 3, 33170 PORDENONE 0434 28374	60/2	160	3.607,58
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/13	154	5.312,16
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/20	154	5.114,04
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/7	151	5.140,33
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/11	151	5.270,25
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/22	151	4.618,74
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/2	146	4.446,91
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/4	146	4.645,03
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/8	146	4.248,79
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/15	146	4.420,62

N.	PROT.	DATA	AZIENDA	INDIRIZZO	N.CORSO	PUNTI	IMP. EURO
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432.908397	63/16	146	4.222,50
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432.908397	63/30	146	4.675,89
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432.908397	63/3	141	4.347,85
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432.908397	63/5	140	3.951,61
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432.908397	63/9	140	3.753,49
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432.908397	63/21	140	3.925,32
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432.908397	63/24	140	3.925,32
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432.908397	63/25	140	3.628,14
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432.908397	63/29	140	4.180,59
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432.908397	63/31	140	4.279,65
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432.908397	63/12	129	4.180,59
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432.908397	63/17	129	3.529,08
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432.908397	63/23	129	3.826,26

N.	PROT.	DATA	AZIENDA	INDIRIZZO	N.CORSO	PUNTI	IMP. EURO
61	10625	10.06.02	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ZOOTECNICI DEL F.V.G. PRES. VILOTTI LEANDRO	VIA TRICESIMO 34, 33100 UDINE 0432 470879 - 490529	61	126	3.839,00
62	10659	10.06.02	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE PRES. JAZBEC BRANKO	VIA GINNASTICA 72, 34142 TRIESTE 040 566350	62/1	103	1.239,00
62	10659	10.06.02	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE PRES. JAZBEC BRANKO	VIA GINNASTICA 72, 34142 TRIESTE 040 566350	62/3	103	1.254,00
60	10467	07.06.02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE PRES. DE ANNA ELIO	PIAZZA COSTANTINI 3, 33170 PORDENONE 0434 28374	60/3	101	737,28
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE C.E.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/18	98	3.628,14
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE C.E.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/1	92	3.520,06
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE C.E.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/6	92	4.248,79
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE C.E.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/10	92	4.248,79
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE C.E.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/14	92	4.024,38
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE C.E.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/19	92	4.024,38
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE C.E.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/26	92	4.024,38
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE C.E.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/27	92	4.675,89
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE C.E.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/28	92	4.675,89

N.	PROT.	DATA	AZIENDA	INDIRIZZO	N.CORSO	PUNTI	IMP. EURO
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.A.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/32	92	4.675,89
62	10659	10.06.02	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE PRES. JAZBEC BRANKO	VIA GINNASTICA 72, 34142 TRIESTE 040 566350	62/2	87	1.337,00
62	10659	10.06.02	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE PRES. JAZBEC BRANKO	VIA GINNASTICA 72, 34142 TRIESTE 040 566350	62/4	87	1.121,00
62	10659	10.06.02	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE PRES. JAZBEC BRANKO	VIA GINNASTICA 72, 34142 TRIESTE 040 566350	62/6	77	1.736,90
62	10659	10.06.02	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE PRES. JAZBEC BRANKO	VIA GINNASTICA 72, 34142 TRIESTE 040 566350	62/5	66	1.695,50
TOTALE					42		154.479,37

Azione Aggiornamento Professionali Tecnici Agricoli

N.	PROT.	DATA	AZIENDA	INDIRIZZO	N.CORSO	PUNTI	IMP. EURO
64	10673	10.06.02	CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA D.O.C. FRIULI - ISONZO PRES. TOMADIN CLAUDIO	VIA GRAMSCI 2 - 4, 34071 CORMONS 0481 61833	64	183	2.584,05
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.E.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/33	91	3.725,04
63	10670	10.06.02	CENTRO DI FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE CE.F.E.P. PRES. BALDO SANDRO	VIA ZOMPICCHIA 10/1, FR. RIVOLTO, 33030 CODROIPO 0432 908397	63/34	85	3.573,15
TOTALE					3		9.882,24

Azione Tutoraggio

N.	PROT.	DATA	AZIENDA	INDIRIZZO	TUTOR	PUNTI	IMP. EURO
37	10649	10.06.02	LE VALLI DELL'ORSO S.C. A R.L. TREPO ALIGI	FR. PLATISCHIS 4, 33040 TAIPANA 0432 797719	FABRIS ANDREA	80	8.000,00
43	10655	10.06.02	S.S. LA TERRA VIVA DI TAVANO FABIANO EC. - CANDONI DANILO	VIA BARCA 1/A, 33010 TRASAGHIS	FABRIS ANDREA	75	2.000,00
55	10668	10.06.02	AZ.AG. GRILLO IOLE GRILLO IOLE	VIA ALBANA 60, 33040 PREPOTTO 0432 713322	DIUST VALDINO	73	8.000,00
41	10653	10.06.02	AZ.AG. IPA VEZ FULVIO IPA VEZ FULVIO	VIA ALBANA 26, 33040 PREPOTTO	FABRIS ANDREA	69	2.000,00
6	10617	10.06.02	AZ.AG. BRUNA FABIANO BRUNA FABIANO	VIA CRISTIANS 16, 33085 MANIAGO 0427 701402	LENARDUZZI MICAELA	68	8.000,00
3	10614	10.06.02	S.S. FONDI RUSTICI CASAROTTO ROSA BIAN ANNA MARIA	VIA STRADA PER SEQUALS 29, 33090 SEQUALS 0427 93014	FENAROLI GABRIELLA	67	8.000,00
51	10664	10.06.02	AZ.AG. BITUSSI VALENTINO E ANGELO BITUSSI ANGELO	VIA PRA' DI CORTE 1, 33040 CORNO DI ROSAZZO 0432 753112	DIUST VALDINO	67	8.000,00
56	10669	10.06.02	AZ.AG. MARINIG VALERIO MARINIG VALERIO	VIA BROLO 41, 33040 PREPOTTO 0432 713012	DIUST VALDINO	67	8.000,00
59	10674	10.06.02	AZ.AG. VENICA E VENICA VENICA GIANNI	VIA MERNICO 42, 34070 DOLEGNA DEL COLLIO 0481 61264	DIUST VALDINO	67	8.000,00
36	10648	10.06.02	AZ.AG. CENCIG IRENE CENCIG IRENE	VIA PLANEZ 60, 33043 CIVIDALE 0432 732477	FABRIS ANDREA	63	8.000,00

N.	PROT.	DATA	AZIENDA	INDIRIZZO	TUTOR	PUNTI	IMP. EURO
39	10651	10.06.02	AZ.AG. SPECOGNA GIUSEPPE SPECOGNA GIUSEPPE	VIA SPECOGNIS 7, 33043 PULFERO	FABRIS ANDREA	62	2.000,00
29	10641	10.06.02	AZ.AG. PASSONE LEONARDO PASSONE LEONARDO	PIAZZA S. ANDREA 8, 33050 PAVIA DI UDINE 0432 675089	ZUCCOLO ANGELO	61	8.000,00
57	10671	10.06.02	AZ.AG. TIARE DI SNIDARCIG ROBERTO SNIDARCIG ROBERTO	VIA LOCALITA' MONTE 58, 34071 CORMONS 0481 60064	DIUST VALDINO	57	8.000,00
23	10635	10.06.02	AZ.AG. ZANELLO ANTONIO ZANELLO ANTONIO	VIA VENEZIA 3, 33050 POCENIA 0432 777141	ZUCCOLO ANGELO	56	8.000,00
30	10642	10.06.02	AZ.AG. ZOF DANIELE E SNIDARO A. S.S. ZOF DANIELE	VIA GIOVANNI XXIII 32/A 33040 CORNO DI ROSAZZO 0432 759673	ZUCCOLO ANGELO	56	8.000,00
50	10663	10.06.02	AZ.AG. VISINTINI ANDREA DI OLIVIERO ECC. - VISINTINI OLIVIERO -	VIA LOC. GRAMOGLIANO 27, 33040 CORNO DI ROSAZZO 0432 755813	DIUST VALDINO	56	8.000,00
34	10646	10.06.02	AZ.AG. IACOLETTIG LORENZO IACOLETTIG LORENZO	VIA BROLO 52, 33040 PREPOTTO 0432 713055	FABRIS ANDREA	54	2.000,00
47	10660	10.06.02	AZ.AG. LAZZAROTTO MATTEO E C. S.S. LAZZAROTTO MATTEO	VIA SANTA MARIA 4, 33087 PASIANO DI PORDENONE 0434 628775	BINI RICCARDO	52	8.000,00
8	10619	10.06.02	AZ.AG. COIUTTI MONICA COIUTTI MONICA	VIA STRADA DI SALT 70, 33040 REMANZACCO 0432 667400	LENARDUZZI MICAELA	49	8.000,00
14	10626	10.06.02	AZ.AG. CECCHETTO ANGELO CECCHETTO ANGELO	VIA BOSCO BANDO 14, 33050 CARLINO 0431 68017	ZUCCOLO ANGELO	49	8.000,00
52	10665	10.06.02	AZ.AG. GIGANTE ADRIANO GIGANTE ADRIANO	VIA ROCCA BERNARDA 3, 33040 CORNO DI ROSAZZO 0432 755835	DIUST VALDINO	49	8.000,00
58	10672	10.06.02	AZ.AG. BUIATTI LIVIO E CLAUDIO BUIATTI CLAUDIO	VIA LIPE 25, 33042 BUTTRIO 0432 674317	DIUST VALDINO	49	8.000,00
45	10657	10.06.02	SOCIETA' IL POMARIO NATA MARIO	VIA ZORUTTI 8, 33039 SEDEGLIANO 0432 916103	FABRIS ANDREA	47	2.000,00
48	10661	10.06.02	AZ.AG. VILLA VITAS VITAS ELENA	VIA SAN MARCO 1, 33052 CERVIGNANO 0431 93083	TEMPORALE EZIO	46	8.000,00

N.	PROT.	DATA	AZIENDA	INDIRIZZO	TUTOR	PUNTI	IMP. EURO
49	10662	10.06.02	AZ.AG. UNTERHOLZNER IVO UNTERHOLZNER IVO	VIA FERRARIA 29/A 33050 MORTEGLIANO 0432 767114	TEMPORALE EZIO	46	8.000,00
2	10613	10.06.02	AZ.AG. F.LLI RABBIOSI S.R.L. RABBIOSI FRANCO	VIA VENEZIA 184, 33050 POCENIA 0432 777012	FENAROLI GABRIELLA	44	8.000,00
5	10616	10.06.02	S.S. AZ.AG. COLLOVATI G. E. M. COLLOVATI GIUSEPPE	VIA MARCONI 4, 33050 TEOR 0432 773122	LENARDUZZI MICAELA	44	8.000,00
7	10618	10.06.02	AZ.AG. LENARDUZZI CLAUDIO LENARDUZZI CLAUDIO	VIA BATTIFERRO 11, 33090 LESTANS DI SEQUALS 0427 91060	LENARDUZZI MICAELA	44	8.000,00
9	10620	10.06.02	AZ.AG. VOLPATTI RENZO VOLPATTI RENZO	VIA FERROVIA 8, 33095 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 0427 96143	LENARDUZZI MICAELA	44	8.000,00
24	10636	10.06.02	AZ.AG. MIZZAU GIUSEPPE MIZZAU GIUSEPPE	PIAZZA FONTANE 30, 33030 CODROIPO 0432 909785	ZUCCOLO ANGELO	44	8.000,00
28	10640	10.06.02	ALLEV. SUINI DI FOSCHIA SILVIO FOSCHIA SILVIO	VIA BUTTRIO 550/1, 33100 UDINE 0432 284470	ZUCCOLO ANGELO	44	8.000,00
19	10631	10.06.02	AZ.AG. VENICA PAOLO VENICA PAOLO	VIA LUMIGNACCO 3, 33050 CARGNACCO 0432 560090	ZUCCOLO ANGELO	43	8.000,00
22	10634	10.06.02	AZ.AG. NOBILE DI NOBILE OTTAVIANO NOBILE OTTAVIANO	VIA LUMIGNACCO 36, 33100 UDINE 0432 532375	ZUCCOLO ANGELO	43	8.000,00
31	10643	10.06.02	S.S. PINAT MAURIZIO E RENATO PINAT MAURIZIO	VIA CANTONINA 5, 33050 FIUMICELLO 0431 968774	ZUCCOLO ANGELO	43	8.000,00
26	10638	10.06.02	AZ.AG. SCREM MARINO SCREM MARINO	VIA CASE SPARSE COGLIAT 29, 33027 PAULARO 0433 70683	ZUCCOLO ANGELO	40	8.000,00
21	10633	10.06.02	AZ.AG. TAM PAOLO TAM PAOLO	VIA STAZIONE 32, FRAZ. GORJICIZZA, 33030 CODROIPO 0432 907004	ZUCCOLO ANGELO	38	8.000,00
53	10666	10.06.02	AZ.AG. TOBLAR S.R.L. SPECOGNA MICHELE	VIA RAMANDOLO 17, 33045 NIMIS	DIUST VALDINO	33	8.000,00
4	10615	10.06.02	AZ.AG. MENEGOZ MASSIMO MENEGOZ MASSIMO	VIA SCUSSAT 42/B, 33081 MARSURE DI AVIANO 0434 652871	LENARDUZZI MICAELA	32	8.000,00
54	10667	10.06.02	AZ.AG. SPECOGNA LEONARDO S.S. SPECOGNA GIANNI	VIA ROCCA BERNARDA 4, 33040 CORNO DI ROSAZZO 0432 755840	DIUST VALDINO	32	8.000,00

N.	PROT.	DATA	AZIENDA	INDIRIZZO	TUTOR	PUNTI	IMP. EURO
10	10621	10.06.02	AZ.AG. COLLAVINO MARIO COLLAVINO MARIO	VIA TITO LIVIO 3/C 33097 SPILIMBERGO 0427 41104	LENARDUZZI MICAELA	31	8.000,00
25	10637	10.06.02	AZ.AG. RIBANO MARIA GRAZIA RIBANO MARIA GRAZIA	VIA BATTIFERRO 6, 33039 RIVIS DI SEDEGLIANO 0432 918151	ZUCCOLO ANGELO	31	8.000,00
1	10612	10.06.02	FATTORIA SAN GIACOMO ZUZZI GIAMPAOLO	VIA CASALI NARDON 22, 33050 POCENIA 0432 777037	FENAROLI GABRIELLA	26	8.000,00
11	10622	10.06.02	S.S. SEDRAN F.LLI DI SEDRAN G. E R. SEDRAN RENATO	VIA OLANDA 14 33097 TAURIANO DI SPILIMBERGO 0427 50961	LENARDUZZI MICAELA	26	8.000,00
12	10623	10.06.02	AZ.AG. TOMSICH VICTOR TOMSICH VICTOR	VIA REVOLTELLA 4 34100 TRIESTE 337 799205	PARMEGIANI PAOLO	23	8.000,00
18	10630	10.06.02	AZ.AG. FERIGO GERARDO FERIGO GERARDO	VIA BELVEDERE 21, 33017 TARCENTO 0432 791930	PARMEGIANI PAOLO	17	8.000,00
44	10656	10.06.02	AZ.AG. TERRENZANI LAURA TERRENZANI LAURA	VIA JULIA AUGUSTA 51, FR. STRASSOLDO, 33052 CERVIGNANO	FABRIS ANDREA	12	2.000,00
13	10624	10.06.02	AZ.AG. SCHERIANI SCHERIANI FABIANA	VIA DARSELLA DI S. BART. 20, 34015 MUGGIA 040 273934	PARMEGIANI PAOLO	11	8.000,00
TOTALE							340.000,00

Allegato B

ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI

Azione Tutoraggio

N.	PROT.	DATA	AZIENDA	INDIRIZZO	MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA'
32	10644	10.06.02	S.S. BIBALO MAURIZIO E PASTORICCHIO CRISTINA - BIBALO MAURIZIO	VIA CAVA 8, LOC. FOSSALON, 34070 GRADO	MANCA PROGETTO
33	10645	10.06.02	S.S. BIBALO MARCO E VISENTIN ANNA BIBALO MARCO	VIALE VITTORIA 13, LOC. FOSSALON, 34070 GRADO	MANCA PROGETTO
35	10647	10.06.02	AZ.AG. BERNARDIS GIOVANNA BERNARDIS GIOVANNA	VIA BATTIFERRO 21, 33050 MORTEGLIANO 0432 767162	MANCA PROGETTO
38	10650	10.06.02	MATTELLICCHIO LUCIANO MATTELLICCHIO LUCIANO	VIA DEL LOF 32, 33043 CIVIDALE	CARENZA DOCUMENTAZIONE SOSTANZIALE
40	10652	10.06.02	AZ.AG. TOMIZZA RAFFAELE TOMIZZA RAFFAELE	VIA BUIE 5, FOSSALON, 34070 GRADO	MANCA PROGETTO
42	10654	10.06.02	S.S. FEDRIGO PLINIO E MACORIG GIULIANA - FEDRIGO PLINIO FLAVIANO	VIA CRAS 55, 33040 PREPOTTO 0432 710071	CARENZA DOCUMENTAZIONE SOSTANZIALE
46	10658	10.06.02	AZ.AG. ZORZUTTI MORIS ZORZUTTI MORIS	STR. DI SANT'ANNA 9, 33043 CIVIDALE 0432 716029	CARENZA DOCUMENTAZIONE SOSTANZIALE
15	10627	10.06.02	AZ.AG. CECCHETTO BALDASSARE CECCHETTO BALDASSARE	VIA MARANO 52, 33050 CARLINO 0431 68017	SUPERAMENTO LIMITI TUTOR
16	10628	10.06.02	AZ.AG. PASCOLAT SERGIO PASCOLAT SERGIO	VIA GRAMSCI 49, 33050 FIUMICELLO 0431 968771	SUPERAMENTO LIMITI TUTOR
17	10629	10.06.02	AZ.AG. DAL BARCO GUIDO E GIORGIO DAL BARCO GUIDO	VIA UDINE 13, 33050 POCENIA 0432 779283	SUPERAMENTO LIMITI TUTOR
20	10632	10.06.02	AZ.AG. ZULIANI GIUSEPPE ZULIANI GIUSEPPE	VIA INDIPENDENZA 57, 33031 BASILIANO 0432 89299	SUPERAMENTO LIMITI TUTOR
27	10639	10.06.02	AZ.AG. DELLA SCHIAVA ANTONINO DELLA SCHIAVA ANTONINO	VIA VILLAORBA (BEANO) 22, 33030 CODROIPO 0432 906112	SUPERAMENTO LIMITI TUTOR

AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA S.p.A.
RONCHI DEI LEGIONARI
(Gorizia)

Bando di gara a procedura ristretta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell'ampliamento del piazzale di sosta aeromobili - primo stralcio funzionale. Lavori da eseguire nell'ambito aeroportuale, in presenza di esercizio, totalmente in zona doganale.

1. *Stazione appaltante:* Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - partita I.V.A. n. 00520800319 - via Aquileia n. 46 - 34077 Ronchi dei Legionari (Gorizia) - Italia - telefono 0481/773273 - telefax 0481/474150 - telex 460220 Consae I - e.mail: tecnico@aeroporto.fvg.it.

2. *Procedure di gara:* procedura ristretta ai sensi dell'articolo 18, comma 1-b - senza limitazione dei concorrenti - della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

3. *Descrizione, luogo, importo complessivo, oneri per la sicurezza, categoria prevalente e modalità di determinazione del corrispettivo:*

3.1 *Caratteristiche generali:* Realizzazione dell'ampliamento del piazzale di sosta aeromobili - primo stralcio funzionale. Lavori da eseguire nell'ambito aeroportuale, in presenza di esercizio, totalmente in zona doganale.

3.2 *Luogo:* Aeroporto Friuli-Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari (Gorizia).

3.3 *Importo complessivo dell'appalto:* euro 2.152.896,01 (duemilioni centocinquantaduemila ottocento novantasei/01) di cui euro 2.112.632,93 (duemilioneicentododicimilaseicentotrentadue/93) per opere soggette a ribasso d'asta.

3.4 *Oneri di attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:* euro 40.263,08 (quarantamiladuecentosessantatre/08).

3.5 *Categoria prevalente:* OG3 - pavimentazioni e sovrastrutture speciali (euro 1.573.322,76). Le categorie scorporabili sono: OS13 - strutture in c.a. (euro 164.368,30), OG6 - acquedotto, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (euro 351.976,84) a qualificazione obbligatoria, OG10 - impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua (euro 22.965,03).

3.6 *Modalità di determinazione del corrispettivo:* a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, c.m.i.

4. *Tempo di esecuzione:* 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori.

5. *Soggetti ammessi alla gara:* concorrenti individuati dalla normativa comunitaria, statale e regionale di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2002, n. 14, ovvero di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) e e-bis), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

6. *Domanda di partecipazione:* la domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo di cui al punto 1. del presente bando e pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 2 maggio 2003 - ore 13.00. sull'esterno della busta, idoneamente sigillata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura «Richiesta di invito alla licitazione privata per i lavori di ampliamento del piazzale di sosta aeromobili - primo stralcio funzionale». La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero del telefono, del telefax e l'eventuale indirizzo e-mail.

In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate, ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione:

1) una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h)

del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni;

- b) di non essere stati interessati da alcuna sanzione interdittiva, emessa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio;
- c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora soggetti al rispetto della medesima;
- d) di essere in regola con quanto disposto dalla legge 22 dicembre 2002, n. 266 in relazione ai piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
- e) di essere in possesso, all'atto della presentazione dell'offerta, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare;
- f) di avere gli elementi del sistema di qualità;
- g) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- h) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive, o procedure in corso, relative ai reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto.

La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di rappresentante singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il Geie.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura. Le domande e le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, devono essere redatte, preferibilmente, in conformità al modello che potrà essere richiesto alla stazione appaltante all'indirizzo di cui al punto 1. del presente bando.

Le dichiarazioni di cui al punto 1), lettere a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell'articolo 75, comma 1, del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni), g) e h) devono essere relative, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, a tutti i soggetti previsti dall'articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 554/1999 e successive modificazioni.

La domanda, a pena di esclusione, deve contenere quanto previsto nel punto 1).

7. Termine di spedizione degli inviti: l'invito a presentare offerta contenente le norme per la partecipazione alla gara e per l'aggiudicazione dell'appalto sarà inviato ai concorrenti prequalificati entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito informatico della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

8. Cauzione: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14:

- a) da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori in favore della stazione appaltante e valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo. In caso di offerta con ribasso d'asta superiore al 20% (venti per cento) la garanzia fidejussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20% (venti per cento).

9. Finanziamento: opera da realizzarsi con finanziamento del Ministero delle infrastrutture - D.M. 68/T del 25 maggio 1999 dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e con legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (finanziaria).

10. Modalità di pagamento delle prestazioni: i pagamenti saranno effettuati a stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta sarà maturato, a favore del concorrente, un credito di euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila/00) al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia. Il calcolo del credito lordo maturato sarà determinato con le modalità di contabilizzazione stabilite dall'articolo 16 del capitolato speciale d'appalto.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

- a) nel caso di concorrente stabilito in Italia all'atto dell'offerta deve possedere adeguata attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione

(SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 regolarmente autorizzata, in corso di validità;

- b) nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea all'atto dell'offerta deve possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 accertati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonchè possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara.

12. Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell'articolo 17, comma 1-a, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, con il criterio del prezzo più basso e con l'esclusione automatica delle offerte anomale come previsto dall'articolo 25, comma 2 e 4, della stessa legge regionale n. 14/2002. La soglia di anomalia sarà determinata ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando.

13. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

14. Altre informazioni:

- a) l'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla presentazione;
- b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, semprechè sia ritenuta congrua e conveniente;
- c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- d) l'aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14;
- e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta economica devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- f) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
- g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) e e-bis), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 10) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale e nella misura di cui all'articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 554/1999 qualora associazioni di tipo verticale;
- h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

- i) i corrispettivi spettanti saranno pagati con le modalità previste dallo schema di contratto;
- j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo unitario offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dallo schema di contratto;
- k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
- m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14;
- n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore;
- o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- p) responsabile del procedimento è stato nominato il geom. Fabio Degrassi - Responsabile del servizio tecnico della Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - via Aquileia n. 46 - 34077 Ronchi dei Legionari (Gorizia) - telefono 0481/773219.

15. Forme di pubblicità: ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, ovvero come previsto dall'articolo 80 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il presente bando di gara è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonchè sul sito informatico della stessa, e, per estratto, sui quotidiani «Corriere della Sera», «La Repubblica», «Il Piccolo» e «Il Messaggero Veneto» il 9 aprile 2003.

Ronchi dei Legionari, 9 aprile 2003

IL PRESIDENTE:
Roberto Roncoli

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
(Pordenone)

Estratto dell'avviso di asta pubblica per la vendita di immobili comunali siti in Comune di Casarsa.

Il Comune di Casarsa indice per il 30 aprile 2003 ore 12.00 un'asta pubblica per la vendita di un ritaglio stradale sito a Casarsa della Delizia in via Montegrappa (lotto n. 1) e di un fabbricato sito a Casarsa in viale Riemembranza n. 17 (lotto n. 2).

Prezzo a base d'asta con offerte pari o in aumento:

lotto n. 1: euro 7.500,00;

lotto n. 2: euro 47.500,00.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 29 aprile 2003 al Comune di Casarsa della Delizia, via IV Novembre n. 23, 33072 - Casarsa della Delizia.

Il bando integrale contenente notizie più dettagliate, le modalità di gara, i relativi modelli, è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito www.comune.casarsadelladelizia.pn.it.

Per la copia rivolgersi all'Ufficio tecnico comunale (telefono 0434/873944 - fax 0434/873910).

Casarsa della Delizia, lì 19 marzo 2003

IL RESPONSABILE:
arch. P. Bellotto

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Tariffe del servizio acquedotto comunale anno 2002-2003.

Si comunica che con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 24 marzo 2003 sono state adottate le tariffe dell'acquedotto comunale per il periodo 1 luglio 2002-30 giugno 2003, nella seguente misura:

- conferma delle tariffe relative al consumo di acqua potabile già in vigore nel 2001;
- applicazione con decorrenza 1 luglio 2002 della «quota fissa» (ex nolo contatore) pari a euro 8,37 all'anno.

Gemona del Friuli, 26 marzo 2003

IL RESPONSABILE:
dott.ssa Patrizia Michelizza

COMUNE DI MOIMACCO
(Udine)

Statuto comunale adeguato al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI
COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi generali

1. Il Comune di Moimacco è un ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il Comune di Moimacco è ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.

3. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Art. 2

Popolazione e territorio

1. Il Comune di Moimacco è costituito dalla popolazione appartenente alle comunità di Moimacco e Bottemico e dal relativo territorio di pertinenza.

2. Il territorio del Comune si estende per Km. 11,96 e confina con i comuni di Cividale del Friuli, Premariacco, Remanzacco, Faedis e Torreano.

3. Il Comune ha sede nel Capoluogo di Moimacco, ha un proprio stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 1953, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 12 maggio 1954 e gonfalone esposto nella sede comunale.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 3

Albo pretorio

1. Nel palazzo civico deve essere individuato apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

CAPO II

FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito della sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, mettendo in atto tutti i possibili interventi al fine del permanere di dette categorie nel proprio tessuto sociale.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, favorendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali in forma autonoma o associata.

2. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito Regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo

che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi.

2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

3. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

4. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, avvalendosi del costituito gruppo di volontari per la protezione civile comunale, al verificarsi delle emergenze di calamità pubblica.

5. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune ispira la propria azione alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione e riconosce il ruolo fondamentale svolto dall'azienda familiare a sviluppo dell'attività agricola.

Art. 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3. Il Comune provvede ad informare periodicamente la popolazione sull'attività amministrativa più significativa con la pubblicazione di un notiziario.

Art. 10

Servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. Per la gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 267/2000 come sostituito dall'articolo 35, comma 1, della legge 448/2001.

3. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, sono gestiti mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

4. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 3.

5. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

6. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

7. I rapporti con gli altri enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi non aventi rilevanza industriale sono regolati da contratti di servizio.

CAPO III

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 11

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6° sono fondamentali i seguenti atti:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

Art. 12

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza la costituzione da parte del Comune di aziende speciali e istituzioni, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento delle stesse, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli organismi di cui al precedente comma, si applica l'articolo 50, commi 8 e 9 del decreto legislativo 267/2000.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di una istituzione o azienda speciale, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune nelle aziende speciali o istituzioni di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 13

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi

Art. 14

Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, il presidente, il direttore e il collegio dei revisori dei conti.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

5. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di leg-

ge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvata dal Consiglio comunale.

Art. 15

Istituzioni

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

Art. 16

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo Statuto, l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività di enti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Art. 17

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 18

ConSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati nelle forme di legge.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 19

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico nonché all'attuazione di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il funzionamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presiden-

te della Provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

Art. 20

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 21

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 22

Classificazione

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

2. Sono organi elettivi: Il Sindaco e il Consiglio comunale.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23

Funzioni

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa funzionale.

Art. 24

Costituzione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.

5. Con riferimento all'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale che, ai sensi dell'articolo 73, comma 6 del decreto legislativo su citato, è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per le autonomie locali.

7. Le adunanze di cui al precedente comma sono presiedute dal Sindaco.

Art. 25

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni del Consigliere comunale indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

3. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente.

4. Il Consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri comunali dimissionari con separate deliberazioni se-

guendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

5. Il seggio consiliare che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

6. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del presente articolo.

Art. 26

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, entro 2 giorni lavorativi. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del «giusto procedimento».

4. Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

6. Il Consigliere comunale, nel corso dell'attività del Consiglio e delle commissioni può esprimersi in lingua friulana secondo le modalità che saranno previste dai successivi Regolamenti disciplinanti l'attività di tali organi.

7. I Consiglieri che non intervengono in adunanza per 3 volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti ovvero sospesi con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte dei Consiglieri interessati, provvede all'in-

vio di comunicazione scritta, a mezzo RA, dell'avvio della procedura di decadenza.

I Consiglieri hanno la facoltà di far valere le cause giustificative presentando, per iscritto, le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di venti giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della RA. Al completamento dell'iter il Consiglio comunale esamina e delibera in merito.

Art. 27

Gruppi consiliari

I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più membri. A tale scopo:

- a) entro otto giorni dalla seduta d'insediamento e convalida del Consiglio comunale neo eletto i Consiglieri sono tenuti a dichiarare, per iscritto alla Segreteria comunale, a quale gruppo consiliare intendono appartenere;
- b) i Consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) costituiscono un unico gruppo misto;
- c) ogni gruppo consiliare come sopra costituito segnerà, per iscritto alla Segreteria comunale entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui alla precedente lettera a) ovvero alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo, il nome del Consigliere indicato come capogruppo;

Art. 28

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza salvo il caso di cui alla lettera b) del successivo comma 3 del presente articolo nonché la stesura dell'ordine del giorno dei lavori.

2. Esso si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

3. il Consiglio può essere convocato in via straordinaria in qualsiasi periodo:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) entro un periodo massimo di venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri in carica, arrotondato per difetto, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- c) dal Vicesindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.

4. Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste purché di competenza con-

siliare. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

7. Il Consiglio comunale, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e Vice Sindaco, viene presieduto dal Consigliere anziano.

Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere il Consiglio comunale, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 40, decreto legislativo 267/2000, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 29

Regolamento interno

Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento del proprio funzionamento.

Art. 30

Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è sciolto:

- a) con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, adottato in base alla normativa antimafia e per motivi di ordine pubblico di cui agli articoli 143-144-145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- b) con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

Le dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentate al protocollo del Comune, della metà più uno dei Consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco, comportano lo scioglimento del Consiglio comunale.

La sospensione dei Consiglieri comunali e degli amministratori comunali, viene effettuata con provvedimento dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

Art. 31

Attribuzioni dei Consigli

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune, ne controlla l'attuazione, ha autonomia organizzativa e funzionale; a tal fine approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento per il proprio funzionamento. Tale Regolamento disciplina anche l'uso della lingua friulana in Consiglio comunale e nelle Commissioni consiliari, nel rispetto delle norme di legge.

2. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) Statuti dell'ente e delle Aziende speciali, Regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

4. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3 del T.U. 267/2000 il Consiglio comunale procede alla verifica periodica, con cadenza annuale, nella stessa seduta dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente sull'attuazione delle linee programmatiche emesse da parte del Sindaco e della Giunta comunale, adottando specifica delibera consiliare.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 32

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 33

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare e/o generale, individuate dal Consiglio comunale. In particolare il Consiglio comunale potrà istituire, ai fini di controllo del conto consuntivo o di garanzia dei la-

avori e con apposite deliberazioni a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni speciali per le quali la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono in ogni modo disciplinate dal Regolamento consiliare.

3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) la nomina del Presidente della commissione;
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- c) forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione Regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 34

Funzioni

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai Regolamenti statali e regionali, del presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Art. 35

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di un numero massimo di quattro Assessori, di cui solamente uno scelto anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 267/2000 ed aventi i requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale. Per la nomina del Vice Sindaco è richiesto il requisito dello «status» di Consigliere comunale.

2. Il possesso dei requisiti per la carica di Assessore di cui al precedente comma è verificato dal Consiglio con la medesima procedura seguita per la convalida dei Consiglieri.

3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e di senza diritto di voto.

Art. 36

Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco nei tempi e nei modi previsti dalla legge, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il Consiglio comunale, non appena preso atto della comunicazione del Sindaco, nella prima seduta successiva all'elezione, in merito alla composizione della Giunta in cui siano compresi Assessori non facenti parte del Consiglio, ed anche in caso di loro nomina singola e successiva, procede ad accertare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità.

3. I cittadini non facenti parte del Consiglio nominati alla carica di Assessore comunale sono in ogni caso compresi nel numero complessivo degli Assessori componenti la Giunta comunale.

4. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare, con esclusione dalla funzione surrogatoria del Sindaco. Essi partecipano alle sedute del Consiglio con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

5. Hanno altresì facoltà alla pari degli altri Assessori, di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, senza diritto di voto, ma non possono essere nominati componenti delle commissioni stesse.

6. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Sindaco.

7. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tale caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

8. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

9. Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.

10. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art. 37

Convocazione, funzionamento e durata della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e fissa gli argomenti da parte dell'ordine del giorno della seduta.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.

4. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- a) responsabili dei servizi;
- b) Consiglieri comunali
- c) esperti e consulenti esterni.

5. In caso di assenza del Sindaco presiede il Vice Sindaco.

Art. 38

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili degli uffici e dei servizi. Riferisce annualmente al Consiglio (in sede di approvazione del conto consuntivo) sulla propria attività, ne attua gli indirizzi e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. In particolare spettano alla Giunta:

- a) attribuzioni di governo:
 - 1) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
 - 2) proporre eventualmente al Consiglio i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
 - 3) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, ovviamente con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;
 - 4) approvare i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
 - 5) svolgere direttamente l'attività decisionale non attribuita dalla legge o dallo Statuto ad altri organi e compiere tutti gli atti di amministrazione non attribuiti espressamente per legge o Statuto al Sindaco o al Segretario;

- 6) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
 - 7) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - 8) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - 9) adottare i provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari così come statuito per legge, e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - 10) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - 11) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale ordinario, speciale od amministrativo, come attore o convenuto, approvare le transazioni, l'individuazione e la nomina del legale di fiducia dell'ente;
 - 12) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge, Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi e dallo Statuto ad altro organo;
 - 13) adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena la decadenza;
- b) attribuzioni organizzative:
- 1) fissare, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività fissare, ai sensi del Regolamento e degli accordi dell'apparato;
 - 2) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione se deliberata dal Consiglio.

CAPO III

SINDACO

Art. 39

Funzioni

1. Il Sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 40

Competenze quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ordinari e speciali, od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
- c) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
- f) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna specificamente alla sua competenza;
- g) ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, o al Segretario comunale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, e che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito;
- h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- i) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale le proprie dimissioni ai fini delle incombenze previste dall'articolo 53, comma III del decreto legislativo 267/2000;
- j) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- k) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi appartenenti al Comune, aziende speciali, istituzioni e società dallo stesso costituite o partecipate svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

- l) impartisce direttive al Segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- m) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dal Regolamento, alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale o di altri organi;
- n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
- o) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario.

2. Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 50, commi 8 e 9, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, al Consiglio stesso espressamente riservata dalla legge.

3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 41

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e Regolamentari che non siano riservate alla competenza dei responsabili degli uffici e servizi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Art. 42

Competenze quale organo di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite e partecipate dall'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale fatto salvo quanto previsto in materia dalla normativa civilistica;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 43

Competenze organizzative

1. Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun Assessore;
- e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un Assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco;
- f) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori;
- g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 44

Competenze per i servizi statali

1. Il Sindaco:

- a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria;
- b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale;
- c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
- d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000 ed assume le iniziative conseguenti;
- e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale sentita la Giunta.

Art. 45

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione di una mozione di sfiducia comporta il procedimento di scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi degli articoli 52 e 141 del decreto legislativo 267/2000.

Art. 46

Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, che sia Consigliere comunale a sostituirlo in caso di assenza ed impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.

3. Il Vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

4. Il Vice Sindaco esercita, altresì le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 47

Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle rispettive risposte, sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento consiliare. Dette commissioni sono presiedute da un Consigliere appartenente alla minoranza consiliare.

Art. 48

Pari opportunità e rappresentanza

1. Il Comune, in conformità con le disposizioni dell'articolo 6, comma 3 del T.U. decreto legislativo n. 267/2000, riconosce parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi e come norma garantisce tali presenze, entro i limiti in cui uomo e donna sono rappresentati in Consiglio, tenute presenti le attitudini e le particolari competenze di ognuno.

2. Analoga regola deve essere seguita per la costituzione delle commissioni, tenuto conto, tra l'altro, in caso di nomina di persone estranee al Consiglio, del tenore delle designazioni già eventualmente eseguite.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 49

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità all'articolo 74, comma 2, del presente Statuto.

Art. 50

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati nel ruolo organico comunale.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 e 128 della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13.

3. Il Regolamento disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici dell'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
- e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 51

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Viene definito responsabile di servizio il dipendente, avente la qualifica massima apicale dell'area, purché non inferiore alla cat. D, a cui siano affidate funzioni gestionali ed amministrative.

2. Il responsabile del servizio viene nominato dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento o vacanza, le funzioni di responsabili di servizio possono essere assegnate temporaneamente dal Sindaco ad altro dipendente operante nella struttura in possesso della relativa professionalità e, in via residuale, al Segretario.

3. Spetta ai responsabili dei Servizi, la direzione degli Uffici e dei Servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti.

4. Spettano ai responsabili di servizio tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso

l'esterno, non compresi espressamente dalla legge o dallo Statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo e dell'ente o non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore generale (se nominato).

5. Sono attribuiti ai responsabili di servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali, in particolare:

- a) la stipulazione dei contratti;
- b) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di spesa;
- c) i provvedimenti di autorizzazione, concessione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, ad atti in generale di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

6. Le attestazioni, certificazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza.

7. L'Amministrazione, fatta salva l'ipotesi di avvalersi del Segretario comunale in base all'articolo 97, comma 4) del decreto legislativo 267/2000, nell'eventualità, può, anche al fine di operare un contenimento della spesa, adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29/1993 e all'articolo 107 del decreto legislativo 267/2000, attribuendo ai componenti la Giunta comunale, la responsabilità di specifici uffici e servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.

Art. 52

Forma e termini per l'espressione dei pareri

1. I pareri dei responsabili di servizio di cui sopra, dovranno essere richiesti di norma almeno due o tre giorni prima della seduta dell'organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della Giunta o del Consiglio comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto e raccolti dal Segretario comunale, che cura l'istruttoria delle deliberazioni.

2. Per le deliberazioni urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutive) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta.

3. Il Segretario comunale potrà presentare memorie scritte quando lo riterrà opportuno; il parere dovrà essere dato per iscritto.

4. I pareri espressi dovranno essere inseriti in ogni atto deliberativo.

Art. 53

Segretario comunale Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente d'apposita agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico iscritto all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

4. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
- c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- d) può rogare tutti i contratti dei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- f) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia fissati dalla normativa regolamentare del Comune.

5. Nei casi di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Allo stesso viene corrisposto un compenso determinato dal Sindaco nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

6. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 4 possono essere anche previste quelle di cui al comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 54

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale predispone la proposta del piano delle risorse e degli obiettivi previsti dalla norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta comunale;
- b) verifica - attraverso l'apposito Nucleo di valutazione - l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- c) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo del Comune e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- d) assume ogni altra funzione o incarico che il Sindaco e la Giunta gli volessero attribuire.

Art. 55

Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

2. E' nominato dalla Giunta comunale tra i responsabili della qualifica apicale in possesso della laurea prevista per l'accesso alla carriera di Segretario.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 56

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'ente, per finalità di interesse pubblico.

3. Il Comune favorisce e regola altresì gli organismi di partecipazione dei cittadini su base di frazione con funzione consultiva.

Art. 57

Consulte frazionali

1. Ai sensi del precedente articolo 60, comma 3° vengono riconosciute le consulte frazionali secondo i seguenti principi:

- a) la rappresentanza dovrà essere unitaria;
- b) i rappresentanti delle consulte dovranno essere espressi da almeno il 20% degli aventi diritto al voto residente nelle rispettive frazioni;
- c) il numero dei rappresentanti dovrà essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque per frazione.

2. Con Regolamento verranno disciplinate le modalità di nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori, delle consulte frazionali.

Art. 58

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli o le organizzazioni di cui all'articolo precedente, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti.

Art. 59

Interrogazioni

1. Gli organismi a base associativa previsti dal presente titolo, possono proporre interrogazioni al Consiglio comunale o alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. Alle interrogazioni dovrà essere data risposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Art. 60

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini, hanno diritto di avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 61

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenire.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III - articolo 7 e seguenti della legge 241/1990.

Art. 62

Referendum

1. E' ammesso referendum su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richieda il Consiglio comunale ovvero il 15% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

2. Non è ammesso il ricorso al referendum nelle seguenti materie:

- a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) nomine e designazioni di cui all'articolo 42, lettera m), decreto legislativo 267/2000.

3. Il Regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 63

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 64

Beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili debbono di norma essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 65

Contratti

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal Regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 66

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito Regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. All'assegnazione della gestione del bilancio provvede annualmente la Giunta comunale.

3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati assieme rispettivamente al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.

4. Il Sindaco richiede ai consorzi cui partecipa il Comune il bilancio preventivo ed il conto consuntivo in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 67

Controllo economico-finanziario

1. I responsabili di settore sono tenuti a uniformare la gestione delle risorse agli indirizzi stabiliti del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e all'apposito Regolamento. Attraverso controllo di gestione viene verificato, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 68

Controllo di gestione

1. La Giunta comunale attua il controllo di gestione anche in forma convenzionata attraverso il servizio di controllo interno - Nucleo di valutazione conformemente alle modalità e termini che verranno stabiliti dal Regolamento.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 69

Ambito di applicazione dei Regolamenti

1. I Regolamenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i Regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme riguardanti casi particolari;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

2. Spetta ai singoli Assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei Regolamenti.

Art. 70

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta alla Giunta comunale nel rispetto delle norme in vigore

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 71

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

(Adottato con delibera C.C. n. 9 del 14 febbraio 2003, con delibera C.C. n. 14 del 26 febbraio 2003; approvato con delibera C.C. n. 17 del 6 marzo 2003)

COMUNE DI MONFALCONE

Unità operativa «Gare e contratti»

(Gorizia)

Avviso di pubblicazione delle forniture e dei servizi che il Comune di Monfalcone svolgerà nel corso dell'anno 2003.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Monfalcone www.comune.monfalcone.go.it, l'avviso e i bandi delle gare - anche di interesse comunitario - relativo a forniture e servizi che il Comune di Monfalcone svolgerà nel corso dell'anno 2003.

Per maggiori informazioni consultare il sito.

Monfalcone, 24 marzo 2003

IL DIRIGENTE INCARICATO

DEL SERV. 3 - U.O. 8:

dott. Carmine Cipriano

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Percoto Nord 5» interessante i terreni di proprietà dei signori Scremin Irene, Bortolossi Franco ed Osso Giuseppe siti in Percoto via don Sturzo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
E TECNICO-MANUTENTIVO

VISTO l'articolo 45, comma 1, della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio comunale del 23 dicembre 2002 n. 74, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1° della legge succitata, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato «Percotto Nord 5» interessante i terreni di proprietà dei signori Scremin Irene, Bortolossi Franco ed Osso Giuseppe siti in Percoto via don Sturzo.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 2°, della legge succitata, gli atti di progetto saranno depositati nella Segreteria comunale in libera visione del pubblico, durante l'orario di apertura, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Osservazioni ed opposizioni dovranno essere indirizzate al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine indicato.

Pavia di Udine, lì 19 marzo 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
E TECNICO-MANUTENTIVO:
dott. arch. Lucio Pozzetto

COMUNE DI POCENIA
(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro del Capoluogo - variante 2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO-EDILIZIA PRIVATA

VISTO il secondo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 14 del 15 febbraio 2003, esecutiva, è stata adottata la variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale di recupero ad iniziativa pubblica del centro del Capoluogo.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive integrazioni e modificazioni, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi

dal 7 aprile al 21 maggio 2003

affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni a detto Piano redatte in carta legale.

Pocenia, lì 24 marzo 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
EDILIZIA PRIVATA:
geom. Gabriele Dri

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
(Udine)

Avviso di approvazione del nuovo Statuto comunale.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 5 del 6 febbraio 2003 è stato approvato il nuovo Statuto comunale.

Lo stesso è depositato presso la Segreteria comunale e tenuto a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune (www.comune.santamarialonga.ud.it).

Santa Maria La Longa, lì 10 marzo 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Ruggero Peresson

COMUNE DI TEOR
(Udine)

Classificazione della struttura ricettiva turistica alberghiera denominata «Al Donatore».

IL SINDACO

RENDE NOTO

che con delibera di Giunta comunale n. 22 del 13 marzo 2003 si è provveduto, per il quinquennio 2003-2007, alla classificazione della seguente struttura ricettiva turistica: albergo «Al Donatore» di Corradin Assunta & C., con sede in via Vittorio Emanuele III n. 19 a Teor frazione Rivarotta - capacità ricettiva: 14 camere con 14 bagni completi, per un totale di 29 posti letto;

che con il medesimo atto, sulla base della denuncia delle attrezzature e dei servizi (Tab. «A» allegata alla legge regionale 17/1997) prodotta dalla signora Corradin Assunta in qualità di legale rappresentante e del successivo accertamento, all'esercizio alberghiero in parola viene attribuito il livello di classificazione: «Albergo di una stella».

Teor, li 21 marzo 2003

IL VICE SINDACO VICARIO:
Pietro Moratti

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata - Driul Maria Grazia.

IL SINDACO

RENDE NOTO

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

A chiunque possa averne interesse che presso la segreteria del Comune trovasi depositato il P.R.P.C. di iniziativa privata «Driul Maria Grazia», in tutti i suoi elementi, per la durata di giorni trenta, adottata da questo Consiglio comunale con deliberazione n. 9 dell'8 marzo 2003.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Terzo d'Aquileia, 27 marzo 2003

IL SINDACO:
prof. Fulvio Tomasin

COMUNE DI TOLMEZZO
(Udine)

Elenco indicativo dei beni e servizi (importi presunti I.V.A. esclusa) che l'Amministrazione comunale di Tolmezzo prevede di aggiudicare nel corso dell'anno 2003, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 6 del D.P.R. n. 573/1994.

L'Amministrazione comunale di Tolmezzo (Udine) piazza XX Settembre, 1 33028 - Tolmezzo (Udine) - telefono 0433/487911 - fax 0433/40466, procederà all'aggiudicazione nel corso del 2003, delle specie e quantità di beni e di servizi sotto elencati, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Descrizione	Importo presunto
Stampati, modulistica, carta per fotoriprodutt. toner ecc.	euro 18.000,00
Materiale elettrico	euro 1.050,00
Materiale edile	euro 4.650,00
Attrezzature informatiche	euro 10.000,00
Cancelleria	euro 4.650,00
Combustibili per riscaldamento ed autotrazione	euro 51.650,00
Vestiaro dipendenti comunali	euro 7.500,00
Arredo scolastico	euro 5.000,00
Scuolabus	euro 153.000,00
Veicoli comunali	euro 12.000,00
Attrezzatura didattica	euro 5.000,00

I singoli avvisi di gara saranno pubblicati nelle forme di legge ed il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale.

Tolmezzo, li 20 marzo 2003

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI:
Giovanna Spiz

COMUNE DI VILLA VICENTINA
(Udine)

Statuto comunale aggiornato ai sensi del decreto legislativo 267/2000.

SOMMARIO

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1 Principi fondamentali

- Art. 2 Territorio e sede comunale
 Art. 3 Albo pretorio
 Art. 4 Stemma e gonfalone
 Art. 5 Finalità
 Art. 6 Programmazione e forme di cooperazione

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

- Art. 7 Organi di governo del Comune
 Art. 8 Deliberazioni degli Organi collegiali
 Art. 9 Competenze ed attribuzioni del Consiglio comunale
 Art. 10 Consiglio comunale
 Art. 11 Convocazione del Consiglio
 Art. 12 Sessioni del Consiglio comunale
 Art. 13 Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale
 Art. 14 Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali
 Art. 15 Decadenza e rimozione della carica
 Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri
 Art. 17 Astensioni
 Art. 18 Divieto di incarichi e consulenze
 Art. 19 Commissioni consiliari
 Art. 20 Scioglimento del Consiglio comunale
 Art. 21 Giunta comunale
 Art. 22 Nomina e composizione della Giunta comunale
 Art. 23 Cessazione dalla carica di Assessore
 Art. 24 Convocazione e funzionamento della Giunta
 Art. 25 Competenza della Giunta comunale
 Art. 26 Il Sindaco
 Art. 27 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
 Art. 28 Attribuzioni di amministrazione al Sindaco
 Art. 29 Poteri di ordinanza del Sindaco
 Art. 30 Attribuzioni di vigilanza
 Art. 31 Attribuzioni di organizzazione
 Art. 32 Delegati del Sindaco
 Art. 33 Attribuzioni statali

- Art. 34 Vice Sindaco
 Art. 35 Mozione di sfiducia

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 36 Il Segretario comunale

CAPO II

- Art. 37 Dotazione organica e organizzazione degli uffici e dei servizi
 Art. 38 Pari opportunità
 Art. 39 Responsabili degli uffici
 Art. 40 Collaborazione esterna

CAPO III

SERVIZI

- Art. 41 Svolgimento dell'attività amministrativa
 Art. 42 Forme di gestione dei servizi pubblici
 Art. 43 Gestione in economia
 Art. 44 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO III

CONTROLLO INTERNO

- Art. 45 Principi e criteri
 Art. 46 Revisore del conto

PARTE II

FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 47 Ordinamento
 Art. 48 Attività finanziaria del Comune
 Art. 49 Amministrazione dei beni comunali
 Art. 50 Contabilità comunale: il bilancio
 Art. 51 Contabilità comunale: il conto consuntivo
 Art. 52 Attività contrattuale
 Art. 53 Tesoreria

PARTE III

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

CAPO I

Art. 54 Organizzazione sovracomunale

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 55 Principio di cooperazione

Art. 56 Convenzioni

Art. 57 Consorzi

Art. 58 Accordi di programma

Art. 59 Unione di Comuni

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60 Partecipazione

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 61 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 62 Istanze

Art. 63 Petizioni

Art. 64 Proposte

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 65 Principi generali

Art. 66 Associazioni

Art. 67 Organismi di partecipazione

Art. 68 Incentivazione

Art. 69 Diritto di accesso

Art. 70 Diritto di informazione

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 71 Statuto

Art. 72 Regolamenti

Art. 73 Adeguamento a leggi sopravvenute

Art. 74 Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE
CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Villa Vicentina è Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Villa Vicentina è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esercita funzioni proprie o conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località storicamente riconosciute dalla Comunità: Borgo Candaletis, Borgo Malborghetto, Borgo Pacco, Borgo Sandrigo, Capo di Sopra.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 5,43 confinante con i Comuni di Aquileia, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Terzo d'Aquileia.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato a Villa Vicentina, che ne è il capoluogo.

4. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali, e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 3

Albo pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare all'«Albo pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Villa Vicentina e con lo stemma concesso con D.P.R. n. 898 dell'11 marzo 1980.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. sopraccitato.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli ufficiali di cui al primo comma per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 5

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione.

3. Il Comune ispira tutte le proprie azioni alla pari dignità dei cittadini senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) il sostegno ad obiettivi di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, promovendone l'inserimento in ogni aspetto della vita civile della collettività;
- d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. In particolare promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, di costume, di tradizioni e di lingua friulana per una loro valorizzazione conoscenza e diffusione;
- e) incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico;
- f) favorisce attraverso l'istituto dei gemellaggi l'integrazione della comunità di Villa Vicentina con analoghe realtà italiane ed estere come significativo

strumento volto a promuovere la fratellanza fra i popoli;

- g) collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado esistenti e operanti nel territorio comunale;
- h) il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli anche mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione, che tendano a fare del Comune una terra di pace;
- i) rendere effettivo con particolare riguardo alla salubrità ed alla sicurezza dell'ambiente il diritto alla salute, al lavoro, alla tutela della maternità e dell'infanzia;
- j) tutelare e diffondere la cultura del rispetto e salvaguardia dell'ambiente e dell'ecologia.

Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni a norma dell'articolo 10, decreto legislativo 267/2000.

Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sarà disciplinato da apposito Regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli Enti.

Art. 6

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi del presente Statuto, della Regione e della Provincia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e di complementarietà.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 7

Organi di governo del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

Art. 9

Competenze ed attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio comunale è competente limitatamente agli atti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi di pubblicità, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, tenendo in debita evidenza il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

6. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

7. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10

Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, sino all'elezione del nuovo.

4. Il Consiglio nella prima seduta provvede:

- alla convalida dei Consiglieri eletti compreso il Sindaco e verifica la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
- prende atto della composizione della Giunta nominata dal Sindaco, compreso il Vice Sindaco;
- prende atto della composizione dei gruppi consiliari e dei rispettivi capigruppo;
- prende atto delle dichiarazioni di insediamento e saluto del Sindaco e dei capigruppo;
- stabilisce indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali ai sensi del punto m dell'articolo 42 del decreto legislativo 267/2000.

5. Entro 120 giorni decorrenti dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio comunale, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

6. Le linee programmatiche dovranno essere depositate a disposizione dei Consiglieri almeno 15 giorni prima della seduta di trattazione. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti scritti, che dovranno pervenire al protocollo comunale almeno 10 giorni prima della seduta di trattazione.

7. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta, e il permanere degli equilibri generali di bilancio.

8. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito locale.

Art. 11

Convocazione del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio comunale neo eletto deve essere convocata dal Sindaco entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno tre volte l'anno ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.

3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta al protocollo la richiesta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dal precedente articolo 9.

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti di cui al punto 3 dell'articolo 8 e dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 12

Sessioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le sessioni che si tengono per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, per l'approvazione del bilancio preventivo.

Sono straordinarie tutte le altre sedute.

Art. 13

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione del Sindaco, apposito Regolamento interno, da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, disciplina il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 14

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri comunali

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 23 della legge regionale 23/1997.

Art. 15

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 267/2000, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 267/2000.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal decreto legislativo 267/2000, come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio gliela contesta ed attiva la procedura di cui all'articolo 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'articolo 142 del decreto legislativo 267/2000 e l'articolo 23 della legge regionale 23/1997.

4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 267/2000 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. I Consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutivamente, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella documentazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera in via definitiva sulla decadenza.

7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione che non costituiscano mero atto di indirizzo, è subordinato al rispetto del «giusto procedimento» che comporta l'acquisizione preventiva del parere di regolarità tecnica e, qualora comportino impegni di spesa o diminuzioni di entrata, di regolarità contabile.

3. Ai sensi del presente Statuto, s'intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni e

mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio comunale.

6. Le indennità spettanti ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

7. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente o non siano fatti di natura dolosa o commessi per colpa grave.

8. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi. Ogni gruppo provvede alla nomina del capogruppo dandone comunicazione al Consiglio ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 17

Astensioni

1. Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifico interesse dell'Amministratore o di parenti e affini sino al quarto grado.

Art. 18

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 19

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, al fine di agevolare i lavori consiliari, può istituire delle commissioni permanenti, temporanee e speciali.

2. La deliberazione di istituzione disciplina la materia, gli scopi, la durata, la composizione delle commissioni, garantendo la rappresentanza dei gruppi consiliari.

3. Tutte le commissioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da un rappresentante delle opposizioni.

4. Le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

Art. 20

Scioglimento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 21

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune. Collabora con il Sindaco nella Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

Art. 22

Nomina e composizione della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco, cercando se possibile di favorire la presenza di ambo i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di 4 Assessori.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Gli Assessori competenti in urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata, pubblica e urbanistica sul territorio comunale.

Art. 23

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore presentate al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 24

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- responsabili di servizi;
- Consiglieri comunali;
- esperti e consulenti esterni.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

4. Le deliberazioni sono sottoscritte da chi presiede la Giunta e dal Segretario comunale che ne cura la verbalizzazione. Nel caso in cui il Segretario comunale sia temporaneamente assente, il Presidente nomina un Segretario verbalizzante individuandolo tra gli Assessori presenti.

Art. 25

Competenza della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili di Servizio, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 26

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento e dopo la convalida degli eletti, il giuramento leggendo ad alta voce la seguente formula: «*Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio, nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene*». La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica di Sindaco.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

5. Per l'elezione del Sindaco e la durata del mandato si applicano le disposizioni di legge pro-tempore vigenti in materia.

Art. 27

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 267/2000.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione. Il Consiglio e la Giunta comunale rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio comunale. Fino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 28

Attribuzioni di amministrazione al Sindaco

1. Il Sindaco quale Organo di amministrazione:

a) è il legale rappresentante dell'Ente. Per quanto non previsto dalla legge l'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio e la possibilità di

conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuibile a ciascun Responsabile di Servizio a mezzo delega, speciale o generale;

- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune. E' responsabile dell'Amministrazione del Comune. Sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti;
- c) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
- f) può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza, funzioni di indirizzo e di controllo; può altresì delegare la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie. Del conferimento delle deleghe è data comunicazione al Consiglio;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) adotta ordinanze ordinarie ove non di competenza dei Responsabili di Servizio;
- i) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- j) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi appartenenti al Comune e società partecipate, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- k) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi; attribuisce, sentita la Giunta e definisce gli incarichi di collaborazione esterna e gli incarichi dirigenziali;
- l) esercita le competenze previste dalla legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modificazioni e integrazioni;
- m) impartisce direttive al Segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi;
- n) provvede alla nomina, alla designazione e revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

- o) determina, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, servizi ed esercizi comunali in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia;
- p) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario comunale o ai Responsabili di Servizio;
- q) presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 10.

2. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge e può avocare a sè, annullare o rettificare atti di competenza dei Funzionari delegati, nonchè emanare direttive ed affidare incarichi.

Art. 29

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

3. Le ordinanze di cui al punto «h» del precedente articolo 28 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio, durante tale periodo devono essere sottoposte ad adeguate forme di pubblicità.

Art. 30

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco quale organo di vigilanza:

- a) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le società per azioni partecipate, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- d) collabora con il Revisore del conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle Istituzioni;
- e) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 31

Attribuzioni di organizzazione

1. Al Sindaco competono le seguenti attribuzioni di organizzazione:

- a) presiede, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, e dispone la convocazione del Consiglio comunale e della Giunta;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
- c) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 32

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza, nonchè funzioni di indirizzo e di controllo; può altresì delegare la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni ad ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 33

Attribuzioni statali

1. Il Sindaco quale Ufficiale di governo sovrintende nei servizi di competenza statale previsti dalla legge.

Art. 34

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco tra i Consiglieri comunali; è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore-Consigliere più anziano d'età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 35

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non ne comporta le dimissioni.

2. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale che, comunque, restano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. La mozione, sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere opportunamente motivata e non deve riguardare motivi di merito. Deve essere depositata presso la segreteria del Comune che provvede alla notifica al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

5. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento immediato del Consiglio comunale e la nomina di un Commissario.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 36

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare, dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 267/2000 e iscritto all'Albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo.

2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sen-

si di quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 267/2000.

5. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
- c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- d) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
- f) può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

CAPO II

Art. 37

Dotazione organica e organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 267/2000, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

2. La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in Uffici, comprendenti ciascuno un insieme di funzioni, per le quali sono necessarie una programmazione ed una gestione unitarie, demandate ad un unico responsabile.

3. Spetta alla Giunta comunale, a mezzo apposito Regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, e individuando la dotazione organica nonché i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune.

4. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dovrà essere informato ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti e per programmi e non più solo per atti o per adempimenti;
- b) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 38

Pari opportunità

Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) adotta, propri atti regolamentari in conformità a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione delle direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità;
- b) garantisce la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.

Art. 39

Responsabili degli Uffici

1. Viene definito Responsabile dell'Ufficio il dipendente, nominato dal Sindaco, in possesso della necessaria professionalità.

2. Ai Responsabili degli Uffici spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. Ai Responsabili degli Uffici spetta l'esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, ove a ciò delegati dal Sindaco.

4. La copertura dei posti di Responsabili degli Uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 40

Collaborazione esterna

1. Il Sindaco, a fronte di particolari necessità e per il raggiungimento di determinati obiettivi, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità, con le modalità previste dal Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi.

CAPO III

SERVIZI

Art. 41

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili degli Uffici sono tenuti a provvedere, sulle istanze degli interessati, nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

5. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 42

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico-civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio può avvenire previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione può avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di consorzio o società a capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 43

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 44

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO III

CONTROLLO INTERNO

Art. 45

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli Organi e agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore di conto e ne specificano le attribuzioni di controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente.

Art. 46

Revisore del conto

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il Revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 267/2000.

3. Saranno disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

4. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza.

5. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare, del conto consuntivo.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

7. Nella relazione di cui al comma 5 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

PARTE II

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 47

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 48

Attività finanziaria del Comune

1. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

2. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212.

3. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività fissati dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 49

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Responsabile del Servizio finanziario cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Della esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio è responsabile il Responsabile del Servizio economico-finanziario.

2. I beni patrimoniali comunali possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4. La Giunta comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, fatta salva la competenza consiliare stabilita dalla legge.

Art. 50

Contabilità comunale: il bilancio

1. Il bilancio di previsione è corredato dai documenti previsti dalla legge e dal Regolamento di contabilità; gli allegati al bilancio devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine

alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

3. I provvedimenti dei Responsabili degli Uffici che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio finanziario e sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 51

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 30 giugno di ogni anno.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore di cui all'articolo 46 del presente Statuto.

Art. 52

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

Art. 53

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti comunali o da norme pattizie.

PARTE III

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 54

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 55

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 56

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo.

4. Le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 57

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale, ovvero per economia di scala, avvalendosi delle forme organizzative per i servizi stessi, come previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 56, deve preve-

dere l'obbligo di pubblicizzazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando, i medesimi Enti locali, intendono gestire una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 58

Accordi di programma

1. Il Comune promuove e conclude accordi di programma in conformità alla legge statale e regionale, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici o privati interessati.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 59

Unione di Comuni

Allo scopo di esercitare congiuntamente a Comuni contermini una pluralità di servizi, il Comune di Villa Vicentina in coerenza con i principi statutari e con le norme di legge, può partecipare o promuovere l'unione di Comuni. L'atto costitutivo ne determina la durata, le finalità, gli scopi e gli organi.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove attraverso l'indizione di pubbliche assemblee, la partecipazione dei cittadini, compresi i residenti nell'Unione europea, e degli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. L'Amministrazione può attivare pubbliche assemblee, per acquisire il parere su argomenti di grande rilevanza e di interesse generale.

4. Le pubbliche assemblee possono essere richieste da almeno il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o dalla metà più uno dei Consiglieri in carica. L'oggetto della pubblica assemblea deve essere ben individuato dai proponenti e deve riguardare problematiche di interesse locale. Il documento delle risultanze della pubblica assemblea deve essere portato all'attenzione dell'organo competente in materia nella prima seduta utile. Le pubbliche assemblee di cui ai punti precedenti non possono essere effettuate durante i periodi di campagna elettorale.

5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 61

Interventi nel procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da motivate esigenze di carattere straordinario, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che devono intervenire.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III - articolo 7 e seguenti della legge 241/1990.

Art. 62

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 63

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 61 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

Art. 64

Proposte

1. Tutti i cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di interesse collettivo. Le proposte, sottoscritte da almeno il 15% degli elettori, indirizzate al Sindaco devono contenere l'oggetto della richiesta ed il nominativo del referente. Il Sindaco, ricevuta la proposta, la trasmette entro i 20 giorni successivi all'organo competente, corredata dal parere del Responsabile dei Servizi interessati, del Segretario e completa dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire il referente dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 65

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini anche attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 67.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 66

Associazioni

1. La Giunta comunale, previa istanza degli interessati, registra le Associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle Associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli Organismi collegiali delle stesse.

Art. 67

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti e possono essere sentiti sulle materie oggetto di attività comunali o per interventi mirati a porzioni di territorio comunale.

2. L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi non istituzionali, può avvalersi della collaborazione di Enti ed Associazioni nonché dei soggetti previsti dall'articolo 64.

Art. 68

Incentivazione

1. Alle Associazioni ed agli Organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.

Art. 69

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento e in osservanza a quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 70

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo 69.

2. L'Ente può, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale può adottare provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 71

Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, contiene le norme fondamentali dello ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% degli elettori risultanti dall'ultima revisione delle liste elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si appli-

ca in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro trenta giorni dalla data di acquisita esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

4. In occasione di modifiche sostanziali del presente Statuto per nuove stesure o integrazioni si provvederà alla distribuzione di una copia dello stesso alle famiglie residenti nel Comune.

Art. 72

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere, ai responsabili di servizio ed ai cittadini.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

7. Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei Regolamenti.

Art. 73

Adeguamento a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel decreto legislativo 267/2000, nello Statuto stesso ed in altre leggi, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 74

Norme transitorie e finali

1. L'entrata in vigore di nuove leggi recanti principi inderogabili per l'autonomia normativa del Comune abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adeguerà il presente Statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto si provvederà alla convocazione della Commissione per la modifica del Regolamento sul funzionamento delle sedute del Consiglio comunale.

(adottato con delibera del Consiglio comunale 20 febbraio 2003, n. 8).

COMUNE DI ZUGLIO

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 9 al Piano particolareggiato di ricostruzione di Formeaso.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 17 febbraio 2003 è stata adottata la variante n. 9 al Piano particolareggiato di ricostruzione di Formeaso.

L'atto deliberativo, unitamente agli elaborati tecnici relativi, è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, che avrà inizio dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni sulla variante in argomento.

Le osservazioni ed opposizioni redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco dovranno pervenire al protocollo comunale durante l'orario d'ufficio a mano oppure a mezzo del servizio postale, entro il termine utile in precedenza indicato.

Zuglio, li 19 marzo 2003

IL SINDACO:
arch. Domenico Romano

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.
 UNITA' TERR RETE TRIVENETO
 ZONA MONFALCONE
 MONFALCONE
 (Gorizia)

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Gorizia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Su richiesta della Direzione Rete - Unità Terr Rete Triveneto - Zona Monfalcone - Monfalcone (Gorizia) dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. del 21 marzo 2003, prot. n. UPL/333 si pubblicano i seguenti n. 8 decreti del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia, per estratto, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici.

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia del 22 gennaio 2003, n. 448/TDE-GO/296. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel territorio del Comune di Turriaco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda del 21 febbraio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. - Distribuzione Direzione Triveneto, Esercizio Trieste ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di linea elettrica in cavo sotterraneo alla tensione di 20 Kv della lunghezza complessiva di ml. 2076, specificata: collegamento cabina via XXV Aprile, p.t.p. via Verdi nuova cabina Scame in Comune di Turriaco (Gorizia).

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 Kv.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione

ed esercizio dell'elettrodotto sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare all'Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare: le demolizioni delle linee dismesse ripristinando i luoghi originari, la cancellazione di eventuali vincoli intavolati, certificando la non esistenza di altri vincoli pendenti o servitù.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. Elia Tomai, il responsabile dell'istruttoria è il geom. Franco Miccoli.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia via Roma 7 - 9.

Gorizia, lì 22 gennaio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Elia Tomai

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia del 22 gennaio 2003, n. 449/TDE-GO/295. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel territorio del Comune di S. Canzian d'Isonzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda dell'8 febbraio 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. - Distribuzione Direzione Triveneto, Esercizio Trieste ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di linea elettrica in cavo sotterraneo alla tensione di 20 Kv della lunghezza complessiva di ml. 96, specificata: allacciamento nuova cabina a palo via del Frantoio in Comune di S. Canzian d'Isonzo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 Kv.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza

sopraindicata e successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare all'Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare: le demolizioni delle linee dismesse ripristinando i luoghi originari, la cancellazione di eventuali vincoli intavolati, certificando la non esistenza di altri vincoli pendenti o servitù.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. Elia Tomai, il responsabile dell'istruttoria è il geom. Franco Miccoli.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia via Roma 7 - 9.

Gorizia, lì 22 gennaio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Elia Tomai

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia del 22 gennaio 2003, n. 450/TDE-GO/308. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel territorio del Comune di Gradisca d'Isonzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda del 23 agosto 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. - Distribuzione Direzione Triveneto, Esercizio Trieste ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di linea elettrica in cavo sotterraneo alla tensione di 20 Kv della lunghezza complessiva di ml. 1710, specificata: collegamento nuova cabina via Venuti Coop in Comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 Kv.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni

delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare all'Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare: le demolizioni delle linee dismesse ripristinando i luoghi originari, la cancellazione di eventuali vincoli intavolati, certificando la non esistenza di altri vincoli pendenti o servitù.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. Elia Tomai, il responsabile dell'istruttoria è il geom. Franco Miccoli.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia via Roma 7 - 9.

Gorizia, lì 22 gennaio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Elia Tomai

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia del 22 gennaio 2003, n. 451/TDE-GO/313. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel territorio del Comune di San Canzian d'Isonzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda del 27 settembre 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. - Distribuzione Direzione Triveneto, Esercizio Trieste ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di linea elettrica in cavo sotterraneo alla tensione di 20 Kv della lunghezza complessiva di ml. 180, specificata: interrimento linea elettrica della cabina via Vespucci alla linea aerea esistente in Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia).

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 Kv.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare all'Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare: le demolizioni delle linee dismesse ripristinando i luoghi originari, la cancellazione di eventuali vincoli intavolati, certificando la non esistenza di altri vincoli pendenti o servitù.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. Elia Tomai, il responsabile dell'istruttoria è il geom. Franco Miccoli.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia via Roma 7 - 9.

Gorizia, lì 22 gennaio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:

dott. Elia Tomai

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia del 22 gennaio 2003, n. 452/TDE-GO/311. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel territorio del Comune di Medea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda del 20 settembre 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. - Distribuzione Direzione Triveneto, Esercizio Trieste ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di linea elettrica in cavo sotterraneo alla tensione di 20 Kv della lunghezza complessiva di ml. 280, specificata: spostamento linea elettrica in cavo sotterraneo per ampliamento cava Salit S.r.l. in Comune di Medea (Gorizia).

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 Kv.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, en-

tro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare all'Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare: le demolizioni delle linee dismesse ripristinando i luoghi originari, la cancellazione di eventuali vincoli intavolati, certificando la non esistenza di altri vincoli pendenti o servitù.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. Elia Tomai, il responsabile dell'istruttoria è il geom. Franco Miccoli.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia via Roma 7 - 9.

Gorizia, lì 22 gennaio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Elia Tomai

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia del 29 gennaio 2003, n. 453/TDE-GO/286. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel territorio del Comune di San Lorenzo Isontino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda dell'8 ottobre 2001, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. - Distribuzione Direzione Triveneto, Esercizio Trieste ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indiffe-

ribilità, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di linea elettrica in cavo sotterraneo alla tensione di 20 Kv della lunghezza complessiva di ml. 345, specificata: collegamento cabina B.F.M. - nuova cabina P.I.P. in Comune di San Lorenzo Isontino (Gorizia).

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 Kv.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare all'Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare: le demolizioni delle linee dismesse ripristinando i luoghi originari, la cancellazione di eventuali vincoli intavolati, certificando la non esistenza di altri vincoli pendenti o servitù.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. Elia Tomai, il responsabile dell'istruttoria è il geom. Franco Miccoli.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia via Roma 7 - 9.

Gorizia, lì 22 gennaio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Elia Tomai

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia del 26 febbraio 2003, n. 454/TDE-GO/298. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel territorio del Comune di Cormons.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda del 29 marzo 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. - Distribuzione Direzione Triveneto, Esercizio Trieste ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di linea elettrica in cavo sotterraneo alla tensione di 20 Kv della lunghezza complessiva di ml. 208, specificata: ritesatura in cavo aereo derivazione PIP Limband in Comune di Cormons (Gorizia).

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 Kv.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare all'Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare: le demolizioni delle linee dismesse ripristinando i luoghi originari, la cancellazione di eventuali vincoli intavolati, certificando la non esistenza di altri vincoli pendenti o servitù.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. Elia Tomai, il responsabile dell'istruttoria è il geom. Franco Miccoli.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia via Roma 7 - 9.

Gorizia, lì 26 febbraio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. Elia Tomai

Decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Gorizia del 26 febbraio 2003, n. 455/TDE-GO/309. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici nel territorio del Comune di Cormons.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda dell'11 settembre 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con la quale l'E.N.E.L. - Distribuzione Direzione Triveneto, Esercizio Trieste ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio con l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, di linea elettrica in cavo sotterraneo alla tensione di 20 Kv della lunghezza complessiva di ml. 940, specificata: chiusura anello cab. Satca III con cab. Angoris Pompe in Comune di Cormons (Gorizia).

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. (codice fiscale 05779711000) è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 Kv.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 4

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa l'E.N.E.L. dovrà presentare all'Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. - R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 7

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare: le demolizioni delle linee dismesse ripristinando i luoghi originari, la cancellazione di eventuali vincoli intavola-

ti, certificando la non esistenza di altri vincoli pendenti o servitù.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale 29/1992 il responsabile del procedimento è il dott. Elia Tomai, il responsabile dell'istruttoria è il geom. Franco Miccoli.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia via Roma 7 - 9.

Gorizia, lì 26 febbraio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:

dott. Elia Tomai

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

—————
CENTRO ALTA TENSIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA
MONFALCONE
(Gorizia)

Pubblicazione dell'estratto del decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Trieste di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della Direzione Rete - Unità Terr Rete Triveneto - Centro alta tensione Friuli-Venezia Giulia - Monfalcone (Gorizia) dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. del 24 marzo 2003, prot. n. 5184 si pubblica il seguente decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Trieste, per estratto, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

—————
Decreto 26 febbraio 2003, n. 574. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE SOSTITUTO

(omissis)

VISTA l'istanza (N. Rif. DDTRI/P2002005570) di data Venezia, 10 aprile 2002, inerente il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di spostamento del tratto a doppia terna delle linee a 132 kV di tensione «Stazione Padriciano-SIOT Trieste» e «C.P. Zaule - SIOT Trieste» per interferenze con il tracciato del collegamento autostradale Lacotisce - Rabuiese, in Comune di San Dorligo della Valle, in Provincia di

Trieste, corredata da relazione tecnica completa di rispettivo elaborato grafico, con la quale l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità ed urgenza ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342, intende procedere ai succitati lavori di spostamento ed esercizio inerenti l'intervento sulla predetta linea alla tensione di 132 kV, da realizzarsi secondo le caratteristiche costruttive previste dalle norme CEI 11-17/1992, fascicolo n. 1980, come illustrato nella anzidetta relazione tecnica ed elaborato grafico e di seguito meglio specificato:

- il tratto di linea elettrica interessato presenta le seguenti caratteristiche:

- tensione: 132 kV - frequenza: 50 Hz;
- conduttori: n. 6 in alluminio e acciaio aventi ciascuno una sezione complessiva di 308 mmq. ed un diametro di 22,8 mm.;
- fune di guardia: n. 1 in acciaio, avente sezione 66 mmq., diametro 10,5 mm.;
- isolatori: del tipo a cappa e perno in vetro temperato;
- sostegni: di tipo a traliccio, in acciaio zincato, infissi su fondazioni in calcestruzzo e piedini separati, a riseghe ovvero su micropali.

Tutti i lavori inerenti alla posa in opera dei cavi saranno eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge; in particolare si dichiara il rispetto delle norme statiche, di sicurezza, e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05779711000) viene autorizzata a costruire e mettere in esercizio la conduttura elettrica di cui alle premesse, comportante la tensione di 132 kV.

Art. 2

Tutte le opere e gli impianti inerenti la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto in parola, sono dichiarate di pubblica utilità nonchè urgenti ed indifferibili ex articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965 n. 342.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal de-

creto interministeriale 21 marzo 1988 n. 449, come da attestazione che verrà rilasciata dall'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto.

Art. 4

La linea sarà collaudata da questa Direzione nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 dell'8 marzo 1994 (pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994, in applicazione del punto 3.1.03/per le linee aeree) del decreto del Ministero dei lavori pubblici 23 marzo 1988 n. 28 e dell'articolo 73 della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 18 marzo 1936 n. 11827 (per le linee sotterranee) previa produzione da parte dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto, di una relazione tecnica ad opere eseguite, a firma di un tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche del decreto ministeriale succitato e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste a base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata, salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonchè delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ex articolo 120 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775.

Conseguentemente l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 6

Le espropriazioni, totali o parziali mediante imposizione di servitù ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

Entro il termine di mesi 6 dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Direzione Triveneto dovrà presentare a questa Direzione, ex articolo 116 del più volte citato Testo Unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termini delle afferenti disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

(omissis)

Ai sensi della legge regionale n. 29/1992 i responsabili del procedimento sono il dott. ing. Giovanni Cozzarini e il dott. ing. Angelo Sassonia, il responsabile dell'istruttoria è il dott. ing. Angelo Sassonia.

L'atto integrale resta depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste, via Giulia n. 75/1 - 34126 Trieste.

Trieste, 26 febbraio 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. ing. Angelo Sassonia

ISOGAS S.r.l.
RONCHI DEI LEGIONARI
(Gorizia)

Tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 si trovano nella condizione di clienti non idonei, in vigore dall'1 gennaio al 31 marzo 2003.

Tariffe calcolate ai sensi delle deliberazioni AEEG n. 237/2000, n. 4/01, n. 58/01, n. 134/01, n. 122/02, n. 207/02. Pubblicazione ai sensi della deliberazione AEEG n. 207/02, articolo 1.3.b.

Clienci con contatore non dotato di correttore volumetrico

Comuni	Scaglioni di prelievo m ³ /anno	Quota fissa ⁽¹⁾ □/cliente/anno	Quota variabile ⁽²⁾ □/m ³
Ronchi dei Legionari	da 0 a 509	34,80	0,268146
San Canzian d'Isonzo	da 510 a 2.544	51,60	0,263665
San Pier d'Isonzo	da 2.545 a 10.175	96,00	0,262643
Turriaco	da 10.176 a 50.875	366,00	0,261817
	da 50.876 a 101.750	942,00	0,261424
	da 101.751 a 200.000	2.334,00	0,260834
Monfalcone	da 0 a 509	34,80	0,268500
	da 510 a 2.544	51,60	0,264019
	da 2.545 a 10.175	96,00	0,262997
	da 10.176 a 50.875	366,00	0,262171
	da 50.876 a 101.750	942,00	0,261778
	da 101.751 a 200.000	2.334,00	0,261188
Staranzano	da 0 a 509	34,80	0,268736
	da 510 a 2.544	51,60	0,264255
	da 2.545 a 10.175	96,00	0,263233
	da 10.176 a 50.875	366,00	0,262407
	da 50.876 a 101.750	942,00	0,262014
	da 101.751 a 200.000	2.334,00	0,261424
Doberdò del Lago	da 0 a 514	34,80	0,265570
	da 515 a 2.568	51,60	0,261131
	da 2.569 a 10.274	96,00	0,260119
	da 10.275 a 51.369	366,00	0,259302
	da 51.370 a 102.738	942,00	0,258912
	da 102.739 a 200.000	2.334,00	0,258328

Comuni	Scaglioni di prelievo m ³ /anno	Quota fissa ⁽¹⁾ □/cliente/anno	Quota variabile ⁽²⁾ □/m ³
Capriva del Friuli	da 0 a 509	30,00	0,276128
Farra d'Isonzo	da 510 a 2.544	42,00	0,272904
Moraro	da 2.545 a 10.175	78,00	0,272079
Savogna d'Isonzo	da 10.176 a 50.875	283,00	0,270664
	da 50.876 a 101.750	744,00	0,269838
	da 101.751 a 200.000	1.602,00	0,256157
Mossa	da 0 a 514	30,00	0,273473
San Lorenzo Isontino	da 515 a 2.568	42,00	0,270280
	da 2.569 a 10.274	78,00	0,269463
	da 10.275 a 51.369	283,00	0,268061
	da 51.370 a 102.738	744,00	0,267244
	da 102.739 a 200.000	1.602,00	0,253694
Gradisca d'Isonzo	da 0 a 509	30,00	0,276201
Fogliano-Redipuglia	da 510 a 2.543	42,00	0,272976
Mariano del Friuli	da 2.544 a 10.172	78,00	0,272151
Medea, Romans d'Isonzo	da 10.173 a 50.862	283,00	0,270735
Sagrado d'Isonzo	da 50.863 a 101.723	744,00	0,269909
Villesse	da 101.724 a 200.000	1.602,00	0,256225
Comòns	da 0 a 514	30,00	0,273546
	da 515 a 2.568	42,00	0,270352
	da 2.569 a 10.271	78,00	0,269535
	da 10.272 a 51.355	283,00	0,268133
	da 51.356 a 102.711	744,00	0,267315
	da 102.712 a 200.000	1.602,00	0,253762

Clienci con contatore dotato di correttore volumetrico

Comuni	Scaglioni di prelievo m ³ /anno	Quota fissa ⁽¹⁾ □/cliente/anno	Quota variabile ⁽²⁾ □/m ³
Doberdò del Lago	da 0 a 529	34,80	0,257834
Ronchi dei Legionari	da 530 a 2.646	51,60	0,253524
San Canzian d'Isonzo	da 2.647 a 10.582	96,00	0,252542
San Pier d'Isonzo	da 10.583 a 52.910	366,00	0,251748
Turriaco	da 52.911 a 105.820	942,00	0,251370
	da 105.821 a 200.000	2.334,00	0,250803
Monfalcone	da 0 a 529	34,80	0,258174
	da 530 a 2.646	51,60	0,253864
	da 2.647 a 10.582	96,00	0,252882
	da 10.583 a 52.910	366,00	0,252088
	da 52.911 a 105.820	942,00	0,251710
	da 105.821 a 200.000	2.334,00	0,251143
Staranzano	da 0 a 529	34,80	0,258401
	da 530 a 2.646	51,60	0,254091
	da 2.647 a 10.582	96,00	0,253109
	da 10.583 a 52.910	366,00	0,252315
	da 52.911 a 105.820	942,00	0,251937
	da 105.821 a 200.000	2.334,00	0,251370

Comuni	Scaglioni di prelievo m ³ /anno	Quota fissa ⁽¹⁾ □/cliente/anno	Quota variabile ⁽²⁾ □/m ³
Capriva del Friuli	da 0 a 529	30,00	0,265507
Farra d'Is.	da 530 a 2.646	42,00	0,262407
Moraro	da 2.647 a 10.582	78,00	0,261614
Mossa	da 10.583 a 52.910	283,00	0,260253
San Lorenzo Isontino	da 52.911 a 105.820	744,00	0,259459
Savogna d'Isonzo	da 105.821 a 200.000	1.602,00	0,246305
Comòns	da 0 a 529	30,00	0,265577
Fogliano-Redipuglia	da 530 a 2.645	42,00	0,262476
Gradisca d'Is.	da 2.646 a 10.579	78,00	0,261682
Mariano del Friuli	da 10.580 a 52.896	283,00	0,260321
Medea, Romans d'Isonzo	da 52.897 a 105.792	744,00	0,259527
Sagrado d'Isonzo,	da 105.793 a 200.000	1.602,00	0,246369

⁽¹⁾ Per i clienti con prelievi superiori a 200.000 m³/anno la quota fissa è articolata in funzione della capacità conferita, nella misura di 1,20 □/anno/m³/giorno (Comuni di Doberdò d.L., Monfalcone, Ronchi d.L., S.Canzian d'Is., S.Pier d'Is., Staranzano, Turriaco) o 0,60 □/anno/m³/giorno (Comuni di Capriva d.F., Comòns, Farra d'Is., Fogliano-Redipuglia, Gradisca d'Is., Mariano d.F., Medea, Moraro, Mossa, Romàns d'Is., Sagrado d'Is., S.Lorenzo Is., Savogna d'Is., Villesse)

⁽²⁾ somma delle tariffe di distribuzione, di materia prima, di vendita al dettaglio, e della eventuale quota aggiuntiva a favore di clienti in condizioni economiche disagiate, anziani, disabili ex art.10 del. AEEG 237/00

IL PRESIDENTE:
Alessandra Brumat

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico in disciplina «cardiologia».

In esecuzione della determina presentata dal Responsabile del Centro di risorsa struttura operativa del personale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di dirigente medico in disciplina «cardiologia».

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 24, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
- c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 del D.P.R. 483/1997:

- alla specializzazione nella disciplina a concorso è equivalente la specializzazione in una delle discipline equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso all'ex II livello dirigenziale (responsabili di struttura complessa) del personale del Servizio Sanitario Nazionale (decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni);
- il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo in qualità di dirigente nella disciplina a concorso alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/1997 è esentato dal possesso del requisito della specializzazione.

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, possono accedere coloro che siano in possesso di disciplina affine.

PROVE DI ESAME

(articolo 26, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cada-

vere o materiale anatomica in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della Commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti di cui al numero 1) della presente lettera è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e l'omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni, le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Presentazione della domanda

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1

«Triestina» - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Azienda entro 15 giorni successivi la data di scadenza del bando.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello: da lunedì a giovedì 8-13.00/13.30-15.30; venerdì 8-13; sabato chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di euro 3,9 in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via del Farneto n. 3 - III piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8-12; sabato chiuso - o per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 10347342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici:

- a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994 n. 174);
- c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio posseduti;
- f) (per i maschi) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni, e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze.

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come:

- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap, beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda, qualora lo ritengano necessario, l'ausilio di cui necessitano e gli eventuali tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli possono essere prodotti:

- in originale;
- in copia legale o autenticata ai sensi di legge;
- auto-certificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente, è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativo a quanto auto-certificato.

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione. In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f), D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice:

- un elenco dei documenti e dei titoli presentati;
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale;
- il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'articolo 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Unità operativa acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta dall'Amministrazione, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione, secondo la normativa di cui al D.L. 502/1992 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte:

- sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime;
- oppure, nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

Tutte le prove del concorso (scritte, pratiche ed orali) non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

Valutazione delle prove d'esame (articolo 14, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento della prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Ai candidati, che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 483/1997.

Punteggio (articolo 27, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: punti 10;
- b) titoli accademici e di studio: punti 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
- d) curriculum formativo e professionale: punti 4.

I titoli di carriera, accademici e di studio, le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale verranno valutati con i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 483/1997.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente modificato con legge 16 giugno 1998 n. 191, si dispone che in caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga attribuito valore preferenziale ad alcune componenti del punteggio finale con osservanza del seguente ordine di priorità:

- somma del punteggio globale attribuito alle prove d'esame;
- punteggio attribuito all'ultima prova d'esame;
- appar articolo 9 legge 16 giugno 1998 n. 191 - preferenza al candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

E' dichiarato vincitore, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vi-

genti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

L'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo 368/2001 potrà utilizzare altresì la graduatoria per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della predetta normativa, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione ed in carta legale, a pena decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione:

- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, per i quali non sia prevista auto-dichiarazione sostitutiva;
- certificato generale del casellario giudiziale;
- altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Il candidato dichiarato vincitore avrà la facoltà di richiedere all'Amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dall'articolo 18, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunicherà la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Struttura operativa del personale - U.O. acquisizione del personale - via del Farneto n. 3 Trieste, telefono 040/3995158-5079-5167.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice:

All'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 1 «Triestina»
via del Farneto n. 3
34142 Trieste

Il/La sottoscritt... ..(a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. post... di

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nat... a il
- di risiedere a via n.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana: SI NO
ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
- di essere di stato civile
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di
ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito il presso (b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione (se richiesto) conseguito in data (o sessione) (presso Università)
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - iscrizione all'Albo professionale di (se richiesta);
 - libera docenza o specializzazione nella disciplina (se richiesta);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: (c);
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate Pubbliche amministrazioni: (d);
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: (allegare documentazione probatoria);
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
sig./sig.ra
via/piazza n.
telefono
c.a.p. n. città

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice.

Data

Firma
(allegare fotocopia documento d'identità)

Note

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;
- d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

La domanda e la documentazione devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:

All'Azienda per i servizi sanitari
n. 1 «Triestina»
via del Farneto n. 3
34142 Trieste

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale dell'Azienda - via del Farneto n. 3, nelle ore d'ufficio:
 - da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle 13.30/13.30 -15.30, venerdì dalle ore 8 alle 13, sabato chiuso).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 14 posti di operatore socio sanitario categoria B - livello economico BS - fascia 0.

In esecuzione della deliberazione n. 102 del 14 marzo 2003 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti di personale presso questa Azienda, di cui sei riservati ai disabili a norma della legge n. 68 del 12 marzo 1999:

- n. 14 posti di operatore socio sanitario categoria B - livello economico BS - fascia 0.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione, le prove d'esame e i punteggi per i titoli e per le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

Requisiti specifici di ammissione

a) diploma di scuola dell'obbligo;

b) specifico titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di cui al provvedimento del 22 febbraio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001 o attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario conseguito a norma di quanto disposto dalle Regioni e Province autonome in ottemperanza all'articolo 13 del provvedimento del 22 febbraio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001.

Prove d'esame

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) *prova pratica*: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta;

b) *prova orale*: vertente sulle materie attinenti lo specifico settore di attività.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Punteggi per titoli e per le prove d'esame

I punteggi per i titoli e le prove d'esame, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 220/2001, sono complessivamente 100 così ripartiti:

- 40 punti per i titoli;
- 60 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova pratica;
- 30 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera massimo punti 20;
- titoli accademici e di studio massimo punti 7;
- pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3;
- curriculum formativo e professionale massimo punti 10.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli verranno stabiliti prima dell'espletamento della prova scritta secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 220/2001, attenendosi ai principi generali in esso previsti.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

Normativa generale dei concorsi

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, dalla legge 20 maggio 1985 n. 207, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, dalla legge 16 giugno 1998 n. 191, dal D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

1. Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale;

- titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio della professione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2. Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande vanno inviate a: Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - via Fatebenefratelli, n. 34 - Gorizia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'articolo 3 del D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio e professionali posseduti;
- f) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta per l'esercizio della professione;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Devono inoltre dichiarare:

- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3. Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero

autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di euro 3,87 (lire 7.500 settemilacinquecento) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a «Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - via Fatebenefratelli, n. 34 - Gorizia» precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticati ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

6. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

7. Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La Commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione il Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e rimane valida e rimane valida nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

8. Conferimento dei posti ed assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.

L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei di servizio effettivamente prestato a norma dell'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» di via Fatebenefratelli, n. 34 - Gorizia - telefono 0481/592521-592522.

E' possibile la consultazione su sito internet: <http://www.aziendasanitaria.go.it>.

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. Giulio De Antoni

Al Direttore generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina»
via Fatebenefratelli, n. 34
34170 GORIZIA

Il/la sottoscritto/a

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere nato/a il
- di essere residente a c.a.p.
via/piazza n. telefono
- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di (se cittadino italiano) (*1)
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (*2)
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
- di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto)
- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:
- di aver prestato i seguenti servizi:
.....
(gli eventuali servizi presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);
- di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea);
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della legge 675/1996;

- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in
.....
.....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.

* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a
nato/a il a
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Allegati n.

Data.....

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

.....

A.S.S. n. 2 «Isontina» - Via Fatebenefratelli, 34 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig..... nato/a ila..... è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi in Gorizia, previo accertamento della sua identità personale mediante.....n..... rilasciata dal.....di.....in data.....

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

.....

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il.....a..... a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data.....

Fatto, letto e sottoscritto IL/LA DICHIARANTE

.....

Concorso pubblico per collaboratore professionale sanitario educatore professionale: riduzione da due a un posto. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 2 ottobre 2002.

In esecuzione della determinazione n. 276 del 14 marzo 2003 si rende noto che il numero dei posti del concorso pubblico per

- collaboratore professionale sanitario educatore professionale

di cui alla determinazione n. 863 del 2 settembre 2002, è ridotto da due a uno.

Detto posto è riservato ai disabili a norma della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e in caso di assenza di candidati vincitori disabili verrà assegnato secondo l'ordine della graduatoria degli idonei.

Per quanto non contemplato si fa integrale riferimento al bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 40 del 2 ottobre 2002.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore amministrazione del personale dell'A.S.S. «Isontina» di via Fatebenefratelli 34 - Gorizia - telefono n. 0481/592521 - 592522.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE:
dott. Bernardetta Maioli

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARIA
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - categoria «D» - tecnico sanitario di radiologia medica.

Si comunica che con determinazione n. 15/M del 18 febbraio 2003, è stata approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - categoria «D» - tecnico sanitario di radiologia medica:

<i>Cognome e nome</i>	<i>punteggio</i>
1. Balossi Alessio	68,150/100
2. Forgiarini Anna	64,030/100

3. Patrocino Michela	59,465/100
4. Convertino Flavia	57,960/100

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO - C.R.O.
AVIANO
(Pordenone)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 16 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. «D», fascia iniziale a tempo indeterminato.

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 116/P del 7 marzo 2003 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 16 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. «D», fascia iniziale a tempo indeterminato.

Il concorso pubblico viene espletato ai sensi del Regolamento organico del Centro di riferimento oncologico così come adeguato al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, della legge n. 127/1997 e successive modifiche, del D.P.R. 445/2000, del D.P.R. n. 487/1994, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A norma di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, otto posti sono riservati ai disabili.

Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, è determinato in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Si applicano al presente concorso le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articoli 2 e 30, D.P.R. n. 220/2001)

- diploma universitario di infermiere - conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (D.M. n. 739/1994) ovvero i diplomi di infermiere professionale conseguiti in base al prece-

dente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

- iscrizione all'albo professionale degli infermieri attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

PROVE D'ESAME

(articolo 37, D.P.R. n. 220/2001 e disposizioni contenute nel presente bando, che costituisce «lex specialis»)

- a) *prova scritta*: tema o questionario a scelte multiple o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle seguenti materie: igiene, deontologia professionale, legislazione sanitaria e infermieristica clinica;
- b) *prova pratica*: consistente in tecniche specifiche relative all'infermieristica clinica;
- c) *prova orale*: vertente sulle materie inerenti il profilo a concorso, oggetto della prova scritta.

La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica, ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica, almeno a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere, su indicazione del candidato: inglese, francese o tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente

dalle Amministrazioni ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

- c) titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere;
- d) iscrizione all'albo professionale ove richiesto per l'esercizio professionale; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o coloro che siano stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Modalità per la compilazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana, 12 -Aviano e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda i candidati devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

- a) il cognome e il nome in stampatello, la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) la precisa indicazione del concorso cui intendono partecipare;
- c) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) eventuali condanne penali riportate;
- f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- g) la lingua straniera prescelta per la verifica della conoscenza della stessa;
- h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

- j) il domicilio con il numero di codice postale presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione, compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a);
- k) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La firma in calce alla domanda deve essere apposta senza che via sia bisogno di autenticarla (articolo 39, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere e) e i) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La domanda presentata vale per la partecipazione ad un solo procedimento concorsuale; coloro che desiderano partecipare a più procedimenti concorsuali devono presentare distinte domande di ammissione. Nel caso in cui, erroneamente, un concorrente presenti domanda cumulativa per più concorsi, l'Amministrazione provvederà ad inserire la domanda in uno solo dei concorsi in scadenza, a sua completa discrezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulti esplicitamente da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione dal concorso:

- originale della ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87 (lire 7.500), in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 952, da versarsi con le seguenti modalità:

- versamento su conto corrente postale n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

- certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale degli infermieri professionali, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, leggibile in tutte le sue parti, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. In particolare dovranno presentare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicati, altresì, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con riferimento alla durata ed alla previsione di esame finale, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21 D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220) tale caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 22 del D.P.R. 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 958/1986, saranno valutati

secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20, comma 2 del D.P.R. n. 220/2001.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto più avanti specificato. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco. Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo. Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenzae e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, possono essere rese:

- a) negli appositi moduli predisposti dall'Istituto o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, o spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;
- b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;
- c) dinanzi al Notaio, Cancelliere, Segretario comunale o altro Funzionario incaricato dal Sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

- a) per i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o

parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

- b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
- c) per iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
- d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare copie semplici unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestare l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Amministrazione. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:

Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana occidentale, n. 12 - (c.a.p. 33081) Aviano (Pordenone)

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Commissario straordinario del Centro di riferimento oncologico di Aviano) direttamente all'Ufficio protocollo del C.R.O. stesso, entro le ore 15.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, giorno in cui gli uffici sono chiusi; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Il Centro di riferimento oncologico non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero per la mancata o tardiva informazione scritta circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili al Centro di riferimento oncologico eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente organo dell'Istituto ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Commissario straordinario del C.R.O. nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero di candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 20 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilita:

- a) titoli di carriera: 15 punti;
- b) titoli accademici e di studio: 5 punti;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
- d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.

Per la valutazione dei titoli saranno applicati i criteri di cui agli articoli 11, 20, 21, e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione dei vincitori

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della legge 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane d'età.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, nel termine di 30

giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Istituto verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Istituto comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei C.C.N.L. vigenti.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto di lavoro;
- b) data di presa di servizio;
- c) profilo professionale e relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

E, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Istituto, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Commissario straordinario.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

Il Centro di riferimento oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, giorno in cui gli Uffici rimangono chiusi, all'Amministrazione del Centro di riferimento oncologico - via Pedemontana occidentale - Aviano (Pordenone) - Ufficio del personale (Ufficio concorsi) telefono 659 350 - 659 648 - 0434/659 445.

L'estratto del presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

per delega del Commissario straordinario
IL RESPONSABILE S.O.
 «POLITICHE DEL PERSONALE»:
 Franco Cadelli

Schema della domanda di partecipazione al concorso

(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Commissario straordinario
del Centro di riferimento oncologico
via Pedemontana occidentale 12
33081 AVIANO (Pordenone)

...I... sottoscritt...

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di sedici posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere professionale, categoria «D» - fascia iniziale, presso codesto Istituto con scadenza

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara:

1. di essere nat... a il
2. di essere residente a (Provincia),
via n.;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:) (a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b);
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei seguenti requisiti specifici richiesti dal bando:
 - diploma universitario di conseguito il presso
 - iscrizione all'Albo professionale della Provincia di al n. dal
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione:
8. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso Pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: (c);
9. di scegliere la seguente lingua straniera, ai fini della verifica della conoscenza della stessa: (indicare una sola lingua fra: inglese, francese e tedesco);
10. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: (allegare documentazione probatoria);
11. di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996 sulla «privacy»);
12. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (d);
13. di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 (e);
14. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

sig:

via/piazza n.

telefono n.

c.a.p. n. città

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

- che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dall'articolo 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.

Data

Firma

Allega fotocopia semplice di un documento di identità personale valido

- (a) i cittadini degli stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
- (b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
- (c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- (d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;
- (e) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992.

**CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRIESTE**

Bando per la concessione di agevolazioni finanziarie a ricercatori per la loro specializzazione presso strutture di ricerca estere.

Programma operativo Regione Friuli-Venezia Giulia
obiettivo 3

Fondo Sociale Europeo 2000-2006

Misura D4 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico»

L'Associazione temporanea di Imprese (A.T.I.), composta dal Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - capofila -, l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine, il CRES - Centro Regionale Servizi per la Piccola e Media Impresa S.p.A. -, la DGR Consulting S.r.l., l'IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli-Venezia Giulia - e l'Agemont S.p.A. - Agenzia per lo Sviluppo della Montagna -, in qualità di Organismo Intermediario (O.I.) per la gestione della Sovvenzione Globale avente ad oggetto l'attuazione della Misura D4 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico» del Programma operativo della Regione Friuli Venezia Giulia - obiettivo 3 - Fondo Sociale Europeo 2000-2006

BANDISCE

Fino ad esaurimento fondi

Agevolazioni finanziarie a favore di ricercatori per la loro specializzazione presso strutture di ricerca estere.

Invito aperto in permanenza

Fino al 29 febbraio 2004

Copia integrale del bando e ulteriori informazioni sono disponibili:

- sui siti web: www.area.trieste.it; www.uniud.it; www.univ.trieste.it; www.agemont.it; www.regione.fvg.it
- e presso i singoli sportelli territoriali ai seguenti indirizzi:
- Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Unità di Progetto e sviluppo risorse umane e formazione
Edificio A - Progetto D4
Padriciano n. 99 - 34012 Trieste
telefono. 040/375 5272 - 040/375 5304
fax. 040/375 5320
e-mail: progettod4@area.trieste.it

- Università degli studi di Trieste
Ripartizione Fondo Sociale Europeo
Piazzale Europa n. 1 - 34127 Trieste
telefono 040/5582568
fax 040/5582569
e-mail: progettod4@amm.units.it
- Università degli studi di Udine
Ripartizione ricerca - Sezione ricerca internazionale
Via Palladio, 8 - 33100 Udine
telefono 0432/556372-76-82
fax 0432/556229
e-mail: fse-d4@amm.uniud.it
- Agemont S.p.A.
 - Sede di Amaro:
Via Jacopo Linussio, 1 - 33020 Amaro (Udine)
telefono 0433/486111
fax 0433/486500
 - Sede di Maniago:
Viale della Vittoria, 9 33085 Maniago (Pordenone)
telefono 0427/72638
fax 0427/700969

e-mail: infod4@agemont.it

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 675/96 l'O.I. informa che i dati personali dei candidati verranno utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari all'espletamento delle attività necessarie all'assegnazione delle agevolazioni e dei servizi oggetto del presente bando.

Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Detti dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con riferimento ad attività svolte nell'ambito della Sovvenzione Globale.

Il candidato potrà rivolgersi all'O.I. per far valere i suoi diritti così come previsti dall'articolo 13 della legge 675/96.

L'O.I. informa che il conferimento da parte del candidato dei dati richiesti per accedere alle agevolazioni finanziarie oggetto del presente bando, conferimento corretto e veritiero, è obbligatorio ai fini del corretto espletamento da parte dell'O.I. stessa della procedura di valutazione della candidatura e che il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata inclusione del candidato nella stessa.

L'O.I. persegue l'obiettivo di garantire pari opportunità a uomini e donne per l'accesso alle agevolazioni finanziarie oggetto del presente bando, in linea con le direttive comunitarie.

Premessa

Il presente bando fa riferimento:

- alla Misura D4 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico» del Programma operativo Regione del Friuli Venezia Giulia obiettivo 3 Fondo Sociale Europeo 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) 2066 del 21 settembre 2000;
- alla deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 22 gennaio 2002, con la quale si individuava nella Sovvenzione Globale (S.G.) lo strumento, previsto dagli articoli 9 e 27 del Regolamento (CE) 1260/1999, attraverso cui realizzare la misura D4;
- all'avviso, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1115 del 10 aprile 2002, con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato la procedura per l'individuazione dell'Organismo Intermediario (O.I.) e del progetto attraverso cui gestire la S.G.;
- al decreto di approvazione n. 839 del 24 giugno 2002 con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha aggiudicato la gestione della S.G. all'A.T.I., composta dal Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - capofila -, l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine, il CRES, la DGR Consulting S.r.l., l'IRES e l'Agemont S.p.A.;
- alla convenzione che la Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato il 29 luglio 2002 con l'A.T.I., relativamente all'attuazione di una Sovvenzione Globale per la realizzazione della misura D4 - Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico - dell'asse D del POR - Fondo Sociale Europeo Regione Friuli Venezia Giulia - 2000-2006 (d'ora innanzi per brevità denominato «Progetto D4»).

Introduzione

La Sovvenzione globale rappresenta un nuovo strumento di intervento promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Fondo Sociale Europeo, finalizzato al miglioramento dell'impiego nelle funzioni della ricerca e dello sviluppo mediante la valorizzazione e la mobilità del capitale umano e del know-how presente nelle università e nei centri di ricerca pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

L'O.I. si rivolge, con il presente bando, a coloro i quali, senza limitazioni di età o cittadinanza, purchè residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, siano in possesso di laurea conseguita in Italia e che, impegnati in attività di ricerca presso strutture pubbliche o private operanti in Regione Friuli Venezia Giulia, siano interessati a specializzarsi presso strutture di ricerca estere.

Le modalità di accesso ai contributi finanziari si basano su un approccio altamente personalizzato rispetto al profilo e alle esigenze del potenziale destinatario.

Per potervi accedere, infatti, l'interessato deve evidenziare in modo esaustivo, utilizzando gli allegati al presente bando, le finalità, gli obiettivi e l'attività che intende svolgere durante il periodo di permanenza presso la struttura di ricerca estera, al fine di richiedere all'O.I. il contributo finanziario necessario per poterlo attuare.

Finalità e oggetto del presente bando

Intervento B4: Agevolazioni finanziarie a favore di ricercatori per la loro specializzazione presso strutture di ricerca estere.

1. Agevolazioni finanziarie

Per «agevolazioni finanziarie» si intendono contributi destinati a persone che, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando, siano interessate a specializzarsi presso strutture di ricerca estere.

Per «ricercatori» si intendono persone che, a vario titolo e presso enti, organismi, società od altro, di ogni tipo e dimensione, stiano svolgendo attività di ricerca.

Per «specializzazione» si intende qualsiasi attività di ricerca in grado di arricchire le competenze e conoscenze del candidato.

Il valore del contributo è di euro 1.500,00 al mese (pari a euro 50,00 al giorno), al lordo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, contributivi e previdenziali diretti ed indiretti eventualmente previsti dalla legge e viene calcolato in proporzione alle giornate di permanenza presso la sede estera, che dovrà essere compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 6 mesi. L'attività di ricerca all'estero dovrà concludersi inderogabilmente entro il 30 settembre 2004.

Sarà, inoltre, concesso un rimborso alle spese di viaggio (treno II classe - aereo per distanze superiori ai 300 Km), su presentazione di idonea documentazione, per un importo massimo di euro 650,00.

1.1 Destinatari delle agevolazioni

Possono accedere alle agevolazioni finanziarie coloro che, senza limitazioni di età o cittadinanza, purchè residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, sono in possesso di laurea conseguita in Italia e stiano svolgendo attività di ricerca presso strutture pubbliche o private operanti in Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Modalità di ammissione e procedure di valutazione

Per poter accedere alle agevolazioni erogate dall'O.I., gli interessati devono presentare domanda di ammissione esclusivamente presso lo sportello del Consorzio dell'Area di ricerca di Trieste, compilando la modulistica disponibile sui siti Internet agli indirizzi

sopra citati, o reperibile anche presso gli sportelli indicati in premessa.

Lo sportello del Consorzio dell'Area di ricerca di Trieste sarà operativo contestualmente alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Friuli-Venezia Giulia, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.00. Gli orari di apertura degli sportelli informativi delle Università e di Agemont saranno pubblicati sui siti internet sopra citati.

Detti sportelli saranno operativi fino al 29 febbraio 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili.

La raccolta delle domande di ammissione avviene su base mensile. L'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese rappresenta il termine ultimo per rientrare nella mensilità.

Le domande di ammissione potranno essere presentate a partire dal mese di maggio 2003. Conseguentemente, il primo termine di raccolta delle domande è fissato al 30 maggio 2003.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione specificata nella modulistica.

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l'esclusione, le domande non conformi alla modulistica allegata e quelle prive della documentazione richiesta.

In particolare, il candidato, utilizzando gli allegati 1 e 2, deve indicare:

- la sede e le attività del Centro, Ente, Istituto o Società dove intende specializzarsi;
- la rilevanza scientifica dell'attività di perfezionamento che intende svolgere;
- la presenza di un adeguato contesto formativo ed il supporto di eventuali tutor;
- il settore della ricerca/progetto che sta sviluppando ed i suoi contenuti tecnici e scientifici;
- le eventuali ricadute della specializzazione nella realtà economica regionale;
- i potenziali sbocchi occupazionali o l'aggiornamento/miglioramento delle competenze professionali derivanti dalla specializzazione.

Il candidato, inoltre, dovrà allegare alla domanda di ammissione una lettera di accettazione della struttura estera ospitante.

Un primo vaglio formale delle domande presentate verrà eseguito presso lo sportello del Consorzio dell'Area di ricerca, destinatario delle domande di ammissione, mentre l'istruttoria tecnico-scientifica del progetto verrà effettuata da un apposito Nucleo di Selezione (N.d.S.).

La valutazione si baserà:

- sui titoli presentati dai candidati;
- sulle caratteristiche, come descritte nell'allegato 2, dell'attività di specializzazione che si intende svolgere all'estero;
- su un colloquio inteso ad accertare le motivazioni del candidato in merito alla scelta, alla frequenza ed alle attività che svilupperà nella struttura individuata.

Ai fini della valutazione il N.d.S. disporrà di 100 punti così ripartiti:

- 25 punti per i titoli;
- 60 punti per le caratteristiche dell'attività;
- 15 punti per il colloquio motivazionale.

I titoli valutabili sono i seguenti:

- il voto di laurea, fino ad un massimo di 5 punti;
- il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, fino ad un massimo di 5 punti;
- le eventuali pubblicazioni, fino ad un massimo di 10 punti;
- eventuale frequenza (anche in corso) di scuole di dottorato o di specializzazione, frequenza di laboratori di ricerca, attività scientifica o professionale, successivi al conseguimento della laurea, fino ad un massimo di 5 punti.

Le caratteristiche valutabili dell'attività di specializzazione sono le seguenti:

- i contenuti di innovazione di processo e/o prodotto del progetto che è oggetto di specializzazione, fino ad un massimo di punti 10;
- la qualità del progetto che è oggetto di specializzazione, fino ad un massimo di punti 15;
- il supporto didattico fornito dalla struttura, fino ad un massimo di punti 5;
- l'adeguatezza della sede formativa individuata, fino ad un massimo di punti 10;
- le eventuali ricadute della specializzazione nella realtà economica regionale, fino ad un massimo di punti 10;
- i potenziali sbocchi occupazionali o l'aggiornamento/miglioramento delle competenze professionali, fino ad un massimo di punti 10.

La prova orale intende verificare le motivazioni del candidato, il reale interesse a svolgere l'attività di specializzazione presentata, nonché le sue attitudini tecniche e relazionali per l'attuazione della stessa, riconoscendo fino a un massimo di 15 punti.

Il N.d.S. determinerà gli eventuali punteggi minimi per accedere al colloquio e alla graduatoria finale.

Saranno considerate prioritarie le candidature la cui specializzazione presso strutture di ricerca all'estero comporti:

- la nascita di nuovi rapporti fra mondo della ricerca e mondo imprenditoriale regionale, con particolare riferimento alle P.M.I.;
- lo sviluppo di tematiche in aree, ritenute di particolare interesse per le caratteristiche del territorio, quali:
 - nuovi materiali;
 - nuove tecniche nel campo della produzione e della lavorazione dei metalli e delle materie plastiche;
 - nuove metodologie nel settore delle biotecnologie;
 - tele e radiocomunicazioni;
 - management dell'innovazione;
 - nuove tecnologie nel campo della comunicazione, dell'informazione e della multimedialità;
 - emissioni elettromagnetiche e compatibilità.

L'esito dell'istruttoria tecnico-scientifica e la relativa graduatoria sono sottoposte all'approvazione del Comitato di Direzione.

Il risultato definitivo della valutazione verrà reso noto agli assegnatari mediante invio di raccomandata A.R., nonché pubblicato periodicamente sui siti internet sopra citati.

L'assegnazione del contributo sarà regolata da un apposito atto sottoscritto dall'O.I. e dall'assegnatario per accettazione nel quale saranno specificate le procedure di gestione, l'entità dei finanziamenti assegnati, le relative modalità di accesso, gli obblighi delle parti, nonché la possibile revoca dei contributi stessi.

L'assegnatario sarà tenuto ad inviare all'O.I. una relazione intermedia e una finale, controfirmate dal tutor, relativamente all'attività svolta durante il periodo di permanenza presso la struttura estera.

Qualsiasi prodotto realizzato sarà di proprietà esclusiva della Regione Friuli Venezia Giulia.

Trieste, lì 24 marzo 2003

IL DIRETTORE DEL PROGETTO:
dott. Roberto Ferretti

Allegati:

1. modello di domanda di ammissione per l'attribuzione di una agevolazione finanziaria finalizzata ad una specializzazione presso strutture di ricerca estere;
 2. schema di descrizione dell'attività.
-

ALLEGATO 1 Modello di domanda di ammissione per l'attribuzione di agevolazioni finanziarie finalizzate ad una specializzazione presso strutture di Ricerca estere.

RACCOMANDATA A.R.

Al Consorzio dell'Area di Ricerca
Scientifica e Tecnologica di Trieste
Padriciano,99
34012 TRIESTE

Oggetto: POR Ob. 3 F.V.G. - FSE 2000-2006 - Asse D, misura D4 - Domanda di ammissione per l'attribuzione di agevolazioni finanziarie finalizzate ad una specializzazione presso strutture di Ricerca estere.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ e residente a _____ via
_____ n. _____ cittadinanza _____

Codice Fiscale _____

con riferimento all'attività di specializzazione da svolgersi presso la seguente struttura di
Ricerca _____ sede
di (indicare l'indirizzo per esteso) _____

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di un contributo destinato a ricercatori che intendano specializzarsi presso strutture di ricerca estere, in riferimento al " Bando per l'attribuzione di agevolazioni finanziarie a ricercatori per la loro specializzazione presso strutture di ricerca all'estero", pubblicato sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia-Giulia il _____ 2003 e relativo all'applicazione degli interventi previsti dal POR Ob.3 F.V.G. - Asse D, misura D4 ,

DICHIARA

- 1) che per la specializzazione è prevista la permanenza presso la sede estera dal _____ al _____;
- 2) la conoscenza ed il livello, scritto ed orale, delle seguenti lingue straniere:

Gli importi verranno versati sul:

C/C N. _____ intestato a _____

ed intrattenuto presso la Banca _____

Agenzia o Filiale di _____ Indirizzo _____

ABI _____ CAB _____

Allega alla domanda i seguenti documenti:

- a) certificato sostitutivo di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti in carta semplice;
- b) curriculum vitae et studiorum;
- c) descrizione dell'attività di specializzazione redatta secondo lo schema allegato;
- d) certificato sostitutivo, in carta semplice, del conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- e) certificazione di eventuali pubblicazioni;
- f) indicazione di eventuali corsi o scuole di specializzazione, frequenza di laboratori di ricerca, attività scientifica o professionale, successivi al conseguimento della laurea;
- g) lettera di accettazione della struttura estera ospitante.

Data


Firma

Allegato 2 Schema di descrizione dell'attività

Nome _____

Cognome _____

L'attività di specializzazione che si intende effettuare è la seguente (descrivere brevemente l'oggetto e le finalità perseguite durante il soggiorno presso la struttura estera di ricerca, evidenziando gli eventuali contenuti di innovazione di processo e/o prodotto dell'attività stessa; il supporto didattico fornito dalla struttura ospitante; l'adeguatezza della sede formativa individuata; le eventuali ricadute della specializzazione nella realtà economica regionale; i potenziali sbocchi occupazionali o l'aggiornamento/miglioramento delle competenze professionali - utilizzare al massimo la presente e le seguenti due cartelle):



Data

Firma

.....

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	12 mesi Euro 60,00
Canone annuo indivisibile ESTERO	DOPPIO
<ul style="list-style-type: none"> L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383 L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio. Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza. 	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	Euro 1,50
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	Euro 1,50
• Costo singolo fascicolo ESTERO	DOPPIO
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	
INSERZIONI	
<ul style="list-style-type: none"> Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1. Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti 	
COSTO DELL'INSERZIONE	
Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:	
Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)	Euro 3,00 IVA incl.

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni
con più di 5.000 abitanti riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni
con meno di 5.000 abitanti riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. Via privata OTO, 29	LA SPEZIA
LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni	TRIESTE
CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO Via Paolo Sarpi, 13	UDINE
CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16	GORIZIA
LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre	PORDENONE
LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2	PARMA
LIBRERIA GOLDONI S. Marco, 4742	VENEZIA
LIBRERIA COMMERCIALE V.le Coni Zugna, 62	MILANO
LIBRERIA LATTES Via Garibaldi, 3	TORINO
LIBRERIA DI STEFANO Via Ceccardi, 2	GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL' 1/4/2001